



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026

I

Corte di Appello di Venezia

Intervento della Presidente ff della Corte di Appello di Venezia

pag. 3

II

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello

Intervento del Procuratore Generale

pag. 19

III

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

Intervento del Presidente

pag. 61

Assemblea Generale 31 gennaio 2026



INTERVENTO DELLA PRESIDENTE FF DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO

SALUTI E RINGRAZIAMENTI

1-NOVITÀ NORMATIVE E DELLA CORTE

2- SALUTE DELLA GIUSTIZIA IN VENETO

- 2.1-L'organico – personale amministrativo
- 2.2- L'organico – personale di magistratura
- 2.3-Analisi dei flussi – consuntivo
 - a- La Corte d'Appello
 - b- I Tribunali del Distretto
 - c- Gli Uffici del Giudice di Pace
 - d-La stabilità delle decisioni
 - e-Gli obiettivi del PNRR

3- LA GIUSTIZIA MINORILE

4- TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA E UFFICI DI SORVEGLIANZA

- 4.1-Notizie sulla situazione carceraria del Distretto e sulla situazione delle REMS

5- LA FORMAZIONE DECENTRATA

6- L'INFORMATIZZAZIONE

7- DOVE LAVOREREMO

8-INIZIATIVE DELLA CORTE

CONCLUSIONI

SALUTI E RINGRAZIAMENTI

Un saluto grato e cordiale alla Rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, consigliera Maria Luisa Mazzola e al Rappresentante del Ministero, senatore Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato alla giustizia, alle Autorità civili, militari e religiose, al Patriarca Francesco Moraglia, ai Colleghi dirigenti degli altri Uffici giudiziari del Distretto, ai Colleghi e ai Colleghi delle altre Magistrature, agli Avvocati del Foro di Venezia e degli altri Fori del Distretto, ai componenti della Giustizia onoraria, ai Rappresentanti del Personale amministrativo e agli Ospiti, nonché ai cittadini che ci seguono da remoto.

Un saluto deferente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Presidente anche del Consiglio Superiore della Magistratura, attento custode della Costituzione alla quale ha sempre sottolineato essere affidate l'efficienza e la garanzia di giustizia assicurate da una Magistratura indipendente ed autonoma, che possa decidere in modo imparziale, senza influenze o condizionamenti, e che della Costituzione ha indicato come obiettivo quello di mantenere l'equilibrio tra i vari poteri dello Stato – nessuno immune da vincoli e controlli –, assegnando all'Ordine giudiziario la tutela dei diritti fondamentali di ciascuno¹.

Un particolare ringraziamento rivolgo al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Dott. Pasquale D'Ascola, che mi e ci onora della sua presenza e ringrazio anche la Dott.ssa Ines Marini e il Dott. Carlo Citterio ai quali esprimo la mia profonda stima.

Ringrazio anche il Presidente del Tribunale di Venezia che oggi ci ospita, non potendo utilizzare per questa inaugurazione dell'anno giudiziario le sedi della Corte di Appello.

Uno speciale saluto e ringraziamento rivolgo a tutti coloro che in questo Distretto hanno contribuito con impegno e spesso anche sacrificio ad assolvere con senso del dovere e responsabilità le loro funzioni istituzionali, malgrado le note difficoltà e criticità che connotano il territorio veneto nell'amministrazione della giustizia.

1-NOVITÀ NORMATIVE E DELLA CORTE

L'anno trascorso, nell'ambito giudiziario, a seguito di interventi normativi e anche delle Circolari del CSM², ha visto molteplici cambiamenti sia a livello nazionale, che distrettuale, che presso la Corte di Appello.

Mi riferisco, in particolare, alla Riforma dell'Ordinamento giudiziario di cui ai D.Lgs. 44 e 45 del 2024, che ha cominciato a produrre i suoi primi effetti nell'anno giudiziario trascorso e che ha, tra l'altro, inciso in maniera importante sulla carriera dei magistrati³ e ha anche dato specifica disciplina alla controversa questione della partecipazione dell'avvocatura e dei professori universitari ai Consigli Giudiziari, con positiva esperienza nell'attuale composizione del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia.

¹ Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con i Magistrati ordinari in tirocinio nominati con i D.M. 15/04/2024 e D.M. 22/10/2024

² Con l'adozione della Circolare sulle valutazioni di professionalità dei Magistrati applicabile per le valutazioni di professionalità dei D.M. che matureranno interamente dopo l'entrata in vigore della circolare del CSM (dunque per i DM di fine anno 2024) –, del Testo unico dirigente per la nomina dei direttivi e semidirettivi e la loro conferma quadriennale, le varie circolari in materia di magistratura onoraria, nonché le varie circolari del secondo semestre del 2025 in materia di PNRR.

³ In particolare: riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati; corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, istituzione di una prova psico attitudinale in fase di selezione dei magistrati e modifiche al concorso per l'ingresso in magistratura per i concorsi indetti successivamente al 31.12.2025; estensione degli ammessi al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, estendendola anche agli studenti non laureati che però abbiano sostenuto gli esami di diritto costituzionale, diritto privato, procedura civile, diritto commerciale, diritto penale, procedura penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo; valutazione della professionalità; modifiche in materia di nomina e conferma di direttivi e semidirettivi; conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità; modifica dei consigli giudiziari.

Cito, poi, la L. 51/2025 che ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del c.d. ruolo ad esaurimento (D.Lgs. n. 116/2017) e che, oltre a talune difficoltà interpretative⁴, ha comportato un notevole impegno dei Presidenti dei Tribunali nella riorganizzazione degli uffici e per definire il programma lavorativo dei giudici onorari confermati – esclusivisti e non esclusivisti - *“in conformità alle indicazioni elaborate dal CSM”*.

Ancora, menziono il DL 117/2025 conv. nella L. 148/2025, emanato alla luce della straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026, in forza del quale nel Distretto veneto si sono avute applicazioni a distanza presso il Tribunale di Venezia (66, effettive 27) e di Belluno (2, effettiva 1) – anche qui con un impegno organizzativo imponente per i due Presidenti interessati, ai quali sono stati anche attribuiti poteri straordinari, anche in deroga ai carichi esigibili - e in Corte l'arrivo di 20 MOT nominati con DM 3.9.2025 per lo svolgimento dei primi sei mesi del tirocinio ordinario, finalizzato, prima di tutto, a una funzione formativa, ma anche di contributo al raggiungimento degli obiettivi PNRR, nonché, sempre in Corte, la proroga dell'esercizio delle funzioni dei Giudici ausiliari fino al 31.10.2026, previsione forse tardiva dal momento che, in vista della scadenza della proroga al 31.10.2025, alcuni GA si erano già dimessi o avevano optato per i concorsi di GOP e VPO. Ad oggi infatti i GA in Corte sono 5 su un organico di 22.

Vi è poi stata in data 22 luglio 2025 l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del DDL di ripristino di alcune sedi sul presupposto di rispondere a istanze di giustizia di prossimità. Ciò che a livello distrettuale determinerebbe una modifica della geografia giudiziaria con la creazione del nuovo Tribunale della Pedemontana veneta, con sede a Bassano del Grappa e con un circondario che comprende 72 comuni distribuiti tra le province di Vicenza, Treviso e Belluno. Ma che allo stato appare essere slittata per evidenti ragioni di organico che dovrebbe essere ivi destinato, quando ancora vi sono consistenti scoperture di personale in tutti gli uffici del Distretto.

A livello di Corte di Appello vi sono state modifiche strutturali importanti, con:

- lo storico accorpamento delle sezioni civili di secondo incarico (Impresa, Minorenni, Trap, Agraria) alle sezioni ordinarie con la trasfusione in sede tabellare di una situazione che già di fatto vedeva - salve rare eccezioni – comporre le sezioni di secondo incarico da – parte – dei componenti delle sezioni ordinarie, ma che necessitava di essere regolamentata per una maggiore efficienza del sistema (un unico presidente che gestisce i ruoli, ordinario e specializzato all'interno di una programmazione di trattazione che corrisponde a criteri omogenei, anche nel migliore e più efficace rispetto delle priorità di legge);

- la creazione di due nuove sezioni nel settore penale: la Quarta sezione-Mandato europeo, estradizione, rikusazioni e la Quinta sezione promiscua (prevenzione-riparazione ingiusta detenzione-riparazione errore giudiziario-riconoscimento sentenze straniere); ciò che consente una più equa ed equilibrata distribuzione del lavoro tra i magistrati – ottenuta altresì con parziale diversa attribuzione di materie alle tre sezioni penali - e anche che le sezioni ordinarie siano del tutto liberate da impegni “interni” riconducibili a secondi incarichi.

2- SALUTE DELLA GIUSTIZIA IN VENETO

2.1- L'organico – personale amministrativo

Queste riforme e modifiche sono andate a inserirsi in un quadro fattuale che ha visto un deterioramento della situazione per quanto riguarda le “forze umane” a disposizione.

In particolare mi riferisco al personale amministrativo che, su un organico già di per sé carente e ciò nonostante frequentemente adibito a mansioni non di stretto servizio all'attività giurisdizionale e conseguente sottrazione alle relative incombenze (servizi elettorali, esami per l'abilitazione della

⁴ Pende al CSM un quesito posto dal Consiglio Giudiziario di Venezia con delibera del 10 giugno 2025 circa l'utilizzo dei GOP confermati nell'Ufficio del processo.

professione forense), presenta scoperture di una media del 40%, con punte che sfiorano il 50% presso i Tribunali di Venezia, Vicenza e Belluno⁵ e addirittura dell'80% presso gli Uffici del Giudice di Pace (Belluno), ciò che rende sempre più attuale, onde evitare reiterate procedure di applicazione endodistrettuali, la reiterata proposta di accorpamento in un unico organico di personale amministrativo per Tribunali e Uffici del Giudice di pace del singolo circondario o, quantomeno, per quelli che siano nella medesima sede.

Solo con l'ausilio degli addetti all'ufficio del processo, adibiti anche al lavoro di cancelleria, gli uffici giudiziari sono stati in grado di reggere al carico di lavoro. Premesso che le gravissime scoperture dell'organico degli AUPP - in particolare in Corte - sono state contenute solo dalla fine di giugno del 2024, il loro consistente impiego in tutto il distretto (salvo che nei tribunali di sorveglianza e minorenni, non compresi nel PNRR e quindi non destinatari di AUPP) anche nell'attività propriamente di cancelleria, quale inevitabile scelta per evitare il blocco di attività amministrativa di stretto servizio a quella giurisdizionale, ha però inciso negativamente sul loro potenziale utilizzo nell'attività di affiancamento al magistrato e ciò a detrimento di quella che era la finalità primaria della loro assunzione, vale a dire di contribuire affinché l'Italia possa rispettare gli impegni presi con l'Europa in ambito del PNRR giustizia.

Trattasi, però, di forza lavoro in via di esaurimento, non solo in quanto assunta a tempo determinato fino al 30.06.2026, ma anche in quanto il ritardo di una risposta circa la loro sorte – vale a dire di stabilizzazione o meno dopo il 30.06.2026 e con quali modalità e contenuti – e dunque l'incertezza della prosecuzione del lavoro negli uffici giudiziari, ha comportato una vera e propria fuga degli AUPP per lo più verso altre amministrazioni (Agenzia delle Entrate, agenzia delle dogane, polizia di Stato, assistenti giudiziari, comuni, ma anche concorso di magistratura, avvocatura Stato), con contratto a tempo indeterminato e a condizioni più vantaggiose.

Ciò è tanto più grave in quanto incide sulla programmazione del lavoro e della organizzazione dello stesso anche in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR al 30.06.2026.

⁵ Nel settore amministrativo la scopertura è al 31.12.2025:

Scopertura	Ufficio
Del 42,9%	Corte di Appello
del 48,5%	al Tribunale di Venezia
del 36,6%	al Tribunale di Verona
del 35,8%	al Tribunale di Padova
del 48,6%	al Tribunale di Vicenza
del 33,9%	al Tribunale di Treviso
del 26,0%	al Tribunale di Rovigo
del 44,4%	al Tribunale di Belluno
del 39,1%	al Tribunale di Sorveglianza
del 11,8%	all'Ufficio di Sorveglianza di Padova
del 42,9%	all'Ufficio di Sorveglianza di Verona
del 17,2%	al Tribunale per i Minorenni

Il personale amministrativo del GdP presenta a sua volta scoperture:

Scopertura	Ufficio
del 66,67%	a Venezia
del 22,22%	al Tribunale di Verona
del 31,25%	al Tribunale di Padova
del 58,33%	al Tribunale di Vicenza
del 44,44%	al Tribunale di Treviso
del 80%	al Tribunale di Belluno
del 50%	al Bassano del Grappa
del 40%	a Conegliano

Mi preme infatti nuovamente e con forza sottolineare che senza personale amministrativo – cui deve provvedere il Ministero della Giustizia - il lavoro dei magistrati, vale a dire l'attività giudiziaria, non procede o, peggio, neppure può iniziare. E' la presenza di detto personale che consente ad esempio l'iscrizione dei procedimenti a ruolo, di portare (anche se depositate telematicamente in quanto occorre l'intervento della cancelleria) le richieste delle parti al giudice, di esternalizzare i provvedimenti dei magistrati, di prestare assistenza alle udienze, soprattutto quelle penali, di trasmettere i fascicoli al giudice dell'impugnazione. Tutte attività fondamentali, che non sono sostituite e comunque sostituibili dall'informatizzazione, che peraltro impone adeguata formazione, oltre che assistenza specializzata.

Nei primi mesi del 2026 entreranno in servizio su tutto il territorio nazionale 2.600 assistenti giudiziari e 370 funzionari Unep. In Veneto attendiamo fiduciosi.

Occorre però, come dato positivo, segnalare il supporto che le Istituzioni venete (Regione, Comune, Aulss Serenissima, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) continuano a prestare ai nostri Uffici Giudiziari⁶.

2.2-L'organico – personale di magistratura

Anche per quanto riguarda l'organico dei magistrati la situazione non è stata così rosea. Infatti, malgrado l'iniezione di forze "sulla carta" nel 2020 e nel 2022, nel trascorso anno giudiziario il Distretto ha sofferto di scoperture pari in media al 22% di giudici, con punte che hanno superato il 35% (Tribunale di Venezia e di Rovigo)⁷. La totale mancata copertura della pianta organica flessibile (n. 8 posti) ha poi reso oltremodo difficile fronteggiare le emergenze determinate da assenze o impedimenti prolungati di colleghi (per maternità, malattie, aspettative, etc.) o le esigenze di coprire almeno in via temporanea posti vacanti, attese le problematiche insite nell'utilizzo di strumenti pur messi a disposizione dall'ordinamento giudiziario e dalla normativa consiliare, quali assegnazioni, supplenze, applicazioni infradistrettuali (o anche extradistrettuali), in considerazione della situazione dei singoli uffici e che porta ad attingere dall'ufficio che "sta meno peggio" rispetto agli altri.

I Giudici di Pace hanno avuto addirittura una scopertura del 51%⁸.

⁶ Sono vigenti le convenzioni:

- con la Regione Veneto e il Comune di Venezia per il distacco di personale presso le cancellerie;
- per l'erogazione da parte della Regione Veneto di borse di studio ai tirocinanti che coadiuvano i magistrati della Corte;
- con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'Azienda Sanitaria di Venezia Serenissima per l'aiuto del personale nelle nostre cancellerie.

⁷ Scoperture del personale di magistratura al 30.06.2025 (a dicembre 2025 hanno preso possesso i 16 MOT come da nota 10):

Corte sono vacanti 8 su 47 consiglieri ordinari, un presidente di sezione su 8 e il Presidente della Corte e 8 magistrati della pianta flessibile

Al Tribunale di Venezia vi sono 8 vacanze su 54 giudici e 7 vacanze su 29 GOP. Vacante è anche un posto di pres. Sez. GIP e 1 posto pres. Sez. lavoro

Al Tribunale di Verona sono 5 i posti vacanti su 42 giudici, ci sono 2 presidenti di sezione su 5; sono scoperti 6 su 25 di GOP

Al Tribunale di Padova sono 5 posti vacanti su 38 giudici; manca uno dei 4 presidenti di sezione; 7 sono i posti vacanti su 21 GOP

Al Tribunale di Venezia le vacanze sono addirittura 14 su 36 giudici; 9 su 25 GOP

Al Tribunale di Treviso vi sono 5 scoperture su 32 giudici; mancano 2 dei 4 presidenti di sezione e 6 su 17 GOP

Al Tribunale di Rovigo ci sono 6 vacanze su 16 giudici; manca un giudice lavoro e 3 GOP su 8

Al Tribunale di Belluno manca un giudice su 10. 3 su 10 sono le vacanze di GOP.

All'Ufficio di sorveglianza di Padova una vacanza

Presenti	Previsti	Ufficio
12	21	Circondario di Venezia
11	28	Circondario di Verona
10	19	Tribunale di Padova

Va peraltro dato atto dell'attenzione che il CSM ha posto in particolare negli ultimi periodi a questo territorio, che, come noto, è la tra le prime regioni italiane per imprese attive e per numero di abitanti.

Mi riferisco, per citare solo gli ultimi interventi, oltre che alla copertura di 5 posti direttivi (presidenti dei Tribunali di Rovigo, Belluno, Treviso, Venezia e della Corte) e di 6 posti di presidente di sezione⁹, al concorso del maggio 2025 per la copertura di 5 posti in Corte di Appello di Venezia, indicata come sede a copertura urgente, ma che ha visto coperti solo 2 posti; alla copertura di un posto alla Sezione lavoro della Corte che ha così permesso, dopo molto tempo, di portare l'organico al completo; alla pubblicazione il 16.7.2025 di 10 posti nei Tribunali del Distretto, con domande solo per 5 e, prima, il 19.12.2024, alla pubblicazione di 20 posti, quasi tutti coperti, salvo uno. Inoltre sono state previste la destinazione al Veneto di 16 MOT arrivati a dicembre 2025¹⁰ e di ulteriori 17 MOT che arriveranno a metà del 2026¹¹ e, in questi giorni, la previsione di mettere a concorso 5 posti di consigliere presso la Corte. Interventi, questi ultimi, che consentiranno per lo più di contenere le vacanze entro una percentuale fisiologica (mantenimento necessario per consentire un minimo di mobilità ai colleghi). Il dato che emerge è che le sedi giudiziarie venete o almeno talune non paiono più essere così attrattive come nel passato, come dimostra il fatto che oramai molte delle vacanze vengono coperte grazie alla scelta delle sedi da parte dei MOT. Ciò che potrebbe subire un rallentamento non solo a causa delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 44/2024 in materia di concorsi per l'ingresso in magistratura (anche con la previsione dei controversi test attitudinali), ma anche in quanto il prossimo referendum potrebbe, quanto meno in una prima fase, bloccare l'indizione dei concorsi di magistratura, poiché, nell'ipotesi in cui dovessero prevalere i "sì", penso che sarà necessario procedere a una loro riorganizzazione e rimodulazione. Se ciò dovesse accadere gravi sarebbero le conseguenze, tenuto conto altresì della tendenziale crescita dei pensionamenti, nonché della prevista applicazione dall'agosto 2026 della riforma che introduce il GIP in composizione collegiale per provvedere alle richieste di misura cautelare in carcere e dell'entrata in vigore del Tribunale unico per le persone e le famiglie, differita ad ottobre 2026. Riforme, queste, che si crede non possano essere "a costo zero".

Ma fin da oggi si può osservare il dato sconcertante secondo cui non tutti i MOT nominati vincitori nei vari DM hanno poi preso possesso delle funzioni e ottenuto l'assegnazione della sede, il che denota come il lavoro del magistrato non sia più considerato così "di prestigio" come in passato.

Va comunque fatto un plauso al CSM che nella seduta del 12.11.2025 ha adottato la risoluzione sull'andamento statistico della mobilità dei magistrati nell'ultimo decennio e proposte in materia (in particolare per quanto attiene l'indizione dei concorsi).

Occorre infatti evidenziare che alcuni Tribunali del Distretto hanno molto sofferto della mobilità dei magistrati. Mi riferisco al Tribunale di Vicenza e al Tribunale di Rovigo, che, causa trasferimenti, si sono trovati nel 2024 con una copertura superiore al 35%, tanto che sono state adottate dal CSM delibere di sospensione del trasferimento ai sensi dell'art. 10 bis dell'Ordinamento Giudiziario (2 per Vicenza e una per Rovigo).

Sempre in tema di personale di magistratura il Distretto attende fiducioso – concorsi permettendo - l'incremento di organico del Tribunale di Sorveglianza di Venezia e degli Uffici di Sorveglianza di Padova e Verona, previsto, a livello nazionale, dal DL 117/2025, convertito nella L. 148/2025, che ha valutato la straordinaria necessità e urgenza di aumentare – dal 1° luglio 2026 di 58 unità - la

7	14	Circondario di Vicenza
6	13	Circondario di Treviso
3	5	Tribunale di Rovigo
4	5	Tribunale di Belluno

⁹ 1 in Corte, 3 al Tribunale Venezia, 1 al Tribunale di Verona e 1 al Tribunale di Rovigo

¹⁰ Destinati ai Tribunali di Belluno 1, di Padova 3, di Rovigo 4, di Treviso 1, di Verona 2, di Vicenza 4 e di Sorveglianza 1

¹¹ Destinati ai Tribunali di Venezia 4, di Rovigo 3, di Treviso 2, di Verona 1 e di Vicenza 7

dotazione organica della magistratura ordinaria, in funzione dell'adeguamento della magistratura di sorveglianza alle attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale.

2.3- Analisi dei flussi – consuntivo

a- La Corte d'Appello

La Corte nonostante le scoperture di personale amministrativo (40,6%) e di consiglieri (ad oggi 8 su 47 consiglieri ordinari, un presidente di sezione su 8) ha ottenuto nello scorso anno giudiziario ottimi risultati.

Nel settore civile/lavoro vi è stata una diminuzione di procedimenti pendenti da 5321 (30/06/2024) a 4580 (30/06/2025 di cui 1493 lavoro previdenza).

Vi è stato anche un leggero calo complessivo di iscrizioni rispetto allo scorso anno giudiziario, che ha riguardato la sezione lavoro e la volontaria giurisdizione, mentre il contenzioso ordinario ha visto un aumento¹². In particolare sono aumentate le cause in materia di famiglia dove la conflittualità è purtroppo sempre più elevata e aspra, ma le definizioni hanno consentito di ridurre le pendenze rispetto il precedente anno giudiziario¹³.

La riforma di cui DL n. 145/2024 convertito con modificazioni nella L. n. 187/2024, che ha attribuito nuove competenze alla Corte di appello in materia di protezione internazionale, anche grazie alle modalità organizzative adottate, ha inciso in maniera limitata rispetto alle previsioni sul lavoro dei singoli magistrati del settore civile, atteso che vi sono in media due convalide alla settimana.

Nel settore penale vi è stata una diminuzione dei procedimenti da 8342 al 30/06/2024 a 7113 del 30/06/2025. Ricordo che al 31/12/2022 la pendenza era di 11.259 procedimenti¹⁴. Il dato è tanto più apprezzabile se si considera che la Corte di Appello ha dovuto trattare procedimenti assai complessi, con numero elevato di imputati e di imputazioni (c.d. processi maxi) e anche con necessità di rinnovare complesse e lunghe istruttorie, con conseguente impegno dei magistrati sottratti al lavoro ordinario.

Sono diminuite le iscrizioni complessivamente, ma sono aumentati i procedimenti di Corte di Assise¹⁵. A tale riguardo va osservato che i processi d'Assise paiono destinati all'incremento, sia in primo grado e conseguentemente in appello, per l'aumento delle fattispecie di reato di competenza della Corte d'Assise (in particolare il reato di violenza sessuale ai danni di minori di 10 anni – L. 69/2019) e soprattutto per l'esclusione del rito abbreviato per i reati che comportano l'ergastolo (L. 33/2019).

b-I Tribunali ordinari del Distretto

Presso i Tribunali del Distretto, nel settore civile¹⁶:

¹² AG 2024/2025 3635 iscrizioni di cui 2353 contenzioso ordinario, 611 sezione lavoro e 671 VG; AG 2023/2024 3684 iscrizioni di cui 2286 contenzioso ordinario, 694 sezione lavoro e 704 VG

¹³ AG 2023/2024 n. 213 sopravvenuti; 214 definiti; 150 pendenti finali
AG 2024/2025 n. 250 sopravvenuti (+ 17%); 283 definiti; 124 pendenti finali

Nella materia minorile nell'AG 2024/2025 vi è stata una riduzione delle sopravvenienze rispetto al precedente AG, con riduzione delle definizioni e delle pendenze.

AG 2023/2024 n. 114 sopravvenuti; 94 definiti; 75 pendenti finali

AG 2024/2025 n. 63 sopravvenuti (- 45%); 80 definiti; 59 pendenti finali.

¹⁴ Ricordo che al 31.12.2021 le pendenze erano pari a 12.260 ed erano 14.427 al 30/06/2019 e 13.827 al 30/06/2020

¹⁵ AG 2024/2025 3001 iscrizioni di cui 24 di Assise; AG 2023/2024 3.233 iscrizioni di cui 15 di Assise

¹⁶ Tribunale di Belluno: le sopravvenienze sono sostanzialmente pari a quelle del precedente AG (AG 2024/2025 n. 2021-AG 2023/2024 n. 2067); vi è un consistente calo di definizioni (1867-2049) che riguardano in particolare la materia lavoro e previdenza (ma la copertura del posto di lavoro è solo recente); vi è stato un leggero aumento delle pendenze (1516-1358).

Tribunale di Padova: aumentati in modo significativo sono gli iscritti (12434 rispetto 12066) e l'aumento riguarda la volontaria giurisdizione (attribuito al passaggio di tutti i procedimenti congiunti in materia di famiglia alla volontaria giurisdizione), il lavoro e previdenza e i procedimenti sommari, mentre in calo è il contenzioso ordinario; un notevole

le sopravvenienze o sono rimaste immutate rispetto al precedente anno giudiziario (Tribunale di Belluno) o sono sensibilmente aumentate, ma l'aumento ha riguardato la volontaria giurisdizione (attribuito al passaggio di tutti i procedimenti congiunti in materia di famiglia alla volontaria giurisdizione), il lavoro e previdenza e i procedimenti sommari e per Venezia anche le cause di protezione internazionale, mentre in calo è stato il contenzioso ordinario (in particolare ai Tribunali di Padova, Treviso, Rovigo). Le definizioni sono state in aumento in tutti i tribunali, salvo quello di Belluno, in particolare nella materia lavoro e previdenza, ma la copertura del posto di lavoro è solo recente. Vi è stato un decremento delle pendenze finali ai Tribunali di Padova, Rovigo, Verona; sono rimaste pressoché immutate al Tribunale di Treviso, mentre sono aumentate ai Tribunali di Belluno e Vicenza e in modo assai rilevante al Tribunale di Venezia.

Una particolare attenzione va posta a quest'ultimo Tribunale. Deve purtroppo constatarsi anche quest'anno l'enorme pendenza di procedimenti avanti alla Sezione Specializzata in materia di protezione Internazionale. Lo straordinario numero di pendenze in materia di cittadinanza ammonta a 30.728 al 30.6.2025, pari al 65,85 % dell'intero contenzioso civile del Tribunale¹⁷ e pari a circa il 44% delle pendenze nazionali in materia¹⁸, pur avendo il Tribunale distrettuale veneto un numero di risorse certamente inferiore rispetto a quello dei grandi tribunali metropolitani.

Le riforme in punto contributo unificato e di requisiti per ottenere la cittadinanza (D.L. 36/2025 conv. nella L. 74/2025, con riguardo alla quale però il Tribunale di Torino il 25.06.2025 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale) hanno consentito solo una lieve diminuzione delle sopravvenienze: le nuove iscrizioni nel 2025 fino alla data del 22.9.2025 ammontano a 10.660 e sono pari a quelle dell'intero anno 2023¹⁹.

Dato cui porre attenzione per l'intero Distretto è l'aumento medio delle procedure concorsuali (del 9% rispetto al precedente AG; solo a Verona in calo: - 3%) e delle esecuzioni mobiliari (del 3%; in calo però a Belluno, Verona e Vicenza), ma in diminuzione sono le esecuzioni immobiliari (-14%).

Nel settore penale²⁰:

aumento hanno le definizioni (13041 rispetto a 12.092) e un apprezzabile decremento le pendenze (5917 rispetto a 6.433).

Tribunale di Rovigo: registra una leggera diminuzione delle pendenze complessive (4091- 4122), che riguarda il contenzioso ordinario e il lavoro, mentre vi è un aumento dei procedimenti di VG; sono aumentate le definizioni (4458- 4427) e diminuite le pendenze (1405 – 1756).

Tribunale di Treviso: sono aumentate in modo consistente le iscrizioni (11385 rispetto 10673), in particolare nella volontaria giurisdizione e lavoro-previdenza e nei procedimenti sommari, mentre in calo è il contenzioso ordinario; un notevole aumento hanno le definizioni (11600 rispetto a 10964) e pari sono le pendenze (6373).

Tribunale di Venezia: si registra un rilevantissimo aumento delle iscrizioni (34545 rispetto 27442), che riguardato la volontaria giurisdizione e il lavoro previdenza nonché le materie della sezione protezione internazionale; in aumento anche le definizioni (17119 rispetto a 16830) ed elevatissimo l'aumento delle pendenze (46663 rispetto a 29045).

Tribunale di Verona: consistente è l'aumento delle sopravvenienze (12827 rispetto a 11837) e che ha riguardato la volontaria giurisdizione e il lavoro previdenza e i procedimenti sommari, mentre in calo è il contenzioso ordinario; un notevole aumento hanno le definizioni (13041 rispetto a 12092) e un decremento le pendenze (7007 rispetto a 7185).

Tribunale Vicenza: sono incrementate le sopravvenienze (11078 rispetto 10211), che attengono alla volontaria giurisdizione, al lavoro previdenza e ai procedimenti sommari, mentre in calo è il contenzioso ordinario; sono aumentate le definizioni (10850 rispetto a 10464) e aumentate le pendenze (6023 rispetto a 5751).

¹⁷ 30.728 procedimenti in materia di cittadinanza su 46.663 pendenze complessive del Tribunale settore civile

¹⁸ Pendenze in tutta Italia al 30.6.2025 n. 70.446, pendenze del Tribunale di Venezia n. 30.728. Le pendenze nella stessa materia dei Tribunali metropolitani come Milano, Roma e Napoli non sono neppure comparabili con quelle veneziane (rispettivamente, le pendenze al 30.6.2025 presso i tre predetti Tribunali sono pari a 2.209, 1.699, 2.311); il Tribunale di Brescia, che si colloca al secondo posto per numero di pendenze in materia di cittadinanza a livello nazionale, ha 5907 pendenze al 30.6.2025 e il Tribunale di Catanzaro, che si colloca al terzo posto, ha 3855 pendenze. I Tribunali di Torino e di Bologna hanno rispettivamente n. 2155 e n. 3365 pendenze alla data del 30.6.2025.

¹⁹ N. 10611 da gennaio 2023 a dicembre 2023, mentre nell'anno 2024 sono state ben 16.608.

²⁰ Belluno: aumento iscritti (AG 2024/2025: 2595; AG 2023/2024:2397), in particolare GIP-GUP noti, definizioni stabili (2595-2571), pendenze in leggera diminuzione (1044-1125).

vi è stato in tutti i Tribunali del Distretto un aumento delle iscrizioni, in particolare al GIP-GUP noti (con consistente incremento dei procedimenti di c.d. codice rosso, connotati da priorità), ma anche al dibattimento, salvo che al Tribunale di Treviso presso il quale si è avuta una diminuzione delle iscrizioni, in particolare al dibattimento, soprattutto monocratico. Le definizioni in generale sono state in calo (sono stabili al Tribunale di Belluno e al Tribunale di Verona ove la diminuzione ha riguardato solo il dibattimento, mentre sono aumentate al GIP-GUP). Conseguentemente sono aumentate le pendenze ai Tribunali di Padova, Rovigo, Vicenza e in modo consistente al Tribunale di Venezia. Sono diminuite al Tribunale di Belluno, Treviso, Verona.

E' evidente che la diminuzione delle definizioni è da ricondursi alle vacanze di organico e alla celebrazione di taluni processi assai lunghi ed impegnativi (es. Tribunale di Vicenza: processo c.d. PFAS), con sottrazione di risorse all'attività ordinaria.

c-Gli Uffici del Giudice di Pace

Preoccupante è invece l'aumento delle sopravvenienze dei procedimenti avanti ai Giudici di Pace (che, rammento, sono esclusi dagli obiettivi del PNRR) - settore civile²¹, soprattutto considerando le gravi scoperture sia di giudici che di personale amministrativo. La preoccupazione è ancora maggiore in considerazione dell'ampliamento della competenza del Giudice di pace - sia per valore che per materia, che comprenderà quella condominiale, la quale occupa una fetta consistente del contenzioso ordinario dei Tribunali - la cui entrata in vigore è stata differita (da ultimo D.L. 117/2025 conv. nella L. 148/2025) al 31.10.2026 proprio per sopperire alla grave carenza di personale (giudici onorari e amministrativi) e per evitare un collasso del sistema giudiziario.

Salvo che per Rovigo, circondario di Treviso e di Verona, sono invece in diminuzione le sopravvenienze nel settore penale²².

Padova: aumento iscritti sia al dibattimento, che al GIP-GUP (9953-8958), in particolare GIP-GUP noti, diminuzione definizioni (8926-9727), pendenze in aumento (5357-4629) in particolare nella sezione GIP-GUP.

Rovigo: aumento iscritti sia al dibattimento, che al GIP-GUP (5085-4627), diminuzione definizioni (3823-3568), pendenze in aumento (2302-2051).

Treviso: diminuzione iscrizioni (9598-10273), in particolare al dibattimento soprattutto monocratico (2016-2577), diminuzione definizioni (9616-10417) in particolare dibattimento monocratico e GIP-GUP, pendenze in diminuzione (8578-9415).

Venezia: aumento iscritti sia al dibattimento, che al GIP-GUP (13650-13138), diminuzione definizioni (9628-11089), soprattutto GIP-GUP, pendenze in notevole aumento (18547-15001), in particolare nella sezione GIP-GUP.

Verona: aumento iscritti (11665-10981), in particolare al dibattimento collegiale e GIP-GUP, mentre sono diminuite al dibattimento monocratico, diminuite le definizioni (11992-12059), con aumento definizioni GIP-GUP, pendenze in diminuzione (9116-10156) in particolare nella sezione GIP-GUP.

Vicenza: aumento iscritti (8795-8426), in particolare GIP-GUP (al dibattimento le iscrizioni sono diminuite), diminuzione definizioni (7656-8627), soprattutto GIP-GUP dibattimento monocratico, pendenze in aumento (6973-6146), in particolare nella sezione GIP-GUP e meno dibattimento monocratico.

²¹ I flussi sono i seguenti, rispettivamente AG 2024/2025 e 2023/2024:

Belluno 1100/1122 sopravvenuti, 736/1046 definiti, 643/180 pendenti

Padova 8279/7896 sopravvenuti, 8052/7209 definiti, 2249/1206 pendenti

Rovigo 2874/2605 sopravvenuti, 2309/2305 definiti, 1278/545 pendenti

Treviso e Conegliano 8107/7492 sopravvenuti, 7718/7076 definiti, 2150/1310 pendenti

Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave 8713/8613 sopravvenuti, 7996/7936 definiti, 10311/8986 pendenti

Verona e Legnago 9138/8747 sopravvenuti, 8016/8163 definiti, 4307/2562 pendenti

Vicenza e Bassano del Grappa 5972/5578 sopravvenuti, 5783/5518 definiti e 2526/2005 pendenti

²² Giudici di Pace settore penale i flussi sono i seguenti, rispettivamente AG 2024/2025 e 2023/2024:

Belluno 687/748 sopravvenuti, con riduzione sia dibattimento che GIP-GUP, 673/744 definiti, 179/163 pendenti

Padova 1259/1427 sopravvenuti con riduzione GIP-GUP e aumento dibattimento, 1242/1590 definiti (consistente riduzione GIP-GUP), 335/311

Rovigo 694/634 sopravvenuti, 626/506, definiti 438/371 pendenti

Circondario Treviso 688/622 sopravvenuti, 616/758 definiti, 344/258 pendenti

Circondario Venezia 733/1002 sopravvenuti, 332/813 definiti 2058/1521 pendenti

Circondario Verona 1492/1340 sopravvenuti, 1209/1071 definiti 1104/821 pendenti

d- La stabilità delle decisioni

Ad oggi va sottolineata, quale connotazione positiva, che alla elevata produttività del Distretto si è accompagnata la stabilità e, dunque, la “qualità” delle decisioni.

Nel settore penale le impugnazioni in appello di sentenze da dibattimento emesse dai Tribunali del Distretto sono in aumento dallo scorso anno giudiziario²³, ma i provvedimenti di riforma totale o parziale sono il 28%. Anche i ricorsi alla Suprema Corte sono aumentati²⁴, ma le conferme sono assolutamente prevalenti (l'87,5%).

Nel settore civile vi è invece una progressiva diminuzione delle impugnazioni in appello²⁵ e anche i ricorsi in cassazione si sono ridotti²⁶, con conferme del 75%.

Giovano, ritengo, le molteplici iniziative a livello distrettuale in materia di giustizia predittiva, di trasmissione ai giudici degli esiti dei giudizi di impugnazione, oltre che di utilizzo degli strumenti conciliativi.

e-Gli obiettivi del PNRR

Con riguardo ai flussi, come già ricordato, il 2025 ha visto il legislatore e di seguito il CSM impegnati ad intervenire per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Premesso che ritengo sia necessario sottolineare che tempi di definizione dei procedimenti e qualità dei provvedimenti non possono essere alternativi, osservo che nel Distretto veneto risulta che l'obiettivo di riduzione dell'arretrato nel settore civile al 31.12.2024 è stato raggiunto in tutti gli Uffici salvo che, ma per uno scarto ridotto, al Tribunale di Venezia (-84%) e al Tribunale di Belluno (-92% invece che -95%).

Alla data del 30.06.2025, salvo che per il Tribunale di Belluno (-81%), è già stato raggiunto l'obiettivo di smaltimento previsto per il 30.06.2026 nel settore civile (obiettivo finale).

L'obiettivo nel settore penale del *disposition time* al 30.06.2026 (-25% rispetto al 31.12.2021), alla data del 30.06.2025 è già stato raggiunto dalla Corte d'Appello e dai Tribunali di Belluno (-43%), Rovigo (-56%) e Verona (-36%), mentre il Tribunale di Padova ha ridotto il DT del 7% e il Tribunale di Treviso del 16%. Il DT penale del Tribunale di Vicenza è invece aumentato del 4% e quello del Tribunale di Venezia addirittura del 240%.

Invece l'obiettivo nel settore civile del DT al 30.06.2026 (-40% rispetto al 31.12.2021), alla data del 30.06.2025 è già stato raggiunto solo dal Tribunale di Rovigo. Gli altri Tribunali hanno avuto, sempre alla stessa data, una riduzione del DT rispetto al 2021 del 30,9% al Tribunale di Padova, del 9% al Tribunale di Verona, del 17,2% al Tribunale di Vicenza. Ma il dato non pare essere ulteriormente comprimibile, tenuto conto dei termini processuali e del fatto che la durata dei procedimenti è per lo più contenuta entro l'anno. Gli altri Tribunali hanno avuto un aumento di tale dato: Tribunale di Treviso + 1,6%, Tribunale di Belluno + 59,4% e Tribunale di Venezia + 146,3%.

Gli ultimi due uffici giudiziari dunque sono destinatari, come già detto, dell'applicazione da remoto in base al DL 117/2025 conv. nella L. 148/2025 e della delibera CSM del 3 ottobre 2025.

Per la Corte, i dati ministeriali indicano la riduzione del *disposition time* al 30 giugno 2025 del 49%, raggiunto grazie al progetto di definizione dei procedimenti interrotti realizzato con l'ausilio degli AUPP assegnati al settore civile e lavoro della Corte, pensato e delineato nel luglio del 2024 e attuato nella quasi totalità nel primo semestre del 2025. Si tratta dunque di dato non più replicabile nel semestre in corso, come già segnalato al CSM.

Preoccupano, sotto il profilo del DT e comunque in generale per le sopravvenienze e le conseguenti pendenze in Corte, gli interventi diretti a ottenere un maggiore smaltimento in primo grado nel settore civile, atteso che, anche a voler mantenere ferma la percentuale di impugnazione media

Circondario Vicenza 636/802 sopravvenuti, 942/554 definiti 287/595 pendenti

²³ Da 17,8% a 20,5%. Nel precedente AG vi era stata una diminuzione rispetto all'AG 2022/2023 che era del 21,2%

²⁴ Il 24,3% dei definiti. Erano 19,6% nel 2023/2024 e 23,3% nel 2022/2023

²⁵ Impugnazioni AG 2024/2025 14,6%, AG 2023/2024 18,5%, AG 2022/2023 26,5%

²⁶ Il 17,5% delle sentenze (in diminuzione; era il 24,1% nel 2023/2024 e il 21,7% il 2022/2023)

degli ultimi anni, l'incremento della produttività in primo grado non può non riverberarsi sul secondo grado e se ciò dovesse verificarsi nel primo semestre di quest'anno sarebbe evidentemente destinato ad annullare o ridurre gli effetti degli sforzi compiuti e in corso di compimento in Corte affinché questa faccia la sua parte per ridurre il proprio DT al 30.06.2026.

3- LA GIUSTIZIA MINORILE

Siccome mi sta molto a cuore la giustizia minorile, non solo per la particolare sensibilità che dovrebbe essere posta nei confronti dei soggetti minorenni, in quanto maggiormente fragili e vulnerabili, ma anche perché destinata a riflettersi sulla giustizia "adulta", ritengo necessario evidenziare che la giustizia minorile nel Distretto veneto è in una situazione di grave sofferenza che, se non risolta o quanto meno mitigata, rischia di incidere negativamente sui tempi di risposta giudiziaria e conseguentemente sulla tutela dei diritti dei minori.

Ed infatti il Tribunale per i minorenni di Venezia ha il più alto rapporto abitanti/giudice togato rispetto agli altri Tribunali italiani²⁷. La pianta organica dei magistrati è sottodimensionata rispetto alle esigenze del territorio, anche in considerazione della, da tempo auspicata e nel presente mese finalmente avvenuta, entrata in funzione dell'IPM di Rovigo, che prevede una capienza ordinaria di 30 posti, rispetto alla capienza ordinaria dell'IPM di Treviso di 15 posti, con inevitabile conseguente aumento delle sopravvenienze per il Tribunale per i Minorenni e il magistrato di sorveglianza.

Inoltre, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022 i magistrati sono per lo più impegnati a far fronte alle richieste di provvedimenti indifferibili, con fissazione di successiva udienza di conferma, revoca, modifica, così determinando il ritardo nell'emissione di provvedimenti temporanei, urgenti, ma non indifferibili, ciò anche in considerazione delle nuove scansioni processuali e della riduzione dei casi in cui il Tribunale è legittimato ad adottare provvedimenti *inaudita altera parte*.

Il che sollecita l'interrogativo se la condivisa attenzione del legislatore al rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio, così come attuata, sia la soluzione ottimale per il processo minorile, dal momento che è inevitabilmente diretta a determinare uno slittamento nell'avvio degli interventi di sostegno in favore delle famiglie e dei minorenni in difficoltà.

Malgrado ciò l'Ufficio, nel settore civile, ha fatto fronte alla domanda di giustizia in maniera efficace, avendo esaurito un numero di procedimenti superiore al numero dei procedimenti sopravvenuti²⁸.

Nel settore penale, innanzi al Gip e al dibattimento, si registra anche per l'anno giudiziario trascorso un maggior numero di nuove iscrizioni²⁹ e sono in corso, a carico di diversi soggetti minorenni al momento dei fatti, i processi che hanno ad oggetto l'imputazione di omicidio per due diversi fatti avvenuti in provincia di Treviso nel gennaio e nel dicembre 2024, che hanno destato grave allarme sociale. È stato notato il rilevante aumento delle richieste di rinvio a giudizio in relazione a gravi reati contro la persona, il patrimonio (rapine, estorsioni, lesioni) e/o concernenti gli stupefacenti commessi da giovani appartenenti alle cosiddette *baby gang* che agiscono, spesso, ai danni di coetanei. Si tratta di un fenomeno allarmante e diffuso pressoché sull'intero territorio del Distretto. Ancora, specchio delle difficoltà nelle relazioni familiari e della necessità di un intervento giudiziario, è il costante aumento dei procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia da parte dei figli verso i genitori e dei disagi dei minori stranieri entrati in Italia in età già grande per ricongiungimenti familiari o adozioni internazionali.

Inoltre nei procedimenti penali è in crescita il numero di imputati che presentano problematiche legate a disturbi psichici e alle dipendenze, ciò che richiede un intervento urgente e non più procrastinabile per l'apertura di comunità sanitarie per minori (una, secondo informativa del

²⁷ Il rapporto è pari a circa 606.527 abitanti per ciascuno degli 8 togati (compreso il Presidente)

²⁸ Pendenti iniziali 5290; sopravvenuti 1984; definiti 2633; pendenti finali 4641

²⁹ AG 2023/2024/AG 2024/2025:

GIP: sopravvenuti 1040/1278; definiti 429/1474; pendenti 3002/2806

GUP: sopravvenuti 582/844; definiti 866/958; pendenti 4459/4345

DIB: sopravvenuti 72/129; definiti 64/94; pendenti 108/143

Ministero, dovrebbe essere aperta entro l'anno), idoneo a coprire il fabbisogno numerico sempre crescente per i minori in esecuzione di misure cautelari e di realizzazione dei programmi di recupero, cura e reinserimento.

4- TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA E UFFICI DI SORVEGLIANZA

Permangono le criticità anche del Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza e la grave crisi carceraria. In particolare, va segnalata l'attuale non applicazione della disciplina in materia di giustizia riparativa poiché non sono ancora stati istituiti i Centri regionali di giustizia riparativa.

Anche la nuova disciplina in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni (DL 11.4.2025 n. 48 conv. nella L. 9.6.2025 n. 80) e dunque il differimento non più obbligatorio della pena è di difficile applicazione dal momento che l'ICAM presso la Casa di Reclusione di Venezia è una struttura sita all'interno del carcere e gestita dal medesimo personale ed è priva ad oggi e da tempo delle figure professionali necessarie per la cura di neonati e dei minori di anni sei.

Dato positivo è invece quello del numero delle scarcerazioni per concessione di misure alternative superiore (701) al numero dei detenuti scarcerati per fine pena (640), il che dimostra il lodevole lavoro effettuato dagli operatori degli Istituti, dall'UEPE e di servizi territoriali quali SERD e DSM e anche dalla magistratura di sorveglianza, diretto a favorire un graduale reinserimento sociale dei condannati prima del fine pena, ove vi siano i presupposti di meritevolezza e le condizioni oggettive di concessione delle misure alternative.

Questo importante risultato per le persone detenute è stato anche raggiunto a seguito dei progetti di inclusione lavorativa e sociale cofinanziati altresì dalla Cassa delle Ammende e dalla Regione Veneto, che hanno consentito di dare un contenuto rieducativo alle misure alternative concesse, comprese quelle della detenzione domiciliare.

4.1-Notizie sulla situazione carceraria del Distretto e sulla situazione delle REMS

Grave è invece ancora il sovraffollamento delle carceri venete. Al 30 giugno 2025 a fronte di una capienza regolamentare di 1938 posti erano presenti negli Istituti penitenziari veneti 2793 detenuti, di cui 438 stranieri e 156 donne, come da statistica del DAP.

Il dato delle presenze in carcere è in costante aumento rispetto quello degli anni precedenti³⁰.

Sempre elevato è il numero complessivo dei suicidi (4 presso la Casa Circondariale di Verona), anche se in lieve calo rispetto l'anno precedente e vi è un preoccupante aumento dei tentativi di suicidio e degli atti di autolesionismo (in particolare presso le carceri di Verona, Venezia SS Maggiore e Vicenza).

Il numero complessivo degli eventi critici è sintomo di un profondo malessere della popolazione detenuta, soprattutto quella più fragile e marginale, cui l'amministrazione penitenziaria non riesce a fare fronte sia per la carenza di risorse quanto ad operatori, soprattutto esperti psicologi e mediatori culturali, sia per la carenza di offerte trattamentali, risultando alta la percentuale di detenuti che non hanno la possibilità di impiegare in modo utile il tempo della detenzione, svolgendo unicamente lavori per conto dell'amministrazione o corsi solo per qualche settimana l'anno.

Con riguardo alla R.E.M.S. del Veneto sita a Nogara (Vr), si segnala che vi sono liste di attesa che non dovrebbero esserci vista la delicatezza dei procedimenti riguardanti l'assegnazione in R.E.M.S. (destinate ad accogliere le persone autrici di reati, affette da disturbi mentali).

Occorre allora fare una riflessione: la funzione della pena non è solo quella retributiva, cioè la pena come risposta al reato, e quella deterrente, ma è anche quella rieducativa e risocializzante, sancita dalla nostra Costituzione, che all'articolo 27 prevede che *"le pene devono tendere alla rieducazione del condannato"*. Bisogna offrire un'occasione di cambiamento, una possibilità di reintegrazione nella società. La pena non è solo un affare dei tribunali o delle carceri. È una questione che

³⁰ Numero 2675, 2481, 2345, 2295 e 2251, presenze rispettivamente negli anni 2024, 2023, 2022, 2021 e 2020

riguarda la politica, l'educazione, la cultura e ognuno di noi. Una società giusta non si misura solo dal numero di reati commessi, ma anche da come tratta chi ha sbagliato.

5- LA FORMAZIONE DECENTRATA

La formazione e l'aggiornamento professionale sono fondamentali per rimanere al passo con l'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale e, dunque, per fornire la più adeguata risposta di giustizia.

L'attività della Struttura Decentrata veneta della Scuola Superiore della Magistratura è stata intensa e ha dedicato particolare attenzione all'ordinamento sovranazionale (ricordiamo che nel 2025 sono stati celebrati i 75 anni dalla sottoscrizione della CEDU), alle sperimentazioni con l'IA, ad argomenti sempre più di attualità come la violenza di genere, la giusta retribuzione ex art. 36 Cost., la condizione di disabilità e rapporto di lavoro, il riconoscimento delle sentenze penali nell'Unione europea, la confisca nell'Unione europea. La Formazione territoriale ha, inoltre, gestito molti Judicial Exchanges organizzati dall'E.J.T.N. e, quindi, con l'ospitalità di tanti colleghi stranieri provenienti da vari Stati dell'Europa.

Fervida è stata anche la formazione del personale amministrativo, con l'organizzazione di svariati corsi.

6- L'INFORMATIZZAZIONE

Un riferimento va fatto all'informatizzazione.

Nell'anno giudiziario trascorso e tuttora risulta in generale segnalato l'impatto significativo sul lavoro di magistrati e cancellerie del settore penale che ha avuto la progressiva introduzione del processo penale telematico, attraverso lo sviluppo dell'applicativo "**APP**".

In assenza di un'adeguata sperimentazione e a fronte di un applicativo incompleto e con evidenti criticità³¹, l'introduzione obbligatoria del sistema determina l'aggravio delle tempistiche di lavorazione degli atti e dell'evasione dei tempi processuali e ciononostante i progressivi e continui aggiornamenti, che, comunque, richiedono a magistrati e personale un costante impegno formativo. Rispetto al Regolamento adottato in materia dal Ministero della Giustizia il 30.12.2025 (riferito a intercettazioni, misure cautelari e impugnazioni in materia di sequestro probatorio), il CSM, con la delibera del 10.12.2025, aveva auspicato un differimento temporale maggiore e, comunque, complessivo del deposito obbligatorio con modalità telematiche da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni. Si confida dunque che nelle more venga garantita una maggiore stabilità e funzionalità dell'applicativo.

In ambito informatico è invece senz'altro positiva la sottoscrizione avvenuta nella prima metà del 2025, grazie all'iniziativa dell'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione, tra Corte di Appello e Tribunali ordinari del Distretto, cui poi si è aggiunta la Procura Generale, del Protocollo riguardante l'operatività dell'applicativo **TIAP document@**³² in secondo grado, per la disciplina e l'elaborazione di modalità operative comuni nel Distretto quanto alla messa a disposizione tramite detto applicativo degli atti dei fascicoli di primo grado appellati alla Corte d'Appello di Venezia- sezione penale, in attesa dell'operatività anche per il secondo grado dell'applicativo APP.

Nel **settore civile**, a parte il Tribunale dei Minorenni e gli Uffici del GdP, è stato raggiunto al 31.12.2025 l'obiettivo di avanzamento dell'informatizzazione dei fascicoli.

In tale settore continua ad essere predominante la trattazione scritta dei procedimenti.

Credo che la trattazione in presenza, soprattutto per determinati procedimenti (ad es. famiglia, cautelari, discussione istanza di sospensione) sia più proficua, consenta un più agile contraddittorio e favorisca – nel confronto orale – una maggiore possibilità di definizione conciliativa della causa.

³¹ Si veda la relazione della STO del CSM del 28.10.2024

³² TIAP - Trattamento Informatico Atti Processuali – è un applicativo sviluppato per la gestione informatica del fascicolo nelle varie fasi del procedimento di 1° grado, attraverso la "scannerizzazione" e la classificazione dei documenti analogici

D'altro canto per chi come me ha vissuto udienze a dir poco "sovraffollate", mette molta tristezza vedere i corridoi degli Uffici giudiziari semideserti. Occorrerebbe ripopolarli.

Si conferma che **le previsioni di cui al d.m. 110/2023** (regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari), non hanno determinato apprezzabili cambiamenti nelle modalità di redazione degli atti al fine del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità codificati nell'art. 121 c.p.c.

Non può di certo essere oggi omesso almeno un accenno all'utilizzo nell'ambito giudiziario dell'**intelligenza artificiale**. L'IA è divenuta ormai un *leitmotiv* di ogni convegno, incontro di studio e non solo.

Il CSM ha adottato con la delibera dell'8.10.2025 le "Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia", in considerazione del fatto che essa comporta rischi significativi, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, la protezione dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trattate, oltre che l'affidabilità dei dati acquisiti.

Mi limito ad osservare che va evitato l'uso "pericoloso" e non verificato dell'IA, che deve essere e rimanere uno strumento, vale a dire un supporto e non un sostituto, per la donna e l'uomo di diritto, i quali rispetto ad esso devono porsi sempre con capacità critica e valutativa.

Allo stato i magistrati possono servirsi della funzionalità "*copilot*" fornita di default dal pacchetto office messo a disposizione degli utenti del "dominio giustizia". La sua utilità, anche nel Distretto, è ritenuta carente e spesso lo strumento è stato abbandonato dopo breve utilizzo. Si è suggerito di migliorarne le funzionalità di base e di consentire l'accesso alle banche dati giurisprudenziali riservate (es. Italgire) per supportare le ricerche dottrinali e giurisprudenziali. Dunque l'utilizzo avviene per lo più nelle cancellerie per attività amministrative che non comportino il trattamento di dati sensibili, come l'organizzazione di turni e/o l'analisi di flussi.

7- DOVE LAVOREREMO

I lavori per realizzare e portare a completamento la Cittadella della Giustizia a piazzale Roma sono in fibrillante avanzamento dovendo essere conclusa parte del terzo lotto entro fine marzo 2026 (in quanto finanziato con i fondi del PNRR), ma la consegna di detto lotto potrà avvenire solo a fine di quest'anno, primi mesi del 2027, unitamente all'altra parte del lotto non compreso nel PNRR. Si attende anche con fiducia l'inizio dei lavori del quarto lotto che consentirà di vedere – quale evento che potrei definire storico - tutti gli uffici giudiziari veneziani riuniti in un'unica sede, ciò che permetterà di migliorare l'accesso del cittadino alla giustizia e, insieme, la organizzazione del lavoro.

8-INIZIATIVE DELLA CORTE

Mi piace anche ricordare le molteplici iniziative che hanno visto la Corte d'Appello promotrice di cultura e non solo giudiziaria, quali:

1-molteplici progetti internazionali cofinanziati dalla Commissione UE dei quali la Corte d'appello di Venezia è partner, nel cui ambito si è anche avuto lo scambio internazionale tra magistrati della repubblica ceca e magistrati italiani con un progetto in materia di "reati sessuali, violenza domestica e violenza di genere";

2-il Progetto "specificità della motivazione della sentenza penale di primo grado"³³ ;

3-l'accordo (siglato ad agosto 2024 e rinnovato nel 2025) di cooperazione interistituzionale per la valorizzazione della biblioteca della Corte appello di Venezia tra il consiglio regionale del Veneto e la Corte. La biblioteca della Corte è stata anche l'argomento della tesi di laurea magistrale "*Il fondo antico della biblioteca della Corte di Appello di Venezia*", di una stagista presso la Corte grazie alla

³³ Progetto presentato l'11 aprile 2025

Convenzione di tirocinio curricolare tra la Corte veneta e l'Università Ca' Foscari di Venezia, stipulata nel febbraio 2024³⁴;

4-nel distretto, promossi con la GES, i Protocolli d'intesa triennali sottoscritti tra la GES, gli Uffici Scolastici Provinciali e ciascun Tribunale del distretto finalizzati a promuovere la cultura della legalità nelle scuole, grazie alla fattiva collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

CONCLUSIONI

Al termine del mio intervento merita un accenno alla riforma di cui al testo di legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" sottoposta al referendum del 22-23 marzo 2026. Senza entrare nel merito della controversissima questione, mi limito ad osservare che, credo, i punti cruciali della riforma non attengano tanto alla c.d. separazione delle carriere dei magistrati, tra giudicanti e requirenti. Infatti dallo studio sulla mobilità compiuto dal CSM emerge la riduzione progressiva dei cambi di funzione giudicante/requirente³⁵, mentre i dati oggettivi restituiscono un quadro di "autonomia" della magistratura giudicante rispetto alla magistratura requirente, essendo il numero di assoluzioni pari al 46% delle richieste di condanna fatte dal PM.

Le questioni più di peso attengono, dunque, alla previsione di due CSM, con composizione in base a sorteggio puro per i magistrati, e all'attribuzione della giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati all'Alta Corte disciplinare, dove la componente togata è estratta con sorteggio puro e che è unico giudice dell'impugnazione – in diversa composizione - delle proprie sentenze.

Questo breve accenno vuole sottolineare l'importanza di una completa informazione, non essendo certo questa la sede per indicare la risposta al quesito referendario.

Quello che invece credo sia fondamentale dire è che vanno evitati – per usare le autorevoli parole del Presidente della Repubblica – *"attacchi strumentali intentati per cercare di indebolire il ruolo e la funzione della giurisdizione e di rendere inopportuna alta la tensione tra le istituzioni. La condizione di legittimazione dell'Ordine giudiziario risiede anzitutto nella fiducia che i cittadini nutrono nei confronti della giustizia. Questa fiducia non va confusa con consenso popolare sulle sue decisioni. Nel giudizio l'accertamento dei fatti e l'affermazione del diritto devono avvenire senza subire alcuna influenza o ricercare approvazioni esterne"*³⁶.

E in questo senso la Magistratura deve fare la sua parte per fornire la più efficace risposta attraverso – sempre appropriandomi delle parole del Presidente della Repubblica - *"rigore morale e professionalità elevata"* e *"alto senso di responsabilità, dalla cui osservanza dipende, in ampia misura, la credibilità della stessa funzione giudiziaria"*³⁷, che – e qui sono parole mie - deve essere esercitata in modo indipendente, non per privilegio, ma come condizione imprescindibile della terzietà, nell'interesse di coloro che chiedono giustizia, al fine di garantire l'uguaglianza dei cittadini davanti ai tribunali.

E' dunque essenziale che vi sia il reciproco rispetto tra le Istituzioni e, nella cornice costituzionale dello Stato di diritto basato sulla separazione dei Poteri dello Stato, che si mantenga un clima di reciproca legittimazione, leale collaborazione e confronto, nella consapevolezza che la funzione della

³⁴ La biblioteca della Corte di Appello di Venezia conta circa 900 libri giuridici antichi (dal 1506 al 1830) e 31 copie manoscritte (1722-1855), principalmente statuti

³⁵ Da una media complessiva di 0,9% di passaggi – rispetto all'organico complessivo – nel triennio 2006-08, si scende a una media di 0,68% nel triennio 2009-11, per poi scendere da allora sotto lo 0,50%. L'andamento si è consolidato ancora di recente, con una media dello 0,31% di passaggi tra 2020 e 2023. Solo nel periodo 1.1.24-27.6.25 si registra un'apparente e comunque poco rilevante inversione di tendenza (0,49%), dovuta però a due fattori evidenti: il decremento delle presenze di magistrati in organico; la minore appetibilità delle funzioni requirenti dovuta soprattutto alla possibile approvazione della riforma costituzionale

³⁶ Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con i Magistrati ordinari in tirocinio nominati con i D.M. 15/04/2024 e D.M. 22/10/2024

³⁷ Come nota 38

Giustizia è quella di tutelare i diritti fondamentali e di fornire risposte per superare i conflitti in applicazione delle norme, a salvaguardia del quieto vivere sociale.

La Presidente ff della Corte
Rita Rigoni



INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Un saluto cordiale alla Rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, Consigliera Maria Luisa Mazzola e del Ministero della Giustizia, Sottosegretario Senatore Andrea Ostellari, alle Autorità civili, militari e religiose, al Patriarca Francesco, ai colleghi Dirigenti degli altri Uffici giudiziari ordinari del Distretto, ai Colleghi delle altre magistrature, ai Componenti della giustizia onoraria, ai Rappresentanti del personale amministrativo e agli Ospiti. Un particolare ringraziamento rivolgo al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Dott. Pasquale D'Ascola, che ci onora della sua presenza. Rivolgo un sentito ringraziamento ai Colleghi magistrati, ai Dirigenti amministrativi nonché al personale amministrativo ed a quello di polizia giudiziaria per lo spirito di abnegazione e di collaborazione che manifestano nello svolgimento delle loro delicate mansioni. Voglio altresì sentitamente complimentarmi con i Procuratori della Repubblica del distretto e loro tramite con i Magistrati requirenti, per la produttiva condivisione del loro lavoro con questa Procura Generale.

Si è concluso da poco l'anno 2025 nel quale sono ricorsi tre importanti anniversari: gli 80 anni della fondazione delle Nazioni Unite, i 70 anni dell'accesso dell'Italia all'ONU e i 25 anni della firma della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, denominata la Convenzione di Palermo, luogo ove è avvenuta la firma nel dicembre 2000.

Passerò all'esame delle statistiche ed alle caratteristiche della criminalità nel Distretto veneto.

La verifica dei dati statistici consente di apprezzare un aumento del fenomeno criminoso nel nostro Distretto. A fronte delle notizie di reato pari a 25.285 fascicoli iscritti nel periodo 2023-2024 si registrano, nel periodo oggetto di esame, 30.843 procedimenti.

L'andamento delle definizioni nel periodo per le singole Procure del Distretto è stato il seguente:

Procura di Treviso:

Mod. 21: 10.295 sopravvenuti e 8.970 definiti

Mod. 44: 6.902 sopravvenuti e 5.932 definiti

Mod. 21 bis GdP: 814 sopravvenuti e 705 definiti

Procura di Rovigo:

Mod. 21: 4.723 sopravvenuti e 4.956 definiti

Mod. 44: 4.434 sopravvenuti e 5.077 definiti

Mod. 21 bis GdP: 378 sopravvenuti e 453 definiti

Procura di Verona:

Mod. 21: 12.593 sopravvenuti e 11.984 definiti

Mod. 44: 8.572 sopravvenuti e 8.017 definiti

Mod. 21 bis GdP: 1.545 sopravvenuti e 1.552 definiti

Procura di Padova:

Mod.21: 10.993 sopravvenuti e 10.458 definiti

Mod.44: 11.966 sopravvenuti e 10.055 definiti

Mod.21 bis GdP: 1.423 sopravvenuti e 1.287 definiti

Procura Vicenza:

Mod.21: 9.471 sopravvenuti e 9.697 definiti

Mod.44: 5.011 sopravvenuti e 4.620 pendenti

Mod.21 bis GdP: 1.134 sopravvenuti e 290 pendenze

Procura Belluno:

Mod.21: 2.871 sopravvenuti e 2736 definiti

Mod.44: 1.761 sopravvenuti e 1.654 definiti

Mod. 21 bis GdP: 707 sopravvenuti e 733 definiti

Procura di Venezia:

Mod. 21: 11.843 sopravvenienze e 11.542 esauriti

Mod. 44: I procedimenti contro ignoti nell'ultimo anno hanno avuto una definizione superiore al sopravvenuto con una pendenza finale di 7.943 procedimenti.

Mod.21 bis GdP: l'attività di fronte al giudice di pace, con sopravvenienze di 1.305 procedimenti noti e 350 ignoti, ha consentito una puntuale attività di definizione che, nel corso dell'anno ha consentito l'esaurimento di un numero di procedimenti minore alle sopravvenienze con un resto attuale di 1.571 noti e 101 ignoti.

Il Procuratore della Repubblica di Verona segnala il numero elevato delle pendenze di mod. 21 pari a 7.305 evidenziando che tale dato è lo specchio del funzionamento complessivo dell'Ufficio: rallentato da una "pericolosa" carenza di personale che va inesorabilmente aumentando nel tempo e da una legislazione che riversa sull'evolversi delle indagini preliminari un numero sempre maggiore di adempimenti, cui però non fa da controaltare alcun correttivo in termini di personale o di strutture.

Sotto quest'ultimo profilo il Procuratore della Repubblica di Verona sottolinea come la recente possibilità di autonoma denuncia da parte del difensore attraverso il Portale, che si presenta in termini numerici decisamente significativi, ha comportato però un aumento considerevole degli adempimenti di segreteria, perché in tal modo viene "saltata" tutta quella fase identificativa delle persone coinvolte e di completezza della notizia di reato che la pg autonomamente espletava ancor prima dell'invio della notizia agli Uffici di Procura e che adesso invece occorre delegare/fare successivamente al ricevimento della stessa notizia. Ed è anche indubbio che la fase di iscrizione della notizia di reato veicolata dal difensore in quanto non incanalata secondo schemi formali rigidi, ma agevolmente intellegibili, è di molto rallentata.

Un ulteriore aggravio operativo deriva dal fatto che, recentemente, la persona offesa (ivi comprese società di distribuzione e/o supermercati) usa sempre più spesso rivolgersi al difensore anche per presentare denunce/querele contro ignoti per delitti contro il patrimonio, in tal modo determinando vuoti la non catalogazione dell'evento nel sistema SDI (e quindi la perdita della informazione da parte della FF.PP., non solo a fini statistici, ma anche in prospettiva successiva e investigativa), vuoti il rischio di duplicazione della indagine preliminare; una aperta dalla denuncia della persona offesa e l'altra aperta su informativa della pg intervenuta in loco.

A Verona si evidenzia come un adempimento numericamente esplosivo, specie nell'ultimo anno, sia l'avviso alla persona offesa previsto dall'art. 408 cpp. Dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2025 sono stati affidati all'ufficio preposto ben 4.037 avvisi da far notificare. Un numero importante come si può vedere. Nel corso del 2025 il dato è in crescendo. Anche questo adempimento, frutto da un lato

di interventi normativi che ne hanno ampliato l'obbligo e dall'altro della facoltà di autonoma denuncia da parte del difensore di cui ora si è detto (non esiste infatti denuncia proveniente dal Foro che non rechi oggi la dichiarazione di voler essere informati circa l'eventuale archiviazione) determina un problema operativo di non poco momento. Orbene, l'adempimento che presenta certamente una forte valenza di trasparenza ed è anche condivisibile nei suoi aspetti di garanzia, avrebbe dovuto essere accompagnato da una riflessione di tipo organizzativo, che però è mancata del tutto.

Il Procuratore sottolinea come le persone che vengono impiegate per questa attività vengano distolte da altri incarichi, e così si viene a rallentare nel suo insieme la complessiva fase delle indagini preliminari, non tanto per la scarsa volontà dei magistrati, quanto proprio per la carenza endemica del personale tenuto a dar corso concreto al lavoro dei Sostituti.

Anche il Procuratore di Treviso segnala che il leggero decremento delle definizioni è essenzialmente dovuto ai seguenti fattori:

- la riduzione del personale di polizia giudiziaria assegnato all'ufficio definizione affari semplici (UDAS) a causa di intervenuti pensionamenti;
- difficoltà nella gestione di APP;
- sfasamento fra richieste di fissazione di udienze predibattimentali e indicazione di tali date con conseguente ritardo nell'emissione del decreto di citazione a giudizio.

LE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELLA CRIMINALITÀ NEL DISTRETTO

Costante è la presenza del fenomeno della criminalità organizzata di cui all'art. 416 bis c.p. Le indagini svolte e le sentenze restituiscono la mappa territoriale che vede prevalentemente l'aggressione delle Province di Padova, Venezia, Verona ed in misura minore di Vicenza. La spartizione territoriale vede dominante la criminalità calabrese 'ndranghetista – cosca Grande Aracri, Gerace, Albanese - nelle province di Padova, Verona e Vicenza mentre il fenomeno camorristico interessa la parte orientale della Provincia di Venezia. Ancora presente nel centro storico di Venezia, nel settore nevralgico della navigazione turistica lagunare, il fenomeno criminoso, che si estrinseca nelle estorsioni alle imprese di trasporto, riferibile alla cd. "Mala del Tronchetto".

La Procura di Venezia, Direzione Distrettuale Antimafia, segnala in particolare il pp 4561/21 che ha consentito di accertare la presenza di una associazione mafiosa 'ndranghetista -cosca Arena Nicoscia- che, operando fittiziamente nel settore dell'edilizia, commetteva delitti di falsa fatturazione - con restituzione alla casa madre calabrese di consistenti somme di danaro - nonché delitti di estorsione ai danni di imprenditori locali che venivano intimiditi subendo l'incendio degli automezzi. Il Tribunale del riesame confermava le misure cautelari anche con riferimento a beni immobili, tra i quali una villa di lusso.

La Direzione distrettuale antimafia di Venezia, si è inoltre occupata di tre procedimenti tutti conclusi con sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Una prima pronuncia di rilievo della Corte d'Appello di Venezia (2808/2024) del 5 luglio 2024, resa nei confronti di 15 imputati, riguarda la pressoché integrale conferma della sentenza del Tribunale di Verona 838/2023 del 1/3/2023, relativa a due associazioni per delinquere, la prima di tipo mafioso-ndranghetista, la seconda creata per la commissione di delitti in materia di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90), nonché svariati delitti-fine spesso aggravati ex art. 416 bis.1 c.p., operative nel Veronese nel 2017 (indagine "Isola Scaligera").

Analogamente la sentenza 1478/2024 pronunciata il 22 novembre 2024 nei confronti di 31 imputati, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, in relazione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso-ndranghetista che nel territorio della bassa-veronese commetteva prevalentemente delitti di estorsione ed usura ai danni di imprenditori in difficoltà economica (indagine Taurus) a seguito di indagini condotte dalla Sezione Anticrimine del Ros di Padova.

Altrettanto significativa è la recente sentenza della Corte d'Appello di Venezia resa il 20/6/2025 su appello della D.D.A. della Procura di Venezia e degli imputati nei confronti di 38 imputati (1481/2024 R.G. CAP, indagine denominata "Casalesi"), con cui, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale (n. 1845/2023 del 5/6/2023), è stata riconosciuta la natura di associazione di tipo mafioso al sodalizio costituito dagli imputati, qualificato in primo grado come associazione semplice. Le indagini sono state condotte dalla Questura di Venezia e dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza. La Corte d'Appello ha definitivamente sancito la mafiosità della cd. Mala del Tronchetto, accogliendo in entrambi i procedimenti – afferenti l'uno agli imputati che avevano optato per il rito abbreviato e l'altro a quelli che avevano scelto il rito ordinario – gli appelli che erano stati proposti dalla Procura Distrettuale Antimafia contro la decisione del Gup e del Giudice dibattimentale che avevano entrambi escluso la fattispecie di cui all'art 416 bis c.p.. Sono stati complessivamente condannati 45 imputati con pene, per il delitto di associazione mafiosa consumato nel territorio di Venezia tra il 2015 e il 2021 ai danni di operatori attivi nel delicatissimo settore economico della navigazione turistica, oscillanti tra i 29 e i 15 anni a seguito delle indagini condotte dalla Sezione Anticrimine del ROS di Padova. Il procedimento celebrato per il filone dell'abbreviato ha già superato il vaglio della Corte di cassazione che ha respinto tutti i ricorsi.

Sull'altro versante appare assai preoccupante quanto emerge dalla relazione del Procuratore dei minori circa l'iscrizione di due procedimenti aventi ad oggetto la propaganda dello stato Islamico sui social con l'evidente intento di radicalizzazione e le probabili conseguenze all'adesione dei progetti terroristici.

Reati contro la persona e contro la pubblica incolumità

Quanto ai reati contro la persona, anche nella nostra regione spicca il fenomeno delle baby gang soprattutto nei reati predatori che sfociano in violente aggressioni ai danni delle persone offese.

Tra i fatti più gravi va segnalato l'omicidio commesso il 20 settembre 2024 da un cittadino della Transnistria che, nel corso di una rapina ai danni di una donna, uccideva, colpendolo al cuore con un coltello, un venticinquenne e cagionava gravi lesioni ad un uomo, entrambi intervenuti in difesa della vittima della rapina. L'imputato fuggiva ed immediatamente dopo il gravissimo fatto commetteva una ulteriore rapina ai danni di altra giovane donna venendo quindi fermato da un passante. La Corte d'Assise di Venezia condannava l'imputato all'ergastolo.

Merita segnalazione, un *cold case*: la condanna all'ergastolo di un soggetto per l'omicidio di una coppia di coniugi risalente al 25 febbraio 1991. L'investigazione svolta dalla Procura di Vicenza, suffragata dalla sentenza di condanna in primo grado, si è rivelata particolarmente complessa oltre che per la difficile identificazione del responsabile a distanza di oltre 30 anni dalla commissione del fatto. L'individuazione dell'imputato, poi risultato vicino alla cosca MUTO attiva nel territorio di Cetraro e zone limitrofe della Calabria, è stata possibile grazie alla proficua collaborazione tra le Procure di Vicenza e la DDA di Catanzaro e all'impegno profuso per le comparazioni sui reperti rinvenuti in prossimità del luogo del delitto (guanti da chirurgo) dal Servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato.

Ancora, va evidenziato il procedimento nr. 2564/23 nei confronti di tre soggetti indagati di detenzione e porto di materiale esplosivo nonché del reato di cui all'art. 6 della legge 895/67, delitti aggravati dall'aver agito per finalità di discriminazione e di odio etnico e razziale. Il processo si è concluso con la sentenza di condanna, inflitta dalla Corte d'Assise di Rovigo, alla pena di anni sei di reclusione per i citati delitti ed assolti dalla imputazione di strage o, in alternativa di tentato omicidio. I tre, infatti, avevano posto nell'androne di un palazzo abitato quasi integralmente da extracomunitari un ordigno esplosivo di 600 grammi che ha provocato all'atto della deflagrazione ingenti danni e messo in pericolo l'incolumità dei residenti. A fronte dell'assoluzione, la Procura della Repubblica ha interposto atto d'appello, fissato dalla Corte nel mese di dicembre. Per altri fatti analoghi, commessi sempre nei confronti di cittadini extracomunitari per motivi di odio etnico, è

pendente nei confronti dei medesimi indagati altro procedimento attualmente nella fase dell'udienza preliminare.

Infine, con Sentenza pronunciata in data 26 marzo 2025 la II Corte d'Assise d'Appello di Venezia, confermando la condanna a 16 anni di reclusione di un soggetto per l'omicidio della compagna, commesso in data 11.11.2008, ha scritto il sesto capitolo di una lunga vicenda processuale iniziata con la sentenza di condanna n.558 del 19.9.2019 del GIP di Udine articolatasi quindi in due sentenze (rispettivamente di assoluzione e di condanna) della Corte d'appello di Trieste e di Venezia e due successivi annullamenti da parte della Suprema Corte di Cassazione.

Reati economici

Si segnala il procedimento nr. 2966/2023 – Procura della Repubblica di Rovigo - per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, reati contestati a più indagati, indagine che allo stato ha comportato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 7 milioni di euro. Nel dettaglio l'associazione a delinquere operava mediante l'emissione da parte di società compiacenti di fatture per operazioni inesistenti a favore di una quarta società che pagava regolarmente le fatture creando così una provvista versata ad altre compagini societarie italiane ed estere che, previa trattenuta di una percentuale, restituivano il denaro ai sodali. Tutte le operazioni venivano schermate dall'emissione di fatture oggettivamente inesistenti. Le indagini sono state svolte attraverso intercettazioni, anche con l'uso del trojan, accertamenti bancari a seguito di segnalazioni di operazioni sospette nonché attraverso perquisizioni e sequestri. Numerose le imprese coinvolte e la struttura poteva contare su oltre 13 società sia per la fase dell'emissione delle fatture che del riciclaggio del denaro. Allo stato sono stati sequestrati beni preziosi, 4 appartamenti, 1 autovettura e denaro contante.

La Procura della Repubblica di Vicenza segnala che è di prossima definizione l'indagine nei confronti dei vertici (già condannati per ostacolo alla vigilanza e per plurimi episodi di aggrigotaggio) della Banca Popolare di Vicenza per il delitto di bancarotta fraudolenta seguita alla liquidazione coatta amministrativa dell'istituto di credito. Si evidenzia sul punto che tale indagine fa seguito al primo filone di investigazioni condotta della Guardia di Finanza nei confronti della dirigenza dell'intermediario che quest'anno ha visto la conclusione in grado d'appello del processo a carico di alto dirigente della Popolare di Vicenza, con la conferma della condanna già inflitta in primo grado per il reato di ostacolo alla vigilanza.

La Procura della Repubblica di Treviso ha comunicato che il primo filone del procedimento relativo a Veneto Banca è stato recentemente definito con sentenza della Corte di Cassazione n. 551/2025 in data 30/04/2025 che ha confermato la condanna dell'ex amministratore delegato, riducendo peraltro la pena a 2 anni e 6 mesi di reclusione, essendo stato confermato soltanto il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubbliche di vigilanza per i fatti commessi dal 14/05/2014 al 29/08/2014, giacché si sono nel frattempo prescritti gli altri capi d'accusa.

Un capitolo amaro per i risparmiatori riguarda il secondo filone, ovvero quello relativo alla associazione per delinquere ed alla truffa contrattuale aggravata, instaurato a seguito delle denunce di coloro che acquistarono le azioni di Veneto Banca a prezzi gonfiati (fino a 40 euro) fino a pochi anni prima della liquidazione della banca. Purtroppo, queste contestazioni penali sono finite su un binario morto in fase dibattimentale per intervenuta prescrizione di tutti i reati contestati (associazione per delinquere e truffa). Di conseguenza, l'impossibilità di ottenere una sentenza penale per truffa ha precluso ai piccoli azionisti una via diretta per i risarcimenti nel processo penale, costringendoli a ripiegare quasi interamente sul Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) ed a cercare giustizia residua, spesso solo per danni morali, nel nuovo e più complesso processo per bancarotta. Il terzo filone d'inchiesta per bancarotta fraudolenta aggravata, che vede nuove ed ulteriori richieste di rinvio a giudizio per i vertici dell'istituto (tra cui in particolare l'amministratore delegato ed il presidente) per un dissesto quantificato in oltre 300 milioni di euro, è attualmente in fase di giudizio

davanti al giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Treviso. Trattasi di procedimento per bancarotta fraudolenta per distrazione nei confronti di una dozzina di imputati.

Ancora in tema di reati economici va segnalata la definizione in primo grado da parte del Tribunale di Vicenza del processo nei confronti di un imprenditore, sottoposto alle indagini della Guardia di Finanza di Vicenza, per il reato di riciclaggio con condanna ad anni 4 e mesi 7 di reclusione e nei confronti della società, di cui era legale rappresentante, utilizzata come schermo per riciclare denaro proveniente dal narcotraffico, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 octies del D.lvo 231/2001. Il sistema utilizzato per il riciclaggio è più noto come sistema "Hawala", utilizzato per il finanziamento del terrorismo internazionale di matrice islamica. Connesso all'ingente fenomeno di riciclaggio è il ricorso alle false fatturazioni per schermare e dare parvenza di liceità alle operazioni di trasferimento all'estero delle somme provento del narcotraffico. La società è risultata inserita in una complessa rete di imprese dedite alla frode fiscale e al riciclaggio collegate al livello internazionale. La società è partecipata con quota di maggioranza da un'impresa con sede a Istanbul. Con la sentenza di condanna è stata disposta la confisca della somma di 2.083.335,00 euro di cui buona parte già in sequestro preventivo per un valore di 1.290.067,00 costituita da preziosi, lingotti d'oro e d'argento, orologi Rolex e auto di lusso.

Di assoluto rilievo, infine, il procedimento 11633/24 – procura della Repubblica di Venezia - relativo all'illecito ex art 25 D.Lgs. 231/2001 a carico di una società per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative all'acquisto di prodotti petroliferi con indicazione di elementi passivi fittizi per un importo complessivo di euro 807.528,49.

Reati contro la P.A.

La Procura di Venezia segnala di avere esercitato l'azione penale nel pp 4055/2022 denominato "palude" nei confronti dei vertici del Comune di Venezia e complessivamente di 34 soggetti. Si tratta del procedimento che vede coinvolto tra gli imputati principali sia il sindaco della città lagunare, che importante membro della giunta in cui si ipotizzano numerosi fatti corruttivi in pratiche urbanistiche, accertati dal Nucleo della Guardia di Finanza di Venezia. Alcuni imputati, tra cui l'ex l'assessore alla mobilità, hanno definito il procedimento con richiesta di applicazione della pena; l'udienza preliminare è iniziata in dicembre.

Altro procedimento di rilievo è quello rubricato al n. 4429/2024 - Procura della Repubblica di Venezia - con l'ipotesi di falso e lesioni commesso da Agenti della Polizia Penitenziaria dell'istituto di Venezia; il procedimento assume rilievo poiché strettamente collegato al fenomeno del sovraffollamento carcerario e della detenzione in strutture carcerarie inadeguate di detenuti aventi problematiche psichiatriche.

Reati concernenti gli infortuni sul lavoro

Nel distretto si registra un tendenziale aumento di infortuni sul lavoro con l'unica eccezione di Treviso nel cui circondario gli infortuni sono in diminuzione rispetto al periodo precedente.

La Procura di Rovigo sottolinea la contestuale iscrizione dell'illecito amministrativo di cui al D.lgs 231/00, non seguendo più il precedente orientamento secondo cui apparirebbe opportuno il differimento della iscrizione dell'ente in quanto, secondo parte della giurisprudenza e della dottrina, un singolo incidente non sempre è espressione di problemi del sistema all'interno della azienda e di deficit organizzativo dell'ente, occorrendo anche verificare il vantaggio o l'interesse perseguito dall'ente in caso di violazione delle regole cautelari. L'investigazione, pertanto, si svolge sotto il duplice profilo dell'accertamento della responsabilità penale del singolo autore o coautori e della responsabilità della società sull'adozione di modelli organizzativi efficaci, dell'osservanza dei medesimi e, infine, sulla esistenza del vantaggio e/o interesse della società.

La Procura di Treviso segnala che sono in corso di predisposizione protocolli investigativi per il coordinamento degli interventi delle varie forze di polizia al fine di omogeneizzare le prassi da

seguire. Gli omicidi colposi in materia di infortuni sul lavoro sono stati 5 e le lesioni aggravate pari a 80 in netta diminuzione rispetto all'anno precedente.

La Procura di Vicenza evidenzia l'aumento delle registrazioni a modello 21 per i delitti di cui agli artt. 590 c.p. commessi con violazione delle norme sugli infortuni che è aumentato da 54 a 61 rispetto al periodo precedente. Anche l'iscrizione per infortuni mortali, pari a 4 procedimenti per omicidio colposo (di cui tre con indagati noti e uno con ignoti), registra un notevole incremento riguardo all'anno passato in cui vi è stato solo un caso di omicidio colposo.

Analogamente il Procuratore di Venezia riferisce il preoccupante aumento degli omicidi colposi in materia di violazione della disciplina sulla sicurezza del lavoro che dal periodo precedente, in cui sono stati registrati 5 procedimenti, nel periodo in esame sono quasi raddoppiati essendone stati rilevati ben 9, segno di una sicura carenza delle metodiche generali che garantiscono all'interno dell'impresa la sicurezza e dell'evidente inadeguato addestramento dei singoli lavoratori.

Dati generali sull'attività prevista dall'art.6, comma 1, del d.lgs. n. 106/2006 relativamente a tutti gli aspetti ivi previsti, intendendosi applicata, con la risposta al riguardo, la previsione dell'invio a questo ufficio della "relazione almeno annuale" prevista dalla norma

Quanto alla vigilanza del Procuratore generale ex art. 6 D.Lvo 106/2006 la stessa si esplica, in generale, attraverso due fondamentali canali:

1. la costante richiesta ed acquisizione di dati e informazioni;
2. periodiche riunioni o incontri calendarizzati, con i Procuratori del Distretto, coinvolgendo l'Avvocato generale e i Sostituti Procuratori generali per verificare l'efficacia dell'azione organizzativa dei Procuratori del Distretto, l'uniformità e correttezza dell'azione penale (anche in relazione ai più recenti orientamenti e/o aggiornamenti giurisprudenziali e alle innovazioni legislative), l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, delle tempistiche e modalità nel settore cd. "Codice Rosso", quelle sulla presunzione di innocenza e regolanti i connessi rapporti con la stampa e la libera informazione, favorendo e stimolando percorsi protocollari e buone prassi tra gli uffici.

A tal proposito, i poteri-doveri sopra evidenziati si estrinsecano principalmente nei seguenti settori di attività:

- osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato – comunicazione periodica dei dati – art. 127 disp.att.c.p.p.;
- vigilanza sui fascicoli iscritti a modello 45 – comunicazione dei dati e delle pendenze accompagnata da una breve nota illustrativa;
- rapporti con la stampa e comunicazioni istituzionali sui procedimenti penali – comunicazione periodica dei dati: è prevista una puntuale e costante comunicazione al Procuratore generale delle conferenze stampa ovvero dei comunicati stampa relativi ai procedimenti penali in corso, anche al fine di verificare il rispetto della presunzione di innocenza nel doveroso temperamento con il dovere di informare e il diritto di cronaca;
- comunicazioni previste dall'art. 118-bis disp.att.cp.p.: si richiede ai Procuratori del Distretto il puntuale rispetto dell'obbligo informativo di cui alla citata norma, anche al fine di rendere effettivo e concreto il coordinamento tra gli Uffici;
- rilevazione dei dati da "Codice rosso": in applicazione della normativa di settore (Leggi 122 e 168 del 2023) e degli Orientamenti della Procura generale della Cassazione è stato distribuito da questo Ufficio un format di rilevazione statistica dei dati richiesti che tutte le Procure del Distretto avranno cura di elaborare, con conseguente trasmissione trimestrale dei dati così raccolti all'Ufficio di Procura generale che, con cadenza semestrale, il Procuratore generale invierà al Procuratore generale della cassazione.

Vigilanza sul rispetto dei termini di durata massima delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 127-bis disp.att.c.p.p.

In ordine al tema della verifica dei termini di durata delle indagini preliminari e delle eventuali inerzie degli uffici requirenti di primo grado, l'Ufficio è già soddisfattivamente impegnato, con tempistiche sollecite, attraverso una strutturata organizzazione, che trova conforto nelle aggiornate linee di indirizzo dettate in tema di avocazioni.

È un impegno che si mantiene anche in ragione delle implementate competenze in materia di monitoraggio delle attività svolte dagli uffici di primo grado nel contrasto dei reati di "Codice Rosso". Per quanto riguarda il tema dell'avocazione, sono state organizzate numerose riunioni dell'Ufficio per individuare i reati ritenuti prioritari nella fissazione delle udienze della Corte, individuandone un elenco opportunamente comunicato alla Corte d'appello. A questo fine è stato concordato un protocollo con i Procuratori del Distretto portante la data del 17 febbraio 2025.

Proprio per ulteriormente inquadrare il tema dei controlli sull'inazione del pubblico ministero di primo grado, va approfondita la questione dei criteri di priorità.

Tali criteri di priorità valgono in primo luogo per le Procure della Repubblica, ma si riflettono anche sulle determinazioni della Procura generale, in ragione della valenza di detti criteri nella fase della eventuale "inerzia" del pubblico ministero, che non rassegni le proprie determinazioni finali sull'esercizio dell'azione penale nei termini previsti dalla legge: ciò che è attestato dall'articolo 127-bis delle disposizioni di attuazione c.p.p., che detta i criteri in forza dei quali il Procuratore generale deve determinarsi ai fini dell'eventuale avocazione.

Secondo tale disposizione: "nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421 bis, comma 2, del codice, il Procuratore generale presso la Corte d'appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della Procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato".

Ciò significa che l'ambito tipico dell'avocazione deve riguardare le inerzie dei pubblici ministeri relative ai fascicoli c.d. prioritari.

Un'obbligatorietà dell'esercizio del potere di avocazione – estesa acriticamente anche a fascicoli non prioritari - consegnerebbe alla paralisi operativa le stesse Procure generali e, in ogni caso, non terrebbe in conto del potere-dovere attribuito al singolo Procuratore della Repubblica di organizzare la gestione dei fascicoli valorizzando i criteri di priorità.

Questa ricostruzione, va aggiunto, non è neppure limitativa delle facoltà di controllo surrogatorio del Procuratore generale, giacché comunque all'avocazione per inerzia di cui all'articolo 412, comma 1, c.p.p., si accompagnano altre disposizioni che prevedono, a diverse condizioni, il potere di avocazione: basti pensare, a questo previsto dall'articolo 412, comma 2, in riferimento all'articolo 409, comma 3, dello stesso codice.

I criteri di priorità valgono peraltro per le attività giudiziarie di diretta competenza.

Ciò vale in particolare per i fascicoli avvocati, rispetto ai quali, per la relativa definizione, vale il disposto dell'articolo 3 bis delle disposizioni di attuazione c.p.p., dedicato alla "priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale", laddove si afferma che: "nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio".

A tal riguardo, salve rinnovate determinazioni se e quando il Parlamento dovesse adottare i "criteri generali" previsti dall'articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 106 del 2006, si ritiene di dovere limitare l'indicazione dei criteri di priorità a quelli che l'organo di autogoverno ha ritenuto di necessaria introduzione (cfr. articolo 4, comma 3, della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura: "3. I criteri di priorità devono in ogni caso assicurare: a) precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti previsti dall'articolo 132 bis delle disposizioni di attuazione del C.p.p.; b) precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art 132 bis, comma 1, lettera a) bis delle disposizioni di attuazione del C.p.p. (i delitti previsti dagli articoli 572, da 609 bis a 609 octies e 612 bis del C.p.).

In tal modo, si realizza anche la necessaria omogeneità rispetto all'Ufficio corrispondente della Corte di appello.

L'osservanza da parte delle Procure del Distretto delle norme di procedura e del protocollo adottato il 17 febbraio 2025 non ha determinato il verificarsi di casi di avocazioni nel periodo in esame.

Aspetti problematici dell'esecuzione penale e nei rapporti tra gli uffici di Procura e la magistratura di sorveglianza

È necessario preliminarmente considerare l'indirizzo impresso dalle recenti pronunce della Cassazione che, nel settore specifico della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, attribuiscono al magistrato di sorveglianza "ogni competenza della fase esecutiva delle pene sostitutive" essendo il magistrato di sorveglianza deputato a sovrintendere a quella specifica esecuzione "in esatta applicazione di art.661 cod.proc.pen. con cui va coniugato il disposto dell'art.678 cod.proc.pen."

L'affermazione della competenza funzionale del magistrato di sorveglianza in quel peculiare segmento dell'esecuzione penale interviene a comporre la vivace dialettica intervenuta tra contrapposti indirizzi ermeneutici (entrambi supportati da seri argomenti di conferma adeguatamente valorizzati dai sostenitori) delle rilevanti innovazioni introdotte dalla cd. riforma Cartabia laddove, a confutazione della lettura che aveva rinvenuto nelle norme novellate argomenti per attribuire la competenza all'esecuzione al magistrato di sorveglianza con netta marginalizzazione del ruolo del PM in quello specifico settore dell'esecuzione penale, veniva opposta la riaffermazione della funzione istituzionale del PM quale organo generalmente competente per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna ex art.655 c.p.p.

Già prima dell'intervento nomofilattico richiamato, seguendo un approccio pragmatico teso ad emendare la discussione da rigidità interpretative talvolta inficcate da astrattezza manichea, era parso comunque opportuno evidenziare e ribadire l'inderogabile attualità del ruolo del Pubblico Ministero anche in questo specifico segmento della fase esecutiva delle pene sostitutive concorrenti, in considerazione della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, intende concentrare – ex art. 665 co. IV c.p.p. - in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia sulla base di un criterio di imputazione della competenza, di certo inderogabile e ancorato ad un dato obiettivo (cronologico) e predeterminato di individuazione del giudice competente per l'esecuzione ex art. 665 co.IV c.p.p. e, per contiguità territoriale, del Pubblico Ministero chiamato agli adempimenti esecutivi. Infatti, il riferimento operato dal novellato art. 70 L.n.689/1981 alla disciplina dettata da art. 663 c.p.p. (soltanto) per il caso di esecuzione di pene sostitutive concorrenti, se poteva conferire fondamento normativo alla tesi dell'impraticabilità di un cumulo (salve le considerazioni che saranno successivamente articolate sul tema specifico del cd. cumulo misto) tra pene detentive e pene sostitutive, non forniva alcun avallo giuridico alla conseguente deroga al criterio obiettivo e predeterminato di individuazione del giudice competente per l'esecuzione ex art. 665 co.IV c.p.p. e, per contiguità territoriale, del Pubblico Ministero competente per la fase esecutiva che, sempre investito ex art. 663 co.II c.p.p. - precipitato normativo del criterio obiettivo e predeterminato posto da art. 665 co.IV c.p.p. - palesemente doveva mantenere le sue attribuzioni anche nel caso in cui dovesse procedere con diverse modalità a seconda che l'esecuzione riguardasse pene sostitutive concorrenti o pene sostitutive e pene detentive.

Infatti, lo stesso art. 70 L.n.689/1981 conforta la riaffermazione del ruolo infungibile del Pubblico Ministero chiamato al compito essenziale di determinazione della durata complessiva delle pene detentive sostituite (art.70 co.II e III) il cui esito potrebbe inibire l'applicazione delle singole pene sostitutive (da eseguirsi distintamente) imponendo l'applicazione per intero della pena sostituita, salvo il calcolo di eventuale cd. presofferto o di possibili fungibilità.

Appariva dunque evidente già ad una prima lettura (sempre sostenuta da quest'Ufficio) che l'operazione descritta da art. 70 co. II e III L.n. 689/1981 – con ancora maggiore urgenza ove si debba calcolare eventuali presofferti e fungibilità – doveva essere demandata al Pubblico Ministero quale organo generalmente competente per l'esecuzione secondo la regola generale ex art. 655 c.p.p., individuato, per preservare la coerenza all'intera disciplina dell'esecuzione penale, secondo il principio generale posto da art. 663 co. II c.p.p. in relazione ad art. 665 c.p.p.

In ogni caso il PM mantiene un ruolo di impulso anche in questo specifico segmento dell'esecuzione penale.

Infatti ricevuto l'estratto del provvedimento esecutivo che dispone la pena sostitutiva detentiva il PM iscrive il relativo procedimento al SIEP e provvede al successivo invio della sentenza al Magistrato di Sorveglianza (competente in base al luogo di domicilio del condannato), con indicazione del presofferto (art. 661 comma 1 c.p.p.) e/o dell'eventuale presenza di ulteriori ed analoghe sanzioni sostitutive che possono comportare il superamento del limite dei quattro anni e la conseguente riattivazione della pena sostituita (art. 70 comma 3 L. 689/1981).

Il presofferto (rigorosamente inteso quale custodia cautelare o arresti domiciliari subiti in relazione al reato oggetto della condanna) risulta all'atto della iscrizione a SIEP nella posizione giuridica del condannato.

La trasmissione del titolo esecutivo ex art. 661 comma primo c.p.p. e 62 legge 689/1981 non è qualificabile come vero e proprio ordine di esecuzione, consistendo piuttosto in un atto di impulso della esecuzione delle pene sostitutive di cui trattasi.

Pertanto, nel provvedimento di trasmissione della sentenza al Magistrato di Sorveglianza non vengono indicate le detrazioni di cui all'art. 54 della legge 354/1975 (computo della pena c.d. virtuale) in quanto l'art. 656 comma 10 bis c.p.p. prevede che detto computo debba essere inserito nell' "ordine di esecuzione" e tale non può essere qualificata la trasmissione del titolo esecutivo ex art. 661 comma primo c.p.p. e 62 L.n. 689/1981.

Ulteriore riscontro a tale ricostruzione si trae anche dalla formulazione dell'art. 71 L.n. 689/1981, che, in tema di esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva, al comma 1 rinvia espressamente all'art. 660 c.p.p. che prevede l'emissione di un ordine di esecuzione con il quale il PM ingiunge al condannato il pagamento.

In materia di esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare manca qualsiasi richiamo all'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 c.p.p.

Per contro, il Pubblico Ministero, ricevuto il titolo esecutivo certamente ed effettuata l'iscrizione di un procedimento esecutivo nei registri SIEP, dovrà verificare l'eventuale presofferto cautelare, possibili fungibilità ove sollecitato dal condannato (e/o dal difensore), ex art. 657 comma 3 c.p.p. in tal modo indicando la pena residua da eseguire nella trasmissione al magistrato di sorveglianza.

In questa fase egli dovrà svolgere i compiti essenziali disciplinati da art. 70 L. n. 689/81 il cui esito potrebbe comportare per il condannato di dover espiare "per intero la pena sostituita salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro".

Essenziale, pertanto, nell'operazione di cumulo di pene sostitutive concorrenti ex art. 70 L.n. 689/1981, la verifica di eventuale presofferto che potrebbe evitare che, per effetto del cumulo che supera il limite dei quattro anni, si debba dare corso alla esecuzione delle pene sostituite.

Quindi la norma prevede che il Pubblico Ministero notifica (altresì) il provvedimento di esecuzione al difensore del condannato, nominato per la fase di esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio.

Non è prevista la notifica al condannato: anche tale omissione convince del fatto che il provvedimento di trasmissione al Magistrato di Sorveglianza non è equiparabile all'ordine di esecuzione.

Il provvedimento esecutivo contemplato da art. 62 co. I L.n. 689/1981 serve essenzialmente alla trasmissione della sentenza al Magistrato di Sorveglianza competente a disporre la conferma o la modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva stabilita dal Giudice di merito.

Certamente, a norma di art. 661 co.1 c.p.p. l'impulso all'avvio dell'esecuzione delle pene sostitutive è affidato al PM ma esso si traduce ed esaurisce nella trasmissione della sentenza al Magistrato di Sorveglianza competente il quale, a norma dell'art. 661 co. I c.p.p. e dell'art. 62 L.n. 689/1981, è gravato da competenza esclusiva a provvedere dopo l'avvio della esecuzione determinato dalla trasmissione da parte del PM del titolo esecutivo.

Ulteriore passaggio critico è quello successivo alla decisione del magistrato di sorveglianza.

Infatti, l'articolo 62 co.II L.n. 689/1981 non prevede alcuna trasmissione dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza al Pubblico Ministero che, pertanto, non avrà alcuna certezza sul contenuto dell'ordinanza e, passaggio ancora più rilevante, sulla data di inizio dell'espiazione della pena sostitutiva e quindi sulla data di fine dell'espiazione.

Pertanto, il PM, in assenza di esplicita previsione normativa, dopo l'emissione dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di cui non conosce il contenuto, non dovrà (né potrà per carenza di elementi certi di conoscenza) adottare un ulteriore provvedimento esecutivo.

La lettura dell'art. 62 co.I L.n. 689/1981 palesemente riserva al Magistrato di Sorveglianza, dopo l'avvio della esecuzione determinato dalla trasmissione della sentenza da parte del PM, l'assunzione di ogni conseguente determinazione: significativo rilevare che l'art.62 cit. non richiama l'art. 659 c.p.p. che prevede che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che dispone la misura alternativa della detenzione domiciliare venga eseguita tramite un ordine di esecuzione del PM.

Certamente il PM conserva un ruolo di impulso alla esecuzione delle pene sostitutive dismettendo però il tradizionale ruolo di organo esecutivo principale che, per contro, conserva, ex art. 71 comma 1 L.n. 689/81, per la pena pecuniaria sostitutiva.

Sulla scorta degli argomenti esposti il PM non è dunque competente alla emissione del provvedimento di decorrenza e scadenza della pena sostitutiva né ai successivi aggiornamenti in caso di concessione di riduzioni per liberazione anticipata.

La tenuta complessiva del sistema dell'esecuzione penale (con le implicazioni pratiche determinate dalla gestione del SIEP preclusa alla Magistratura di Sorveglianza) comporta necessariamente l'intervento dell'Ufficio del PM per la registrazione degli aggiornamenti connessi al riconoscimento di fungibilità o continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.

Inoltre, qualora nel corso dell'esecuzione della pena sostitutiva sopravvengano nuovi titoli che comportino la esecuzione di pene detentive ordinarie — e non sia possibile dare luogo alla c.d. sospensione della esecuzione di cui all'art. 656 comma 5 c.p.p. — il PM dovrà procedere all'esecuzione di quelle pene detentive ordinarie, con conseguente sospensione della esecuzione della pena sostitutiva ex art. 68 L.n. 689/1981.

A tal fine il PM trasmetterà l'ordine di esecuzione per la carcerazione al Magistrato di Sorveglianza che dovrà adottare i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 68 legge 689/1981: in particolare il Magistrato di Sorveglianza con ordinanza trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario, determinerà la durata residua della pena sostitutiva, la quale riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva come previsto da art. 70 comma L.n. 689/1981 ("Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive").

A prescindere, in questa sede, dalla contrapposte esegesi del termine "ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo" che taluni intendono riferire all'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza laddove la tesi contrapposta, ascrivendola al provvedimento del PM, vi trova conferma della valenza anche in questo peculiare settore della disposizione generale dell'art. 655 c.p.p. che attribuisce in via generale al P.M. il compito di eseguire i provvedimenti del giudice "salvo che sia diversamente disposto", risulta alquanto problematica per gli Uffici di Procura la gestione della procedura disciplinata da articolo 68 L. n. 689/81 laddove prevede che deve essere il Giudice o il Magistrato di sorveglianza a determinare la durata residua della pena sostitutiva, con provvedimento che dovrà essere comunicato all'organo di polizia o al direttore dell'Istituto di pena ma non al Pubblico Ministero.

Un altro caso di pretermissione del Pubblico Ministero, con disposizione assolutamente anomala nel sistema dell'esecuzione penale: il Pubblico Ministero non avrà conoscenza ufficiale della quota di pena espiata nelle forme della sanzione sostitutiva. Conferma ulteriore del ridimensionamento (rilevante senza giungere a definitiva marginalizzazione sulla scorta degli elementi sopra rappresentati) del ruolo del PM in questo specifico settore.

In ogni caso l'Ufficio del Pubblico Ministero non procede, in seguito alla trasmissione del titolo esecutivo ex artt. 661 c.p.p. e 62 legge 689/1981, alla cancellazione/archiviazione dal SIEP per le seguenti ragioni:

- 1) l'art. 67 comma I L. n. 689/1981 fa salva l'applicazione dell'art. 47 comma 3 ter ord.pen. che consente la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al condannato alle pene sostitutive decorsa la metà della pena sostitutiva, con conseguente competenza del PM ex art. 659 comma primo c.p.p.
- 2) l'art. 70 L. n. 689/1981, che comunque richiama l'art. 663 c.p.p. fondamento normativo della competenza del PM, in quanto compatibile, in materia di esecuzione di pene sostitutive concorrenti, prevede che in caso di cumulo di pene sostitutive che ecceda il limite di 4 anni debba applicarsi per intero la pena sostituita con conseguente la revoca delle pene sostitutive ed esecuzione delle pene detentive ordinarie ex art. 659 c.p.p. secondo l'ordinaria procedura.
- 3) l'art. 72 co.III L.n. 689/1981 nell'ipotesi di revoca, analogamente prevede la riattivazione dell'esecuzione della pena detentiva sostituita.

Evidentemente l'accesso esclusivo del PM al SIEP lo pone quale unico organo giudiziario legittimato all'aggiornamento dello stato di esecuzione in seguito a riconoscimento della fungibilità o della continuazione in sede esecutiva.

Esigenze di completa rappresentazione della posizione giuridica del condannato inducono a ritenere opportuna l'adozione di un provvedimento anche di cumulo c.d. misto (pur inibito da art. art.70 co.V L.n. 689/1981 un cumulo ex art. 663 c.p.p. tra titoli esecutivi relativi a pene detentive e titoli esecutivi relativi a pene sostitutive) solo al fine di cristallizzare (e rendere consultabile tramite SIEP) una rappresentazione completa della posizione giuridica del condannato, utile anche a legittimare la richiesta di sospensione della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 68 comma I c.p.p.

Si ribadisce invece la competenza del PM in tema di adozione del provvedimento di cumulo tra pene sostitutive concorrenti per le ragioni sopra esposte così come in sede di verifica di eventuale presofferto ex art. 657 comma 3 c.p.p.

Pur in un settore dell'esecuzione penale riservato alla competenza funzionale esclusiva del Magistrato di Sorveglianza, la disponibilità esclusiva del SIEP in capo agli Uffici di Procura consente solo al PM, se sollecitato dal condannato o dal difensore ex art. 657 co.III c.p.p. di provvedere in tema di fungibilità.

La lettura complessiva della disciplina specifica che riserva al Magistrato di Sorveglianza, dopo l'avvio della esecuzione determinato dalla trasmissione della sentenza da parte del PM, l'assunzione di ogni conseguente determinazione, induce coerentemente ad attribuire al Magistrato di Sorveglianza la competenza alla scarcerazione del condannato, eventualmente conseguente al riconoscimento della fungibilità.

In ragione di quanto osservato in merito all'evidenziata incompatibilità tra calcolo virtuale della pena residua e mero provvedimento di trasmissione del titolo esecutivo al Magistrato di Sorveglianza, il computo e l'applicazione della liberazione anticipata, con rideterminazione della pena residua, deve costituire adempimento di competenza del Magistrato di Sorveglianza.

Attività svolta dalla Procura della Repubblica per i minori in attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile previste dal capo II del Decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123 (Legge Caivano)

Gli istituti di diritto minorile attivati per la specificità del settore sono la messa alla prova (pur con le limitazioni del decreto Caivano), la mediazione penale, nonché il programma educativo ai sensi

dell'art. 27 bis DPR 448/88; si tratta di percorsi tutti finalizzati alla revisione critica dei reati commessi, finalizzati alla riduzione del rischio di recidiva e al reinserimento dei minori.

Sul punto, il Procuratore della Repubblica per i minori evidenzia la difficoltà a reperire la disponibilità di comunità per l'accoglienza dei minori.

Particolare attenzione è stata rivolta ai MSNA la cui vulnerabilità è viepiù accresciuta dall'assenza di punti di riferimento familiari. È stata condivisa la necessità di accelerare la nomina di un tutore per garantire i diritti fondamentali dei minori non accompagnati; le segnalazioni pervenute in Procura relative a tali soggetti hanno priorità nella trattazione per consentire ai PM il tempestivo deposito del ricorso ex art. 19 D.lvo 142/2015.

Relativamente all'applicazione del decreto 123/23 (c.d. decreto CAIVANO), il Procuratore della Repubblica segnala che nel periodo in esame sono stati emessi n. 25 ammonimenti nel distretto Veneto, spalmati in più province con le uniche eccezioni di Belluno e Rovigo.

Particolarmente apprezzata è stata la previsione di cui all'art. 27 bis DPR 448/88 afferente al percorso di rieducazione del minore laddove la pena prevista non sia superiore nel massimo a cinque anni di reclusione. Al fine di dare esecuzione al dettato normativo sono state concordate linee guida sperimentali che consentono di tenere un canale di comunicazione aperto tra USSM e Procura della Repubblica, collegamento non contemplato dalla norma, per effetto del quale contestualmente all'avviso di fine indagine la Procura informi ed investa l'USSM per l'eventuale avvio del procedimento ex art. 27 bis DPR 448/88.

Nel periodo di riferimento sono state inoltrate all'USSM da parte della Procura della Repubblica nr. 176 richieste ex art. 9 e contestuali avvii delle procedure ex art. 27 bis. Le fattispecie interessate variano dalle lesioni, alle percosse, al danneggiamento e alla detenzione e spaccio di stupefacenti.

Questioni sorte in sede di applicazione della circolare del CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura

Non si ritiene che la nuova circolare abbia un impatto significativo sull'organizzazione degli Uffici di Procura del Distretto. Si segnala, tuttavia, come il Procuratore di Padova sottolinei il rischio concreto di una eccessiva burocratizzazione del ruolo del Procuratore e di procedure per le modifiche del progetto organizzativo troppo laboriose e spesso inadeguate alla risoluzione dei problemi che si possono presentare quotidianamente nell'attività di un ufficio come la Procura. Nonostante le recenti modifiche della circolare, rimane tale valutazione: si pensi, ad esempio, alla procedura prevista per le assegnazioni in deroga al progetto organizzativo.

Ritiene infatti il Procuratore che: "la circolare sia affetta da una eccessiva "ansia" regolatoria: la disciplina prevista appare molto dettagliata con il rischio di rendere meno fluida l'attività organizzativa demandata al procuratore della Repubblica. Da una parte vi è l'esigenza, prevista dalla normativa primaria di assicurare l'uniforme applicazione della legge nonché l'obbligatorio, imparziale ed uguale esercizio dell'azione penale e dall'altra parte vi è l'esigenza di tutelare l'autonomia e l'indipendenza del singolo sostituto: la circolare non sembra offrire una soluzione equilibrata tra queste due opposte esigenze.

Appare evidente l'asimmetria nella disciplina rispettivamente del ruolo e dei poteri del procuratore da una parte e del ruolo e dei compiti dei sostituti dall'altra".

Il Procuratore di Belluno segnala la problematica che ha riguardato la gestione dei procedimenti di cui era assegnatario un Sostituto procuratore assentatosi dall'ufficio per svolgere l'incarico di componente della commissione di concorso in magistratura. "la nuova circolare ha infatti introdotto specifici limiti e condizioni per la riassegnazione o coassegnazione dei fascicoli, nonostante l'assenso del magistrato titolare. Tali provvedimenti sono infatti subordinati a ragioni di particolare urgenza che non consentano di attendere il rientro del magistrato titolare; oppure a ragioni di urgenza unitamente alla specifica rilevanza dei procedimenti ed altra non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 26 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018. L'inconveniente è stato superato in quanto

l'applicativo APP consente ora al Procuratore ed agli altri sostituti di intervenire nel procedimento in qualità di "sostituto" dell'assegnatario e di firmare digitalmente gli atti in sostituzione di quest'ultimo".

Rapporti di cooperazione e coordinamento tra Procure distrettuali e circondariali ed attività svolte al riguardo dalle Procure generali, anche nei rapporti con il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo

Nel periodo in esame si sono poste questioni di coordinamento che sono sfociate nella riunione dell'agosto 2025 cui hanno partecipato un rappresentante della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e i Procuratori di Verona e di Venezia relativo a un procedimento instaurato presso la Procura di Verona per ipotesi di riciclaggio connesso ad indagini sulla criminalità organizzata albanese operante nel Distretto veneto. La riunione si è conclusa positivamente nel senso che la Procura di Verona si è impegnata a trasmettere il fascicolo alla Procura distrettuale per la prosecuzione delle indagini.

Ricognizioni delle attività di coordinamento delle indagini previste dall'art. 118-bis disp. att. cod. proc. pen.

Nel periodo di interesse non ci sono state attività di coordinamento di indagini. Comunque si richiede ai Procuratori del Distretto il puntuale rispetto dell'obbligo informativo previste dall'art. 118-bis disp. att. cod. proc. pen. anche al fine di rendere effettivo e concreto il coordinamento tra gli Uffici.

Dati relativi all'applicazione del d.lsg. n.231 del 2001 ed eventuali iniziative di carattere organizzativo

Nel corso di riunioni distrettuali indette nelle date 4.12.2023 e 13.1.2025 dalla Procura Generale ed espressamente dedicate al tema specifico è stata ribadita la necessità di una rigorosa applicazione delle disposizioni prescrittive imposte da art. 55 D.L.vo 231/2001 in tema di annotazione dell'illecito amministrativo che ha come presupposto (e proprio perché ha come presupposto) l'avvenuta iscrizione nel registro ex art. 335 cpp di una notizia di reato relativa ad una fattispecie penale ricompresa nel sempre più ampio catalogo previsto dagli artt.24 ss D.L.vo n. 231/2001.

Gli argomenti principali valorizzati nel corso della riunione sono i seguenti:

l'annotazione deve essere eseguita "immediatamente" dopo che il Pubblico Ministero ha acquisito la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso da uno dei soggetti descritti da art. 5 D.L.vo 231/2001 che abbia agito nell'interesse o a vantaggio (anche solo parziale ex art. 5 co. II D.L.vo n.231/2001) dell'ente.

La perentorietà della previsione normativa impone di gestire l'annotazione ex art. 55 D.L.vo n. 231/2001 utilizzando gli stessi parametri previsti da art. 335 cpp per l'iscrizione a mod. 21 delle notizie di reato secondo quella mera corrispondenza ipotetica tra fattispecie concreta (determinata e non inverosimile) e fattispecie incriminatrice.

Certamente rispetto all'iscrizione della notizia di reato ex art. 335 cpp e 109 disp.att.cpp, l'annotazione ex art. 55 D.L.vo n. 231/2001 deve porsi in rapporto di consequenzialità logica e temporale in quanto utile a preservare il legame normativo che collega la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di determinati reati da parte di soggetti incardinati in vari modi nella struttura ed articolazione dell'ente stesso.

Conferma dell'essenziale legame tra l'indagine preliminare sul reato e quella sull'illecito amministrativo anche nelle proiezioni processuali si rinviene in numerose norme del decreto legislativo tra cui, a titolo esemplificativo, l'art.38 che prevede quale regola la riunione tra i due procedimenti, l'art. 56 che equipara i termini di durata delle indagini o l'art.59 che disciplina le forme di contestazione dell'illecito disciplinare richiamando gli atti di esercizio dell'azione penale.

Inoltre, la necessità di immediata iscrizione trova conferma anche nella disciplina delle misure cautelari che prevede l'instaurazione di contraddittorio tra le parti, dovendo l'organo giudicante richiesto dal PM della misura cautelare fissare innanzi a sé udienza camerale (art. 47) per la audizione delle diverse posizioni e l'esame del quadro istruttorio allo stato esistente.

Pertanto, l'iscrizione dell'illecito dipendente da reato nei registri della Procura implica che la peculiare attività valutativa del Pubblico Ministero nella fase dell'annotazione ex art. 55 D.Lvo n. 231/2001 si articoli esclusivamente sull'individuazione di un reato (tra quelli di elencazione tassativa) commesso da soggetti qualificati come individuati dall'art. 5 D.Lvo 231/2001.

Quindi gli stessi criteri che hanno già regolato l'attività del Pubblico Ministero nella valutazione della notizia di reato, nella qualificazione giuridica del fatto e nella scelta del registro in cui iscrivere la notizia di reato, ove il reato iscritto nel registro ex art. 335 cpp sia annoverato nel catalogo dei cd. reati presupposto della responsabilità dell'ente, devono governare l'annotazione ex art 55 d.Lvo n. 231/2001.

Per contro le valutazioni su vantaggio ed interesse, sulle condizioni ed allegazioni previste da art. 6 D.Lvo n. 231/2001 per escludere la responsabilità dell'ente o le valutazioni su gravità e reiterazione delle condotte, su entità del profitto conseguito sono temi che, effettuata la tempestiva annotazione ex art.55 D.Lvo n. 231/2001 attengono alla fase successiva dell'indagine ai fini dell'adozione delle determinazioni (attive o abdicative) del Pubblico Ministero e degli strumenti repressivi previsti dalla norma e della graduazione delle sanzioni.

Questi profili ulteriori devono essere, pertanto, ricondotti alla fase successiva all'annotazione ex art. 55 in cui l'attività di indagine del Pubblico Ministero per l'accertamento dell'illecito amministrativo (ex art. 56 sottoposta agli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso) sarà finalizzata alla ricerca di elementi indiziari idonei a giustificare la contestazione dell'illecito a carico dell'ente la cui responsabilità (che sia amministrativa o penale secondo il noto dibattito dottrinale) non è oggettivamente ed automaticamente connessa alla commissione di un reato cd. presupposto ma andrà ancorata all'accertamento del vantaggio e dell'interesse e dei profili soggettivi sintetizzati nella nozione di colpa di organizzazione o nel principio della cd. immedesimazione organica.

Come l'indagine preliminare, che segue all'iscrizione della notizia di reato, mira ad acquisire elementi idonei a sostenere l'esercizio dell'azione penale (definendo con rigore la condotta illecita, l'evento ed il nesso eziologico nonché la componente soggettiva del reato) e trova la sua alternativa, in caso di mancato rinvenimento di elementi a sostegno, nella richiesta di archiviazione analogamente l'indagine per l'accertamento (che segue l'annotazione ex art. 55) dovrà accertare (quanto meno nei termini utili alla contestazione dell'illecito) i profili dell'interesse e/o del vantaggio e della componente soggettiva, pure nella peculiare declinazione dell'illecito imputato ad un ente.

Inoltre, la doverosa iscrizione immediata, nella ricorrenza dei presupposti di legge già esaminati, consente invero all'ente di partecipare direttamente a tutti quegli accertamenti investigativi che possono richiedere contraddittorio, come visite mediche, ispezioni, esperimenti, oltre che interloquire col PM attraverso memorie e istanze.

La responsabilità dell'ente è autonoma ex art. 8 D.Lvo 231/2001 ma sempre indefettibilmente collegata all'oggettiva realizzazione di un reato (inserito nel cd. catalogo dei reati presupposti) da parte di soggetto qualificato ex art.5 D.Lvo n. 231/2001.

Pertanto, l'illecito si può considerare fatto proprio dell'ente perché presuppone un reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetto inserito nella compagine dell'ente con qualifica specifica che integra il rapporto di immedesimazione organica tra ente ed amministratore.

In conclusione, l'attività valutativa al momento dell'annotazione della notizia di illecito amministrativo deve rispondere ai criteri della determinatezza e non inverosimiglianza che presiedono l'iscrizione delle notizie di reato ex art. 335 cpp e art.109 disp.att.cpp.

La corretta tempestiva e sistematica annotazione ex art. 55 D.L.vo n. 231/2001 degli illeciti amministrativi costituisce infine passaggio imprescindibile per consentire al Procuratore generale il completo esercizio dei poteri di controllo previsti dall'art. 58 D.L.vo n. 231/2001 in caso in cui il Pubblico Ministero emetta decreto motivato di archiviazione.

Il decreto motivato di archiviazione ex art. 58 D.L.vo n.231/2001 va sempre trasmesso al Procuratore generale presso la Corte d'Appello per consentirgli di svolgere gli accertamenti indispensabili utili, in ipotesi, anche a determinarsi per una scelta di contestazione dell'illecito amministrativo dal suo Ufficio direttamente elevata verso l'ente senza alcuna interlocuzione con la Procura di primo grado. Di intuitiva evidenza l'impatto negativo – fino ai limiti della vanificazione del sistema di controllo - che deriverebbe da una gestione non corretta dell'attività di annotazione ex art. 55 D.L.vo n.231/2001 da parte delle Procure della Repubblica.

La sollecitazione e sensibilizzazione diretta agli Uffici di Procura ha prodotto risultati in taluni casi ottimi, in altri incoraggianti ma in altri, sempre nell'ottica di una valutazione complessiva dell'operato delle Procure del Distretto, certamente non soddisfacenti.

A tal fine meritano una prioritaria segnalazione le Procure di Rovigo, di Vicenza e di Verona la cui gestione della materia nel corso dell'anno risulta certamente positiva.

Sarebbe auspicabile che analoga presa di coscienza coinvolgesse anche altri Uffici del Distretto dalle cui relazioni emerge purtroppo un interesse invero modesto (se non in alcuni casi nullo) alla corretta applicazione della normativa in esame nelle materie dei reati ambientali e degli infortuni sul lavoro.

Reati in materia di violenza di genere, con particolare riferimento alla commissione di femminicidi, dando conto degli aspetti organizzativi degli uffici, della conclusione di protocolli con altre istituzioni, delle problematiche emerse nell'attuazione della disciplina di cui alle leggi 122 e 168 del 2023, del numero e dell'esito dei procedimenti, incluse le misure cautelari adottate

In materia di reati di c.d. "codice rosso" il trend è in linea con il medesimo periodo dell'anno precedente. Sotto il profilo organizzativo tutti gli uffici assolvono l'onere di cui all'art. 362 bis c.p. con specifica annotazione sul fascicolo da comunicare al Procuratore della Repubblica ovvero al Procuratore aggiunto. La trattazione dei procedimenti è affidata a gruppi di lavoro composti da magistrati esperti: in Procure, oltre il turno ordinario è previsto un turno di "codice rosso" assicurato dai magistrati che svolgono tutti gli adempimenti previsti dall'art. 362 bis c.p.

Di notevole interesse è il protocollo sottoscritto dalla Procura della Repubblica di Vicenza con la locale Questura in materia di adozione del provvedimento di ammonimento come modificato ed esteso dalla legge 168/2023. Il protocollo prevede per le forze dell'ordine che ravvisano uno dei reati di "codice rosso" l'immediata comunicazione alla divisione anticrimine della Questura vicentina per l'eventuale adozione del provvedimento di ammonimento. Prima dell'eventuale adozione è previsto un coordinamento con la Procura al fine di evitare che l'emissione del provvedimento sia di ostacolo ad indagini in corso.

Analogamente appare significativa l'adesione della Procura della Repubblica di Treviso al protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nel distretto di Treviso cui partecipano i sindaci dell'area di competenza dell'Azienda ULSS 2, associazioni di volontariato, forze di Polizia e Prefettura.

Nel Distretto risultano iscritti 2166 procedimenti per i delitti indicati dall'art. 362, comma 1 ter, c.p.p. Le audizioni disposte entro i tre giorni di legge sono 527 nella quasi totalità eseguite mediante delega alla polizia giudiziaria. Le richieste di misure cautelari nei trenta giorni sono 228.

Non risultano casi di riassegnazione conseguenti alla mancata audizione non motivata nei tre giorni. Appare evidente la bassa percentuale (24 %) dei casi in cui si è ritenuta necessaria l'audizione della persona offesa, prevalentemente affidata alla polizia giudiziaria.

Le richieste di misure cautelari costituiscono il 17,47% del dato complessivo. Gli uffici segnalano, tuttavia, il rispetto del previsto termine di venti giorni da parte dei giudici delle indagini preliminari.

Audizione delle persone offese

Il primo dato che emerge con certezza è che, quando si è proceduto all'audizione delle pp.oo, il termine dei tre giorni è stato rispettato, salvo specifiche eccezioni di cui si tratterà (persona offesa non rintracciata, richiesta della p.o. di differire l'atto, ecc). Tuttavia, la netta tendenza degli uffici distrettuali è quella di limitare l'audizione delle persone offese ai soli casi in cui l'attività si presenti di assoluta necessità e rilevanza. Si constata, peraltro, come scelta assolutamente prevalente quella di delegare la stessa alla polizia giudiziaria. Appare ragionevole ascrivere tale modalità alla mole di lavoro che grava sui singoli sostituti, tale da rendere spesso obiettivamente impossibile l'esecuzione in prima persona – salvo evenienze di eccezionale rilievo - dell'attività. Si segnala, tuttavia, come alcuni Uffici (Padova, Treviso e Belluno) abbiano implementato un'attività specifica di formazione del personale di polizia giudiziaria, svolta direttamente dai magistrati appartenenti ai gruppi dedicati alle fasce deboli, al fine di preparare lo stesso sulle tematiche ed i modi di approccio ai reati in questione ed ai soggetti in essi coinvolti.

In generale l'assunzione di informazioni (osservando sempre, quando decisa, il termine di tre giorni) è stata effettuata solo nei casi in cui si sia resa realmente necessaria, alla luce dei criteri adottati dagli Uffici: da un lato quello di privilegiare le reali esigenze di tutela delle persone offese evitando assunzioni immediate di informazioni di persone che si trovino a stretto contatto con il presunto autore delle violenze, che potrebbe avere indirettamente conoscenza della denuncia a suo carico; dall'altro lato quello di evitare rischi di vittimizzazione secondaria, evitando di procedere ad un'immediata assunzione, a breve distanza di tempo da quella trasmessa con la notizia di reato, dato che non avrebbe alcuna reale valenza ai fini delle indagini o ai fini di tutela e contrasterebbe con il divieto di cui al comma 1 bis dell'art. 362 c.p.p., che vieta la reiterazione delle audizioni delle pp.oo. nel caso in cui non sia assolutamente necessaria ai fini delle indagini. In ogni caso si deroga alla regola dell'assunzione della p.o. nei tre giorni anche nel caso di p.o. minorenni o con minorate capacità, dato che in tali casi si rende necessario procedere ad un'audizione in forma protetta, vagliando tempi e modalità, anche in vista di un eventuale incidente probatorio.

La Procura di Belluno riferisce che le problematiche, in relazione ad una diffusa scarsa capacità di intervista delle presunte vittime da parte della p.g., sono in via di risoluzione grazie all'intervento di formazione effettuato dalla Procura e dei locali Comandi dell'Arma.

Tutti gli uffici senza eccezioni hanno previsto che, in caso di valutazione negativa sulla necessità di sentire la persona offesa entro i tre giorni, il magistrato assegnatario debba redigere un provvedimento "interno" motivato, che viene inserito nel fascicolo delle indagini preliminari. Alcuni uffici (Belluno) hanno elaborato lo schema di un provvedimento "preformato", contenente i casi che – di norma – sconsigliano o rendono superflua l'audizione. In ogni caso è sempre consentito al magistrato di esporre più ampiamente le ragioni della propria scelta negativa. Uniformi le motivazioni dell'omissione: segnalazione di reato esaustiva; scarsa gravità del caso con assenza di rischio reiterativo; grave incertezza di elementi di colpevolezza a carico dell'indagato; rischio di vittimizzazione secondaria della persona offesa; assenza della condizione di procedibilità.

Richiesta di misure cautelari

I casi in cui non è stata assunta l'iniziativa cautelare sono stati quelli per i quali il pubblico ministero non ha ravvisato un grave quadro indiziario ovvero ritenuto che non esistessero esigenze cautelari, in particolare che non fosse attuale e concreto il rischio di reiterazione del reato, ovvero ancora i casi in cui si sono resi necessari approfondimenti investigativi più complessi. Spesso si è ritenuto di non richiedere alcuna misura nei trenta giorni sul presupposto che gli indizi raccolti non fossero, allo stato della valutazione, da considerare gravi, alla luce di emergenze indiziarie incomplete o discordanti che necessitavano approfondimenti oppure perché occorreva valutare l'esito di accertamenti investigativi in corso, per soppesare la consistenza del portato dichiarativo in atti. In molti casi la motivazione era la mancanza di condizione di procedibilità per le ipotesi delittuose a querela; in altri casi era l'attesa dell'esito dell'incidente probatorio richiesto al GIP ovvero la definizione di parte dell'indagine per cui era richiesta l'archiviazione parziale.

In altrettanti frequenti casi il magistrato titolare riteneva che le condotte non risultassero, allo stato della valutazione, in actualità pericolose o reiterabili, in quanto vi erano circostanze specifiche – esplicitate nel provvedimento – in tal senso.

In ogni caso è costante il monitoraggio dei fascicoli pendenti al fine di assumere iniziative cautelari a seguito degli esiti delle indagini e delle sopravvenienze.

I tempi di risposta del GIP sono stati senza dubbio celeri e, a parte pochissime eccezioni, i provvedimenti sono stati oltre che tempestivi, conformi alle richieste del Pubblico Ministero che, nella maggior parte dei casi, ha sollecitato l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento con applicazione del c.d. braccialetto elettronico e con il divieto di comunicazione con ogni mezzo con la persona offesa.

In queste occasioni la richiesta è stata rafforzata sollecitando al contempo, anche il divieto di dimora o l'obbligo di presentazione alla p.g.

Procedimenti iscritti per i delitti di cui all'art. 362, comma 1 ter c.p.p. n. 2166

Audizioni persone offese per i delitti indicati dall'art. 362, comma 1-ter c.p.p

Audizioni disposte nei 3 giorni	527	24%
Emissione Decreto di non audizione	1272	
Audizione disposte dopo il termine dei 3 giorni	0	

Procedimenti iscritti per i delitti di cui all'art. 362 bis c.p.p. N. 2321

➤ Richieste Misure Cautelari

Formulata richiesta misura cautelare nei 30 giorni	228	9,28%
Formulata richiesta misura cautelare dopo 30 giorni	174	
Non formulata richiesta misure cautelare	1919	82,67%
mancato rispetto dei termini da parte del GIP	0	
Rigetti richieste misure cautelari	2	

➤ Tipi Di Misure Concesse Dal Gip

Custodia cautelare in carcere	34
Arresti domiciliari	14
Obbligo/divieto dimora e obbligo presentazione alla p.g.	3
Divieto avvicinamento alla p.o.	191
Allontanamento casa familiare	22
Allontanamento casa familiare e divieto di avvicinamento	3
Allontanamento casa familiare con divieto di avvicinamento alla p.o.	3
Misure di sicurezza	3

Non si riscontra, viceversa, analoga uniformità di prassi operative di documentazione della decisione del pubblico ministero di non richiedere l'applicazione di misure cautelari entro il termine di cui all'art. 362-bis cod. proc.pen. Alcuni capi degli uffici (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso) hanno disposto come il sostituto assegnatario debba espressamente motivare la scelta negativa. Il provvedimento "interno" viene in alcuni casi direttamente inserito nel fascicolo delle indagini (Rovigo), in altri sottoposto al visto del Procuratore (Treviso) e conservato in apposito registro creato ad hoc (Belluno). Negli altri casi la scelta del magistrato assegnatario non è oggetto di specifica regolamentazione, rilevandosi come la norma cit. non preveda l'emissione di un provvedimento motivato ma, più semplicemente, la prosecuzione delle indagini (Verona, Vicenza). Viene, ancora, osservato (Venezia Minorenni) come l'esplicitazione dei – seppur contingenti – motivi che sconsigliano la richiesta cautelare potrebbe, se portata a conoscenza delle parti private, danneggiare la genuinità delle indagini (ad es., per rischi di strumentalizzazione). Va, peraltro, ritenuto come tali rischi potrebbero essere evitati disponendo la conservazione del provvedimento al di fuori del fascicolo. Alcuni uffici (Vicenza), infine, hanno comunicato che provvederanno a formalizzare la scelta omissiva del magistrato mediante sintetica annotazione, avente data certa, sul fascicolo delle indagini, ferma restando la facoltà del sostituto di maggiormente diffondersi sulla valutazione negativa. La Procura di Belluno evidenzia come l'attività dell'Ufficio sconti talvolta delle difficoltà a coprire l'intero territorio del circondario con ausiliari esperti reperibili tra i servizi socio-sanitari per l'escussione delle PP.OO e che non sempre l'alternativa privata è disponibile. Sono state inoltre riscontrate problematiche con gli operatori che gestiscono le richieste dei braccialetti elettronici, con tempi di fornitura sempre più dilatati e con un servizio di manutenzione non adeguato.

In generale il rispetto dei termini dei tre giorni o dei trenta giorni da parte degli Uffici è assicurato. Un leggero ritardo si registra:

- se l'esigenza dell'audizione si pone a cavallo di un fine settimana;
- se la pg attesta la difficoltà di reperire l'esperto psicologo da nominare ausiliario di pg;
- se vi sono problemi di ordine tecnico con gli apparati di video registrazione.

Si tratta, comunque, sempre di ritardo contenuto.

Casi di competenza della Procura presso il Tribunale per i Minorenni

Mancata audizione della p.o. nei tre giorni

Laddove siano da assumere informazioni dalla persona offesa minore degli anni diciotto emerge la necessità di procedere con le modalità protette di cui all'art. 351 co. 1 ter c.p.p., con inevitabile superamento del termine di tre giorni.

Come da prassi ormai sedimentata e conformemente a quanto indicato nel progetto organizzativo della Procura per i Minorenni, il PM delega la sezione di pg in sede perché proceda direttamente all'audizione, con l'ausilio di personale delle equipe provinciali (facenti capo alle ULSS), che assicurano la presenza di psicologhe particolarmente formate e competenti e stanze attrezzate per l'ascolto protetto; i tempi, per quanto tempestivi, non riescono ad essere contenuti nei tre giorni ma assicurano le esigenze di tutela del soggetto minore, particolarmente vulnerabile.

Nei casi più delicati, previa sollecitazione, può richiedersi assoluta precedenza (anche ottenendo il rispetto del termine di tre giorni); è di tutta evidenza che tale opportunità deve essere attivata a fronte di marcatissime esigenze di indagine/tutela della p.o., per non mettere a rischio la tenuta dell'intero "sistema".

La pg in sede assicura adeguata specializzazione; la facoltà di subdelega viene espressamente conferita dal PM titolare solo a fronte di pregnanti e particolari esigenze rappresentate dalla pg delle sezioni.

In casi particolari può essere nominato un esperto privato per l'ausilio ai sensi dell'art. 351 co. 1 ter c.p.p., anche al fine di velocizzare l'adempimento in esame.

In genere il PM richiede tempestivamente alla pg (pacificamente delegabile per l'incombente) l'audizione protetta, conferendo la delega entro il termine di tre giorni dall'iscrizione (modalità che, valutate le peculiarità minorili, si ritiene possa far considerare rispettato il termine previsto ex lege). Laddove il PM ritenga invece di non procedere all'audizione o di non delegare l'audizione del minore p.o. emette provvedimento motivato di non audizione, depositando nei tre giorni dall'iscrizione agli atti del fascicolo.

L'audizione della p.o. maggiorenne, come indicato nei prospetti, viene effettuata nei tre giorni di rito.

Mancata richiesta di misura cautelare nei trenta giorni

La scelta negativa può essere dettata da assolute peculiarità del diritto minorile quali, ad esempio, non imputabilità dell'indagato per età (inferiore agli anni 14) o immaturità; non tutti i reati di cui all'art. 362 bis c.p.p. consentono la misura cautelare per il minorenne. Inoltre, i fatti denunciati spesso sono molto risalenti nel tempo (con innegabile difficoltà nella raccolta degli elementi di prova e non attualità delle esigenze cautelari).

Può prospettarsi il caso che l'indagato minorenne, a seguito di indagine sociale, venga collocato in comunità (struttura protetta) con provvedimento civile emesso, ad esempio, ex art. 25 Legge minorile R.D. 1404/1934 (da ultimo modificato da L. 70/24). Tale evenienza supera la necessità/opportunità di richiedere misura cautelare ed è maggiormente rispettosa delle esigenze del minore.

Spesso gli elementi inizialmente raccolti non sono sufficienti a motivare la richiesta cautelare; difficilmente le ulteriori investigazioni, pur tempestivamente delegate, possono essere evase in un lasso di tempo che consenta il rispetto dei trenta giorni. Tra l'altro, si evidenzia la complessità richiesta dal vaglio dell'attendibilità stessa del minore (specie laddove denunciante/querelante), che necessita spesso di essere valutata in sede di incidente probatorio mediante perizia, volta ad accertare la stessa capacità clinica a testimoniare del minore.

Allo stato, il problema che meriterebbe approfondimento è quello della cd. ritrattazione.

Il Procuratore di Verona evidenzia come, assai frequentemente, le persone offese, specie mogli o compagne, al momento in cui, qualche anno dopo i fatti, vengono sentite nel pubblico dibattimento, operino un decisivo ridimensionamento nella narrazione dei fatti, anche a costo di incorrere (consapevolmente) nel delitto di falsa testimonianza. E ciò accade anche con l'imputato ancora sottoposto a misura cautelare.

Tali ritrattazioni spesso obbligano il Giudice a pronunzie assolutorie, assolutamente non prevedibili al momento in cui viene esercitata la azione penale e che non sempre sono il frutto di pressione esercitata sulla vittima da parte dell'imputato ed a volte, e non sempre paradossalmente, si risolvono nella apertura di un secondo procedimento per calunnia.

Questo delicato tema, che ha anche visto negli ultimi anni l'intervento della giurisprudenza di legittimità, deve indurre gli organi inquirenti a non lasciare alla vittima la piena ed unica responsabilità probatoria del procedimento.

Tutti gli uffici segnalano l'estrema difficoltà di reperire i dati da trasmettere trimestralmente al Procuratore generale. Si è già detto dell'assenza di un applicativo informatico dedicato: a ciò va aggiunta la cronica incompletezza distrettuale dell'organico del personale amministrativo.

Di fatto i dati trasmessi dalle Procure circondariali sono il frutto dell'impegno in prima persona dei singoli magistrati in uno a quello degli addetti alla loro assistenza (quando previsti). Trattasi di un surplus di attività che mal si concilia – o non si concilia affatto – con la mole di affari in trattazione, primariamente riguardanti le attività d'indagine e quelle di udienza. Un focus particolare va, poi, aperto sulla Procura dei Minorenni, che risulta tuttora sprovvista dei sistemi informatici in dotazione agli altri uffici di Procura.

Da parte di alcuni Procuratori si osserva che gli adempimenti, monitorati con file Excel, imposto dalla normativa, spinge i magistrati ad una sorta di meccanicismo simile ad una catena di montaggio, che se per un certo verso forse può aiutare allo smaltimento veloce degli incombenti, per altro verso porta alla c.d. "burocratizzazione del fascicolo" perdendo di vista e tralasciando altre modalità più consone di gestione per l'ansia dei magistrati di sentirsi a posto con lo schema e con i tempi richiesti.

Reati in materia ambientale e corrispondenti illeciti "231"

Il 26 giugno scorso è stato definito dalla Corte di assise di Vicenza il procedimento n. 1943/2016 r.g. mod. 21 relativo alle immissioni inquinanti di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS — PFOA) effettuate, in ipotesi d'accusa da MITENI s.p.a., nelle falde e nelle acque superficiali di una vasta zona collocata prevalentemente in provincia di Vicenza. Nel procedimento - che ha impegnato due sostituti Procuratori per oltre 130 udienze - erano imputati i componenti del Consiglio di amministrazione, dirigenti e procuratori della società (complessivamente quindici persone) per i reati di concorso in avvelenamento di acque o di sostanze alimentari e di disastro doloso C.d. ambientale (artt. 439 e 434 c.p.). Al procedimento n. 1943/2016 r.g. mod. 21 era stato riunito - con ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del 22 marzo 2021 - il procedimento n. 5019/2018 r.g. mod. 21 iscritto nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione, di dirigenti/procuratori di MITENI s.p.a. (coincidenti solo in parte con gli imputati del procedimento n. 1943/2016 r.g. mod. 21) per i reati di concorso in attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 2 d. leg.vo n. 152/2006), inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e bancarotta fraudolenta (art. 223, comma 2 legge fall.re) in seguito all' accertamento di ulteriori e diverse immissioni inquinanti localizzate nella falda circostante la sede di MITENI s.p.a. (sostanze FRD ovvero HFPO-DA derivanti dal trattamento di rifiuti pericolosi) ed alla declaratoria di fallimento della società (sentenza del Tribunale di Vicenza 9 novembre 2018).

Undici imputati sono stati condannati a pene oscillanti tra 17 anni e sei mesi di reclusione e 2 anni e sei mesi di reclusione e 15.000.00 di multa. La società in fallimento è stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo di cui all' art. 25 undecies d. leg.vo n. 231/2001 con applicazione della sanzione pecuniaria di 125.000 euro. Nei confronti di quattro imputati è stata disposta la confisca della somma di euro 109.375,00 ciascuno a titolo di profitto del reato (confisca diretta e/o per equivalente). La confisca per un ammontare di euro 437.500,00 è stata disposta anche nei confronti della società in fallimento. Gli imputati sono stati altresì condannati al pagamento, in favore delle numerose parti civili costituite, di somme ingenti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale, anche in solido con i responsabili civili Mitsubishi Corporation Inc. e International Chemical Investors s.e. — ICI.

La Procura di Vicenza - a latere del procedimento penale - ha seguito con attenzione lo svolgimento dei lavori di decommissioning dell' impianto industriale di MITENI s.p.a., prodromici al piano di caratterizzazione del sito ed alle operazioni di bonifica, e ha attivamente partecipato agli incontri convocati dalla locale Prefettura - da ultimo il 9 aprile scorso - con la partecipazione degli enti territoriali, delle agenzie di vigilanza e controllo e delle società nei confronti delle quali la Provincia di Vicenza ha emesso provvedimenti di individuazione quali responsabili della contaminazione. L' obiettivo è quello di coinvolgere le società che nel corso degli anni si sono succedute nella gestione dell' impianto di Trissino - Manifattura Lane Marzotto & Figli s.p.a., Mitsubishi Corporation, Gruppo ICI, ENI Rewind s.p.a. - nella individuazione concordata di criteri per la ripartizione degli ingenti costi delle operazioni di bonifica dell' area interessata, all' interno della quale si procede attualmente ad attività di "messa in sicurezza operativa " (predisposizione di sistemi di barriera idraulico e fisico) da parte di International Chemical Investors Italia 3 Holding S.r.l., società del gruppo ICI. L'Ufficio segue con attenzione le varie segnalazioni provenienti dal Dipartimento di Vicenza dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV, ma anche da associazioni rappresentative di interesse diffusi, di presenza nelle acque e nel sottosuolo di sostanze perfluoroalchiliche. Costituisce oggetto di attuale approfondimento investigativo, sulla

base di accertamenti ambientali svolti da ARPAV sul torrente Poscola, a monte del sito ex MITENI, l'individuazione di una concentrazione di PFBA allo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali dell'area di cantiere per la realizzazione della galleria di Malo della Strada Pedemontana Veneta — SPV, in territorio di Castelvetro, riconducibile ai lavori di costruzione. Più in generale la Procura è fortemente impegnata nell'ambito dei reati ambientali poiché il territorio provinciale è caratterizzato dallo sviluppo di un ampio e variegato tessuto industriale manifatturiero, così che i "rischi" per l'ecosistema derivano anzitutto dall'immissione abusiva o comunque non controllata nell'ambiente di polveri, gas, radiazioni, scarti e detriti di lavorazioni. Il dato relativo alle iscrizioni per i reati in materia di inquinamento e rifiuti di cui al d. leg.vo n. 152/2006 resta pertanto elevato, anche se in decremento rispetto alla precedente rilevazione (complessivamente n. 122 iscrizioni contro persone note, a fronte di n. 182 del precedente periodo). Sono frequenti le segnalazioni da parte di ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e degli enti gestori degli impianti di depurazione - società di diritto pubblico partecipate dai Comuni interessati - di superamento da parte delle imprese dei parametri tabellari di scarico delle acque reflue industriali imposti dalla normativa regionale per le sostanze inquinanti (solfati, PH, COD filtrato, aldeidi, azoto nitroso, etc.) che costituiscono "emissioni" ai sensi dell'art. 5 d. leg.vo n. 152/2006, con conseguente adozione di provvedimenti amministrativi - diffida, sospensione dello scarico - e denuncia per il reato contravvenzionale di cui all'art. 137 d. leg.vo n. 152/2006. Si tratta di denunce di reato frequenti per le quali la Procura di Vicenza utilizza un sistema di assegnazione "per precedente" che consente al magistrato la conoscenza delle violazioni protratte in un ampio arco temporale. Nel periodo di riferimento le iscrizioni per illecito amministrativo connesso a reati ambientali, ai sensi dell'art. 25 undecies d. leg.vo n. 231/2001, sono in numero di undici.

Analoga attenzione e sensibilità all'applicazione del D.l.vo n. 231/2001 la Procura di Rovigo ha espresso nel settore dei reati ambientali dove i protocolli investigativi prevedono metodi di indagine, tradizionali e/o innovativi, calibrati a seconda della fattispecie ipotizzata, in relazione al tipo di sorgente inquinante, alla matrice ambientale colpita, alle caratteristiche e al tipo di trasporto dei componenti chimici dell'inquinante, e contemplano la necessità di individuare e valutare la responsabilità dell'ente ex D.l.vo n. 231/2001, anche in ragione dell'esistenza di un profitto criminale in rapporto al danno causato. Nel periodo di riferimento le iscrizioni per illecito amministrativo connesso a reati ambientali, ai sensi dell'art. 25 undecies D. leg.vo n. 231/2001 sono 14.

La Procura di Venezia Direzione Distrettuale Antimafia segnala due procedimenti per delitti in materia ambientale per traffico illecito di rifiuti, attualmente al vaglio in fase dibattimentale rispettivamente presso il Tribunale di Rovigo e presso il Tribunale di Verona. La Procura di Venezia non ha segnalato alcuna applicazione del D.l.vo 231/2001 nella materia dei reati ambientali.

La Procura di Treviso nulla segnala in riferimento all'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 nella materia dei reati ambientali che pure viene trattata da un gruppo di lavoro specializzato composto da 5 magistrati. Non sono stati stipulati protocolli con altri enti od organi di polizia. A fronte di un numero complessivo di notizie iscritte per reati ambientali di 85 (5 a carico di ignoti) per i vari tipi di inquinamento e per gli illeciti nello smaltimento dei rifiuti e di 54 per gli illeciti edilizi, mai è seguita l'iscrizione di illecito amministrativo.

Presso la Procura di Padova non risulta mai applicato il D.l.vo 231/2001 nella materia dei reati ambientali.

La Procura di Verona ha rassegnato dati certamente indicativi di una maggiore attenzione verso l'importante strumento normativo con una crescita complessiva molto significativa accompagnata da corretta considerazione del catalogo intero dei reati presupposti: nel periodo vi sono state 52 iscrizioni per il dlgs 231/2001 (numero decisamente superiore a quello dello scorso anno, quando esse furono solo 21), di cui 22 per infortuni sul lavoro, 19 per reati tributari, 4 per reati ambientali, 3 per reati contro l'economia pubblica, 3 per reati contro il patrimonio, 1 per reati in materia urbanistica. Come segnalato dal Procuratore di Verona, l'aumento delle iscrizioni è frutto di una

rinnovata presa di coscienza nella materia conseguente a precise e collettivamente condivise valutazioni elaborate nel corso di alcune riunioni collettive fra sostituti.

Reati concernenti gli infortuni sul lavoro e corrispondenti illeciti "231"

Presso la Procura di Rovigo, nel periodo di riferimento le iscrizioni per illecito amministrativo connesso ad infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 25 septies D.leg.vo n. 231/2001 sono 48.

In sede di adozione di protocolli operativi e buone prassi, la Procura di Rovigo ha diramato disposizioni per la iscrizione dell'ente per i reati di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. se commessi in danno di lavoratori vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali come conseguenza di violazione delle norme a tutela della loro salute (art. 25 septies), adeguandosi pienamente all'orientamento organizzativo emerso a livello di distretto nel corso delle riunioni citate. Come protocollo operativo il PM delega accertamenti alla polizia giudiziaria nel caso il quadro indicato nella prima informativa non sia chiaro o completo, anche al fine di appurare se sussistano presupposti per richieste cautelari a carico dell'ente nei casi di gravità del fatto e del quadro indiziario, nonché del pericolo del ripetersi di fatti analoghi a quelli per cui si procede. Presso la Procura di Vicenza, nel periodo di riferimento, le iscrizioni per l'illecito amministrativo connesso ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 25 septies d. leg.vo n. 231/2001, sono state in numero di 30, rispetto a 15 iscrizioni del periodo precedente.

Reati concernenti l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p.

Di rilievo per l'incidenza sul tessuto economico e sociale della nostra regione, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia pronunciata in data 24.6.2025 nel procedimento a carico di 13 imputati che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado avente ad oggetto un gravissimo fenomeno di cd. "caporalato grigio", nel quale le condotte delittuose, consistite nella negazione dei diritti fondamentali dei lavoratori (riposi, ferie, permessi, malattia, retribuzione straordinario...), quasi tutti extracomunitari con necessità di rinnovare il permesso di soggiorno o di ricongiungersi ai familiari, sono state mascherati tramite il ricorso a strumenti contrattuali leciti. Le parti offese hanno altresì attestato di essere stati indotti con minacce di violenze fisiche ad accettare "accordi conciliativi" consistiti, in caso di rimostranze, nelle dimissioni volontarie degli stessi lavoratori.

Nel circondario di Verona si registra una diminuzione nel numero delle iscrizioni dei reati di cui all'art. 603 bis c.p. (13 procedimenti con indagati noti rispetto ai 22 dello scorso periodo), dovuto ai maggiori controlli da parte della Guardia di Finanza e dell'Ispettorato del lavoro, specie nel settore dell'agricoltura.

In materia, appare rilevante l'iniziativa assunta dalla Procura della Repubblica di Treviso di avviare un tavolo con l'Ispettorato del Lavoro al fine di disciplinare i rapporti tra sospensione amministrativa ex art. 14 d.lgs 81/2008 e il sequestro penale di attività produttive, allorché vengano riscontrate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro ovvero di lavoro irregolare. Il medesimo ufficio partecipa, inoltre, alla convocazione periodica del "Tavolo di promozione di lavoro legale" composto da Prefettura, forze di Polizia e numerose associazioni private con l'espressa finalità di contrasto a fenomeni di caporalato nella provincia di Treviso.

Reati concernenti il fenomeno dell'immigrazione clandestina

Per la Procura di Verona è esteso il fenomeno delle denunce presentate da cittadini asiatici (provenienti dal Bangladesh e dall'India) che lamentano di essere stati truffati da connazionali, (spesso nemmeno identificati né identificabili) ottenendo a pagamento il visto di ingresso per l'Italia, salvo poi riscontrare l'assenza del lavoro promesso. Le indagini sono tese anche a verificare la veridicità dei racconti, talvolta rivolti anche ad ottenere il permesso di soggiorno per "motivi di giustizia". La Procura di Venezia segnala di avere in corso indagini in materia di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, anche con riguardo alla violazione della normativa flussi.

DIGITALIZZAZIONE

Il tema dell'innovazione tecnologica e informatica è sempre più centrale sia come risorsa imprescindibile per l'efficienza della giustizia, sia come sfida continua per garantire sicurezza, equità e tutela dei diritti di tutte e tutti.

Nel corso dell'anno 2025, per ciò che concerne la Procura Generale vi è stato il mantenimento di un doppio regime, cartaceo e telematico, in ragione della entrata a regime solo parziale della riforma che avrebbe dovuto consacrare il definitivo decollo del Processo Penale Telematico.

Nel periodo in esame si sono tenuti incontri, oltre che costanti contatti, tra i magistrati requirenti addetti all'informatica ed il RID per la conoscenza generalizzata degli applicativi informatici ministeriali e per monitorare lo stato di avanzamento e le problematiche connesse alla entrata in funzione di App, del Processo Penale Telematico nonché, per quanto riguarda la Procura generale, al funzionamento di Sharepoint e TIAP.

In tema di comunicazioni qualificate ex art. 407 c.p.p., si sta tuttora adottando la soluzione (temporanea e) condivisa con tutte le Procure del distretto in attesa che il DGSIA adegui alcune caratteristiche del sistema Area Penale alle rappresentate specifiche esigenze delle Procure di primo grado.

Il sistema SICID risulta costantemente aggiornato e monitorato.

Si sta lavorando per implementare l'utilizzo del sistema SICIP, da tempo in uso alle segreterie della Procura Generale, anche in capo ai singoli magistrati, già profilati per la sola visibilità ma attualmente con operatività assolutamente limitata a causa delle carenti impostazioni di sistema.

Si sta altresì lavorando per consentire il pieno utilizzo da parte di tutti i magistrati della Procura Generale di TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), sistema in grado di mettere a disposizione degli uffici di secondo grado gli atti digitalizzati del fascicolo di primo grado appellato, sostituendo almeno parzialmente la mancata operatività di SICIP. Tale utilizzo facilita la possibilità di accedere, in ogni momento e anche fuori dalle sedi di ufficio, agli atti processuali penali nel rispetto delle regole procedurali, a tutti i soggetti che ne hanno titolo, riducendo altresì le onerose operazioni di movimentazione dei supporti cartacei.

Al medesimo scopo si è, infine, lavorato per addivenire alla condivisione, tra magistrati di Corte di Appello e di Procura Generale, dei documenti relativi al fascicolo di appello mediante l'applicativo ministeriale Sharepoint, obiettivo finalmente raggiunto in questi giorni.

Per quanto concerne le varie Procure del distretto, dai contributi inoltrati per la parte riguardante gli aspetti problematici relativi al processo penale telematico ed all'utilizzo dell'applicativo APP, emerge sostanzialmente una generale insoddisfazione circa il funzionamento del sistema sia per le molteplici patologiche anomalie evidenziate, sia per notevole aggravio operativo che lo stesso comporta.

L'ampliamento dei procedimenti da trattare obbligatoriamente in APP a partire dal 2025 ha indotto molti Procuratori ad emettere provvedimenti motivati di sospensione del sistema.

La Procura di Padova evidenzia che notevoli sono ancora i disservizi causati dal non perfetto funzionamento dell'applicativo APP: sul punto costanti sono le lamentele da parte dei colleghi e del personale amministrativo, che evidenziano rallentamenti considerevoli dell'attività quotidiana, ma grazie all'impegno dell'Ufficio Innovazione ed alla preziosa collaborazione del precedente e dell'attuale Magrif, oggi tutto l'ufficio è in grado di lavorare le richieste di archiviazione in digitale, compresi gli ignoti c.d. seriali. Con riferimento alla gestione e monitoraggio dei flussi dell'ufficio, anche grazie al protocollo della Procura Generale relativo ai procedimenti scaduti e non definiti, c.d. avocabili, il Procuratore (e ciascun sostituto) ha un controllo mensile dei procedimenti scaduti e non definiti mediante la consultazione di un file *excel*. Il Procuratore di Padova segnala inoltre che l'ufficio ormai da un paio d'anni lavora tutti i procedimenti civili in via telematica, avendo il magrif distribuito ai colleghi vari vademecum per l'utilizzo della consolle civile, per la redazione dei ricorsi

sia in materia di famiglia che in materia di liquidazioni giudiziali, che sono trasmessi esclusivamente in digitale.

Il Procuratore di Treviso evidenzia in particolare che APP è stata testata su fascicoli relativi a procedimenti realmente esistenti e ciò ha comportato e sta comportando un notevole rallentamento nella definizione degli stessi. Nonostante i numerosi interventi di miglioramento, la definizione di un procedimento in APP risulta ancora più lenta e farraginoso rispetto alla modalità analogica. Ciò è da imputarsi sostanzialmente a due fattori tra loro concorrenti. I plurimi passaggi obbligatori per la definizione del provvedimento digitale e, soprattutto, l'estrema "lentezza" di transito tra i diversi passaggi. APP risulta un sistema poco intuitivo. Sul punto, per vero, sono stati effettuati dei miglioramenti ma, ad oggi, ci sono ancora funzioni di ardua comprensione. L'utilizzo del meccanismo di archiviazione ha evidenziato asimmetrie comunicative con l'Ufficio GIP che, spesso, pur avendo ricevuto la richiesta definitoria non è stato in grado di lavorarla. Questa problematica è particolarmente evidente nella definizione dei c.d. ignori seriali. Da ultimo da Treviso si segnala la sostanziale inutilità del sistema di assistenza (che non è tempestivo nella risoluzione dei problemi) e la assoluta carenza di personale specializzato e formato fisicamente presente negli uffici di Procura così da fornire, una concreta, tempestiva e utile assistenza tanto al personale amministrativo quanto ai magistrati.

Il Procuratore di Verona evidenzia che "il problema è più profondo e non è solo una incapacità informatica cioè a dire che la nascita di un vero processo penale telematico, che sia anche utile ed in grado di velocizzare gli adempimenti, necessita non solo di adeguate competenze tecnico-informatiche, ma anche di un intervento legislativo in grado di semplificare il codice di procedura e che quindi sia così finalmente idoneo ad essere canalizzato nella digitalizzazione. Fino a quando ciò non avverrà APP altro non sarà che un ulteriore ennesimo aggravio e nella sostanza nulla più che un doppione operativo per gli Uffici delle Procure (ed in parte per ora degli Uffici GIP/GUP) capace solo di rallentare la macchina della giustizia, ma inidoneo a portare benefici effetti".

SITUAZIONE CARCERARIA DEL DISTRETTO

Il 30 giugno 2025 a fronte di una capienza regolamentare di 1938 posti erano presenti negli Istituti penitenziari veneti numero 2793 detenuti di cui numero 1438 stranieri e 156 donne, come da statistica del DAP.

Il dato delle presenze in carcere è in costante aumento rispetto quello degli anni precedenti di numero 2675, 2481, 2345, 2295 e 2251, presenze rispettivamente negli anni 2024, 2023, 2022, 2021 e 2020.

La situazione di sovraffollamento degli Istituti di pena veneti è davvero preoccupante; la maggior parte delle carceri segnala una presenza di detenuti superiore a quella regolamentare (con la sola eccezione della Casa di Reclusione femminile di Venezia) e in alcuni casi rasenta il doppio di quella prevista (Verona, Venezia SS maggiore, Treviso).

Si evidenzia il sempre elevato numero complessivo dei suicidi anche se in lieve calo rispetto l'anno precedente e il preoccupante aumento dei tentativi di suicidio e degli atti di autolesionismo. Drammatica è stata la situazione presso la Casa Circondariale di Verona ove si sono registrati nel periodo in esame quattro suicidi e particolarmente grave è la situazione delle carceri di Vicenza, Verona e Venezia SS Maggiore e Vicenza che registrano in assoluto il numero più elevato di atti di autolesionismo.

Oltre alle considerazioni di seguito indicate, il dato obiettivo che risulta dal raffronto delle due tabelle è che il numero degli eventi critici è maggiore negli istituti con problemi di sovraffollamento mentre diminuisce in quelli senza detta problematica o con presenze percentualmente meno significative.

Il numero complessivo degli eventi critici è sintomo di un profondo malessere della popolazione detenuta soprattutto quella più fragile e marginale cui l'amministrazione penitenziaria non riesce a fare fronte sia per la carenza di risorse quanto ad operatori, soprattutto esperti psicologi e mediatori

culturali (poiché anche se a pieno organico non sono sufficienti per un numero quasi doppio di detenuti) sia per la carenza di offerte trattamentali, risultando alta la percentuale di detenuti che non hanno la possibilità di impiegare in modo utile il tempo della detenzione, svolgendo unicamente lavori per conto dell'amministrazione o corsi solo per qualche settimana l'anno.

Segnalo inoltre la ancora insoddisfacente offerta di lavoro in lavorazioni "interne" diverse dai lavori domestici per tutti gli Istituti che solo in alcune carceri è compensata da attività di lavoro espletata in regime di art. 21 op (segnalo in merito il rilevante numero di programmi ex art. 21 op approvati dall'Ufficio di sorveglianza di Venezia -135- ed in particolare dal magistrato che segue la Casa Circondariale maschile -61-, esito dell'impegno profuso dagli operatori di quel carcere per reperire attività di lavoro nel circondario veneziano).

Fa eccezione il sistema penitenziario veneziano che costituisce oggi un modello concreto e credibile di come il lavoro rappresenti lo strumento di (ri)socializzazione per eccellenza, capace di coniugare trattamento, dignità della persona e sicurezza sociale, tanto nella Casa di Reclusione Femminile di Venezia – Giudecca quanto nel Carcere maschile di Santa Maria Maggiore.

Nel Carcere Femminile della Giudecca, le detenute sono stabilmente impegnate in attività lavorative qualificate, continuative e ad alto valore formativo. Operano nella lavanderia industriale, che fornisce servizi a importanti strutture alberghiere veneziane, tra cui l'Hilton, il Molino Stucky Venice e l'Hotel Danieli. È attiva una sartoria dedicata alla realizzazione di capi di alta moda, oggi in fase di potenziamento grazie a una collaborazione con imprenditori dei merletti di Burano. Accanto a ciò, le detenute lavorano nell'orto, coltivando erbe officinali utilizzate anche per la produzione di cosmetici. Di particolare rilievo è inoltre la recente conclusione di un tirocinio professionalizzante in ambito informatico, finalizzato alla digitalizzazione documentale e alla fatturazione per imprese, che ha consentito l'acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro esterno.

Parallelamente, nel Carcere maschile di Santa Maria Maggiore, nel passaggio tra il 2024 e il 2025 si è registrato un significativo incremento delle attività lavorative e trattamentali, anche grazie a collaborazioni istituzionali di alto profilo con la Procuratoria di San Marco, la Biennale di Venezia e le Gallerie dell'Accademia di Venezia. Tale sviluppo ha consentito un deciso ampliamento delle opportunità occupazionali, con i detenuti impiegati all'esterno passati da 3 a 45, l'attivazione del CUP interno e un incremento delle convenzioni con le aziende per l'accesso ai benefici della legge Smuraglia, cresciute da 2 a 17.

Nel loro insieme, queste esperienze dimostrano come investire nel lavoro penitenziario significhi investire in responsabilizzazione, inclusione e futuro, trasformando il carcere da luogo di mera custodia a spazio di ricostruzione personale e sociale, così contribuendo ad abbattere la recidiva, in linea con i principi costituzionali della funzione rieducativa della pena.

Con riguardo alla R.E.M.S. del Veneto sita a Nogara (VR), alla data del 30 giugno 2025 gli ospiti erano 38. Nel periodo di interesse vi è stata una movimentazione in entrata ed uscita di circa la metà dei posti. Alla data del 4.9.2025 la lista di attesa era di 7 persone, lista che non dovrebbe esserci vista la delicatezza dei procedimenti riguardanti l'assegnazione in REMS ma che non è paragonabile a quella di altri Distretti. Sono in corso tavoli di lavoro con la Regione anche per illustrare alla magistratura i criteri di designazione del PUR (Punti Unici Regionali previsti nell'accordo della Conferenza Stato Regioni del 30.11.2022) che deve gestire le liste di attesa e che ad oggi a quanto consta risulta istituito presso la stessa REMS.

A questo proposito va richiamato l'intervento del Capo dello Stato dello scorso giugno: "... la carenza di organico, che da tempo è condizione critica del sistema penitenziario, e che riguarda il Corpo, e riguarda tutti gli operatori. Penso alla grande insufficienza del numero degli educatori, al difficile accesso alle cure sanitarie dentro gli istituti, specialmente per i detenuti affetti da problemi di salute mentale".

ATTIVITA' DELLA PROCURA GENERALE DI VENEZIA

Nel periodo di riferimento (1° luglio 2024 – 30 giugno 2025) i magistrati della Procura generale hanno rappresentato l'accusa in grado di appello in 597 udienze ed hanno emesso un totale di 509 pareri civili e 1439 pareri penali.

Procedimenti in materia di cooperazione giudiziaria internazionale

Per quanto attiene a quest'Ufficio di Procura generale, la collaborazione con Eurojust è costante e proficua in merito alle esecuzioni dei diversi provvedimenti e da ultimo con specifico riferimento ad esecuzioni di confische su beni in precedenza oggetto di "congelamento".

Per quanto attiene all'organizzazione dell'Ufficio Affari internazionali della Procura generale sono state maggiormente definite nel corso dell'anno le esatte competenze di incerta attribuzione con l'ufficio esecuzione penale con conseguente specifica previsione nel progetto organizzativo dell'Ufficio.

I dati statistici fanno rilevare un significativo incremento degli affari trattati dall'Ufficio Internazionale di questa Procura generale:

- MAE attivi n. 141 a fronte di n. 131 nell'anno precedente – aumento del 7,63%;
- MAE passivi n. 62 a fronte di n. 58 nell'anno – aumento del 6,90%;
- Estradizioni attive n. 46 a fronte di n. 46 nell'anno precedente;
- Estradizioni passive n. 78 a fronte di n. 102 nell'anno precedente – decremento del 23,53%;
- Rogatorie passive n. 3 a fronte di n. 2 nell'anno – aumento del 50,00%;
- Riconoscimenti sentenze estere n. 529 a fronte di n. 427 nell'anno – aumento del 23,89%;
- esecuzioni penali all'estero n. 74 a fronte di n. 54 nell'anno precedente – aumento del 37,04%;
- notifiche civili n. 12 a fronte di n. 15 nell'anno precedente – decremento del 20,00%;
- notifiche penali n. 4 a fronte di n. 4 nell'anno precedente;
- riconoscimenti sanzioni pecuniarie n. 455 a fronte di n. 367 nell'anno precedente – aumento del 23,95%.

In ultimo, va evidenziato come l'esperienza maturata nel settore da parte del personale dell'Ufficio Internazionale sia di aiuto, laddove necessario, agli uffici del distretto con i quali vi è costante collaborazione e scambio di informazioni per i casi maggiormente significativi.

Statistiche per il settore "responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria"

Con riferimento alle competenze di cui agli artt. 16 e 17 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, si è istituito un gruppo di lavoro specializzato composto dall'Avvocato generale e da due Sostituti procuratori.

L'esigenza di specializzazione nasce dalla particolarità degli affari trattati che, seppur numericamente non rilevanti, appaiono connotati da notevole gravità, coinvolgendo quella parte di Polizia giudiziaria che opera a stretto contatto con l'Autorità giudiziaria. In taluni casi, i più gravi, è venuto meno il rapporto di fiducia dell'Autorità giudiziaria con soggetti appartenenti alle forze di polizia.

In particolare, va segnalato che in data 11 settembre 2024 in accoglimento del ricorso di questo Ufficio, la Commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari ha comminato la sanzione della censura ad un Ufficiale superiore, ritenuto responsabile di non avere informato il magistrato inquirente di alcune notizie di rilievo per l'indagine in corso a carico di un esponente dei servizi di sicurezza nei cui confronti erano in corso indagini per il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio. In particolare, l'Ufficiale affiancava al Pubblico Ministero titolare delle indagini un sottufficiale, nonostante quest'ultimo gli avesse rappresentato l'inopportunità di prendere parte alle indagini, avendo avuto contatti con il soggetto indagato. Sebbene richiesto dal sottufficiale di informare il

Magistrato titolare dell'indagine dei contatti intercorsi con l'indagato e, quindi, dell'inopportunità alla sua partecipazione alle indagini, l'Ufficiale non provvedeva in tal senso.

Quanto alla ripartizione degli affari, i procedimenti vengono distribuiti all'interno del gruppo secondo criteri di rotazione e i provvedimenti definitivi sono concordati anche verbalmente con l'Avvocato generale e partecipati al Procuratore generale.

Nel periodo sono stati trattati 6 procedimenti disciplinari di cui 4 conclusi con decreto di archiviazione, 1 con condanna ed 1 con richiesta di giudizio disciplinare.

Affari Civili Minori

Il Progetto organizzativo di questa Procura generale prevede l'assegnazione al Gruppo Civili-Minori di due magistrati. Le udienze vengono fissate dalla Sezione Minorenni Civile della Corte d'Appello con cadenza mensile, fatta salva la fissazione di udienze straordinarie per casi di particolare urgenza.

Trattasi di settore di particolare delicatezza, soprattutto per quanto concerne le impugnazioni dei provvedimenti in tema di adozioni, di sospensione/decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale, di affidamenti, incontri protetti, dove le decisioni incidono profondamente sugli aspetti nevralgici degli equilibri familiari.

I pareri vengono espressi tramite l'applicativo "Consolle PM", dopo un attento vaglio dei provvedimenti di primo grado, dei reclami, degli atti di parte, delle relazioni acquisite dai competenti Servizi Sociali e delle relazioni di consulenza prevalentemente disposte dalla Corte – d'ufficio o su sollecitazione di parte, anche di questo Ufficio – quale A.G. cui viene devoluta attività istruttoria integrativa, all'esito della quale non è infrequente la riforma del provvedimento di primo grado, generalmente adottato in adesione alle valutazioni espresse dagli operatori dei Servizi, che possono talvolta appiattirsi – nel ritenuto interesse superiore del minore e/o per assenza di adeguate risorse volte a fornire il necessario supporto materiale e psicologico ai genitori naturali in difficoltà - su una posizione di favore verso la coppia affidataria, a svantaggio dei genitori biologici. Nel periodo di riferimento sono stati emessi n. 58 + 2 pareri, per la grande maggioranza espressi con riferimento ai procedimenti trattati in udienza.

I fascicoli esaminati nel periodo di riferimento hanno avuto prevalentemente ad oggetto reclami avverso provvedimenti di sospensione, decadenza o comunque limitazione della responsabilità genitoriale (ex artt. 330 e 333 c.c.).

Non infrequenti sono state anche le impugnazioni avverso le decisioni di adottabilità, sul presupposto di una situazione di 'abbandono', che talvolta, all'esito di una più approfondita indagine, non si è rivelata tale. In tali casi si è tuttavia tenuto in considerazione che, anche una volta escluso lo stato di abbandono dichiarato dal giudice di primo grado, il protrarsi della durata del procedimento ha creato, da un lato un forte senso di instabilità dei minori, che si sono visti contesi tra la famiglia di origine e la famiglia collocataria, dall'altro un profondo legame con i "nuovi genitori".

L'eccessiva durata di queste procedure sembra dovuta a quella che si potrebbe definire la giurisdizionalizzazione dell'assistenza.

L'assistenza, cioè, dovrebbe essere fisiologicamente una attività amministrativa, di competenza dei Servizi Sociali, che vantano (soprattutto nella nostra Regione) una organizzazione molto articolata, la cui forza di azione e di intervento è supportata da una visione ideologica improntata sull'idea di famiglia-modello; proprio gli incisivi interventi di tali Strutture danno luogo a forti conflittualità tra i vari soggetti coinvolti (tutori, curatori speciali, genitori biologici, coppie affidatarie/collocatarie, prossimi congiunti), tutelati dai rispettivi patrocinatori legali, e ciò induce gli operatori socio-assistenziali a richiedere - in un contesto di quella che può definirsi assistenza difensiva - un continuo intervento dell'A.G., per ottenere "copertura" giudiziaria delle proprie iniziative, rendendo sempre più incerto il confine tra beneficenza e legalità: in realtà, la prima dovrebbe ispirare l'azione amministrativa di assistenza; la seconda dovrebbe guidare l'azione dell'A.G., tenuta

fisiologicamente ad intervenire solo nei casi sussidiari in cui è necessario rimuovere un ostacolo giuridico.

Il continuo intervento del giudice minorile di primo grado esplica i suoi effetti anche sul giudizio di appello, perché si consegna alla Corte una situazione non definitiva, che richiede un “secondo tempo”; le ricorrenti impugnazioni e i poteri istruttori ampi che sono riconosciuti al giudice di secondo grado fanno sì che anche l’ appello continui ad essere un giudizio cui è devoluto un accertamento di fatto, con inevitabile dilatazione dei tempi di decisione e concreto rischio di una pronuncia definitiva che purtroppo arriva tardi e che deve necessariamente tener conto dell’evoluzione delle varie situazioni personali, ormai cristallizzatesi anche in difetto degli originari presupposti legittimanti.

Occorrerebbe forse una “nuova alleanza” tra Amministrazione e Giurisdizione, magari attraverso un proficuo dibattito e confronto tra i vari Rappresentanti dei soggetti coinvolti, per delineare meglio il confine tra i due settori di attività, sempre avendo di mira l’interesse prioritario del minore. Tanto premesso, venendo ai casi trattati, si è potuto osservare che proprio l’eccessivo decorso del tempo - con particolare riguardo agli stati di adottabilità - ha precluso il riconoscimento della possibilità di recupero delle capacità genitoriali dei genitori biologici (solitamente la madre) in tempi compatibili con i bisogni evolutivi del figlio minore, il quale, anche in presenza di un legame affettivo con il proprio genitore naturale, dopo anni di distacco e incontri “protetti” non sempre proficui, manifesta tendenzialmente il bisogno di consolidare i suoi rapporti con la coppia collocataria e di avere “una vita normale”; ragion per cui, avendo egli ormai consolidato il rapporto con la famiglia affidataria, diventa necessario assicurarli la stabilità di tale vincolo.

Nei pareri si è pertanto proposta una modalità adottiva di creazione giurisprudenziale, basata sull’adozione in casi particolari ex art. 44 L. 184/83, detta “adozione mite” – che consente al minore adottato di mantenere un legame giuridico con la propria famiglia d’origine, anche in presenza di un affidamento a una nuova famiglia - o una cd. “adozione aperta” – che invece recide i legami giuridici, ma non i rapporti, con la famiglia d’origine - quali soluzioni ritenute maggiormente idonee a contemperare le esigenze contrapposte, poiché da un lato viene garantita la stabilità della situazione familiare e il prioritario benessere psicofisico del minore, e dall’altro viene quantomeno assicurata al minore la possibilità di mantenere positivi rapporti socio-affettivi con i genitori biologici e/o con componenti della famiglia di origine.

Numerosi sono stati anche i reclami ex art. 31 co. 3 TUI.

La giurisprudenza di legittimità è assai rigorosa e il principio ormai consolidato è quello secondo cui tra i “gravi motivi” richiesti dalla norma per l’autorizzazione in deroga non rientra il diritto all’unità familiare, tutelato da altre previsioni normative, mentre vi rientrano problematiche di salute psicofisica e altre situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non garantendo la permanenza nel territorio dello Stato.

I pareri, pertanto, in adesione a tale orientamento dominante, sono stati spesso contrari all’accoglimento dei reclami, quando utilizzati in modo strumentale (sia pure umanamente comprensibile) per ottenere il ricongiungimento familiare al di fuori dei casi espressamente previsti, evitando un’applicazione automatica dell’autorizzazione de qua, che la Corte di cassazione respinge, perché l’eccezione sarebbe trasformata in una regola.

Così, si è espresso parere contrario in tutti i casi in cui è stato evidenziato un mero “disagio” del minore in caso di rimpatrio insieme al genitore o per l’allontanamento di un genitore; oppure quando si è evidenziato l’interesse di un minore in tenerissima età ad una “crescita armoniosa” in Italia assieme al genitore, non sussistendo in tali casi alcuna situazione di serio radicamento nel territorio dello Stato e nessun ipotizzabile pregiudizio per lo sviluppo psicofisico in caso di rientro nel paese di origine.

I pareri sono stati invece favorevoli nei casi (più limitati) in cui il genitore appellante è riuscito a documentare la prolungata convivenza con la prole minore, il reperimento di una stabile attività

lavorativa quale unico sostegno materiale per i figli minori, il rilevante radicamento del minore nel contesto scolastico, sociale, amicale e parentale del luogo dove vive, oppure serie problematiche di salute non agevolmente curabili nel paese di origine.

Anche la Corte territoriale sembra essere orientata nell'interpretazione piuttosto rigorosa della norma.

Quanto al tema delle adozioni, la Corte costituzionale e la giurisprudenza di merito, nelle più recenti pronunce hanno dimostrato apertura per una interpretazione estensiva dei casi di adozione in casi particolari disciplinati dall'art. 44 L. 184/83, con particolare riferimento ai casi di cui alla lett. d), applicata come clausola residuale per tutelare il preminente interesse del minore.

In tale materia, si presentano fattispecie assai disomogenee, non sempre facilmente riconducibili in una delle ipotesi espressamente disciplinate.

E' il caso, a mero titolo esemplificativo, di un reclamo di una coppia omosessuale brasiliana, uno dei quali cittadino italiano, che ha richiesto l'adozione di due minori stabilmente residenti in Brasile, riconosciuti all'estero come figli dei ricorrenti a seguito di procedimento di gestazione-maternità surrogata, in cui erano stati usati i gameti maschili di entrambi, con selezione casuale del campione impiegato per la fecondazione (i due ricorrenti, cioè, non avevano voluto conoscere chi dei due fosse il padre biologico) .

A parte la questione della competenza e della giurisdizione (si è ritenuta la competenza dell'adito Tribunale per i minorenni di Venezia - che l'aveva declinata - in quanto la cittadinanza italiana spetta *jure sanguinis*, essendo stati i minori riconosciuti come figli dei ricorrenti, a nulla rilevando che uno solo dei genitori avesse la cittadinanza italiana e che i minori fossero biologicamente e indistintamente figli di uno solo dei due, poiché lo *jus sanguinis* va inteso in senso giuridico e non biologico), nel merito si è espresso parere favorevole alla adozione in casi particolari ai sensi della lett. a dell'art. 44 L. 1984/83, in considerazione della cittadinanza italiana da riconoscersi ai minori, in quanto figli di un genitore – non importa se intenzionale o biologico - che possiede la medesima cittadinanza e del pregresso, stabile e duraturo rapporto tra i ricorrenti e gli stessi minori; in via subordinata, si è espresso parere favorevole anche all'adozione ex lett. d), quale ipotesi applicata dalla più recente giurisprudenza di merito come clausola residuale per tutelare il preminente interesse del minore.

Nello stesso solco, della massima tutela da apprestare al preminente interesse del minore, si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 L. n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita, ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

A tale riguardo, si rappresenta che la metà dei procedimenti assegnati al Gruppo di lavoro hanno avuto ad oggetto i reclami presentati da questo Ufficio avverso i decreti di inammissibilità adottati dal Tribunale di Padova in ordine alle richieste di rettificazione degli atti di stato civile contenenti il riconoscimento del figlio da parte della madre intenzionale.

In tali ricorsi si era rilevato che le aspettative del secondo genitore (della madre intenzionale) ben avrebbero potuto trovare legittimo riconoscimento nell'istituto sopra citato dell'adozione ex art. 44 co. 1 lett. d L. n. 184/83, ragion per cui ci si era opposti all'accoglimento della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 L. 40/04 e 250 c.c. sollevata dalle parti private, tenuto conto che, con la sentenza n. 32 del 2021, la Corte Cost. aveva già dichiarato inammissibile analoga questione per il "rispetto dovuto alla prioritaria valutazione del legislatore circa la congruità dei mezzi adatti a raggiungere un fine costituzionalmente necessario".

La Corte d'Appello, tuttavia, opportunamente aveva rinviato la trattazione dei procedimenti in attesa che si pronunciasse la Corte costituzionale sulla identica questione già sollevata dal Tribunale di Lucca, chiamato a decidere sull'azione di rettificazione ex art. 95 DPR 396/00.

A seguito della sopra citata sentenza n. 68 del 22.5.2025, questo Ufficio ha rinunciato all'appello, in quanto la normativa (che correttamente era stata ritenuta applicabile nel proprio ricorso, come indirettamente riconosciuto dalla Corte costituzionale) è stata dichiarata incostituzionale.

A ben vedere, e in estrema sintesi, la Corte costituzionale ha stigmatizzato l'inerzia del legislatore, inutilmente sollecitato ad intervenire con la propria precedente pronuncia n. 32/21.

La Corte, tuttavia, non ha inteso affrontare i profili delle condizioni soggettive e oggettive di accesso alla PMA (procreazione medica assistita) in Italia e dei correlati divieti attualmente previsti, né ha preso posizione sulle aspirazioni alla genitorialità delle coppie omosessuali e sui profili legati alla filiazione da maternità surrogata, ma ha perimetrato l'oggetto del giudizio al solo art. 8, prendendo in considerazione il solo interesse del figlio nato da PMA praticata all'estero a che sia affermata, in capo a entrambe le donne che abbiano fatto ricorso a questa tecnica – vietata in Italia – la titolarità giuridica “di quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati alla scelta di diventare genitori”, così ribadendo la progressiva emersione della centralità dell'interesse del minore nel sistema normativo, in una con l'affermazione della “unicità dello stato di figlio”.

Va da ultimo segnalato che, a seguito della riunione d'ufficio dell'1.7.2025, si è “preso atto” della nota trasmessa dalla Procura Generale della Corte di cassazione del 18.6.2025, con cui sono state evidenziate le rilevanti novità conseguenti alla sopra citata pronuncia della Corte costituzionale.

Si è pertanto preso atto dell'indirizzo secondo cui:

- per i bambini nati all'estero, che hanno ottenuto provvedimenti attributivi di status secondo la legislazione del Paese in cui sono nati, si può ottenere il riconoscimento di tali provvedimenti in Italia, ai sensi degli artt. 64 ss L. 218/95, alla sola condizione che non si sia fatto ricorso alla maternità surrogata; quindi, il riconoscimento della bigenitorialità piena può esservi solo per le coppie omosessuali femminili (una delle donne deve essere la madre biologica);
- per i bambini nati all'estero ed ivi riconosciuti da coppie omoaffettive maschili, non potrà mai esservi il riconoscimento della bigenitorialità in Italia, perché per la loro nascita è sempre indispensabile il ricorso alla maternità surrogata;
- per i bambini nati in Italia, la situazione è per l'appunto radicalmente mutata a seguito della citata sentenza n. 68/25, che li ha parificati ai bambini concepiti e nati all'estero, ma sempre alle stesse condizioni del mancato ricorso al cd. utero in affitto.

La Procura Generale della Cassazione ha inteso, pertanto, sottolineare che i casi sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale – a differenza di come è stato interpretato da alcune fonti di informazione - riguardano un progetto procreativo di una coppia femminile, che non prevede ordinariamente il ricorso alla maternità surrogata, e che pertanto non pone alcun problema in termini di offesa alla dignità della donna né di ordine pubblico, poiché non si contravviene al divieto di tale forma di procreazione, sanzionata penalmente in Italia ex art. 12 co. 6 L. n. 40/2004.

Andamento ufficio esecuzioni

DATI STATISTICI

Nel periodo di riferimento risultano emessi (procedimenti di 1^a categoria):

- 264 provvedimenti di cumulo;
- 135 ordini di esecuzione a pena detentiva non sospesa;
- 181 ordini di esecuzione a pena detentiva con sospensione;
- 3 ordini di esecuzione relativi alla legge 199/2010;
- 9 ordini di esecuzione agli arresti domiciliari cc.dd. esecutivi;

tot. 592 provvedimenti

Sopravvenienze:

617 (pene detentive)

200 (pene sospese ex art.163 cp)

12 (conversioni di pene pecuniarie)

L'organigramma attuale dell'ufficio esecuzioni penali prevede la presenza di un funzionario responsabile, di un cancelliere esperto, di un assistente giudiziario e di 4 operatori di pg.

Il modello organizzativo in vigore presso la Procura Generale di Venezia prevede (a far data dal 2022) l'assegnazione della materia dell'esecuzione penale di un magistrato coordinatore e di un magistrato addetto che, al fine di bilanciare l'impegno derivante dalla cura della delicata materia, godono di esonero dalle udienze nella misura del 50%.

L'assegnazione degli affari tra i due magistrati avviene sulla base di criteri di trasparente oggettività che garantiscono il bilanciamento corretto delle attribuzioni.

La soluzione adottata consente di elaborare in tempi alquanto rapidi, attraverso agili interlocuzioni tra i due magistrati ed il funzionario responsabile dell'Ufficio, protocolli condivisi finalizzati all'adozione di soluzioni giuridiche comuni, prontamente comunicate al personale addetto all'Ufficio. Gli esiti delle recenti innovazioni organizzative sono stati alquanto positivi.

L'assunto trova riscontro oggettivo nei rilievi statistici che rassegnano, a fronte di un flusso continuo di sopravvenienze, un dato sempre elevato di provvedimenti di esecuzione e di provvedimenti complessivamente emessi ed una progressiva ma decisa eliminazione del lavoro arretrato.

La disciplina introdotta dalla riforma Cartabia in materia di pene sostitutive aveva alimentato una vivace dialettica tra chi rinveniva nella lettera delle norme di recente novellate argomenti per attribuire la competenza all'esecuzione al magistrato di sorveglianza con netta marginalizzazione del ruolo del PM in quello specifico settore dell'esecuzione penale e chi per contro intendeva riaffermare l'inderogabile funzione istituzionale del PM quale organo generalmente competente per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna ex art. 655 cpp.

Come è noto, recenti pronunce della Cassazione, nel settore specifico della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, attribuiscono al magistrato di sorveglianza "ogni competenza della fase esecutiva delle pene sostitutive" essendo il magistrato di sorveglianza deputato a sovrintendere a quella specifica esecuzione "in esatta applicazione di art.661 cod.proc.pen. con cui va coniugato il disposto dell'art.678 cod.proc.pen."

In ogni caso si ritiene opportuno evidenziare e ribadire la necessità inderogabile del ruolo del Pubblico Ministero in questo specifico segmento della fase esecutiva delle pene sostitutive concorrenti in materia di calcolo del cd. presofferto e della cd. fungibilità.

Ancora, in tema di cumulo di pene sostitutive, l'art. 70 L.n.689/1981 conforta la riaffermazione del ruolo infungibile del Pubblico Ministero chiamato al compito essenziale di determinazione della durata complessiva delle pene detentive sostituite (art.70 co.II e III) il cui esito potrebbe inibire l'applicazione delle singole pene sostitutive (da eseguirsi distintamente) imponendo l'applicazione per intero della pena sostituita, salvo il calcolo di eventuale cd. presofferto o di possibili fungibilità. Plurimi riferimenti normativi concorrono a dimostrare che, ai fini della tenuta complessiva del sistema dell'esecuzione penale (per le implicazioni pratiche determinate dalla gestione del SIEP preclusa alla Magistratura di Sorveglianza), non è possibile prescindere dal necessario intervento dell'Ufficio del PM per la registrazione degli aggiornamenti connessi al riconoscimento di fungibilità o continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.

Pertanto, le innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia non hanno alleggerito il carico di lavoro dell'Ufficio.

Infine, gli adempimenti connessi alle riforme recenti in tema di liberazione anticipata hanno dilatato i tempi di definizione dei procedimenti di esecuzione imponendo la propalazione nei provvedimenti esecutivi di indicazioni relative a fine pena "virtuali" - operativi in caso di positiva condotta del detenuto – non sempre facilmente determinabili in particolare in caso di provvedimenti particolarmente complessi o destinati a ricomprendere plurime condanne, anche risalenti nel tempo.

È da considerare, inoltre, il lavoro supplementare svolto dall'Ufficio esecuzione penale per l'analogo Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. Si è proceduto da un lato a formare una nuova unità di personale assegnata alla Procura minori (che ne era rimasta completamente sprovvista) e dall'altro nel provvedere a dare esecuzione ai titoli esecutivi di tale Ufficio dal mese di giugno 2024, con un intervento di supporto urgente, deciso da questo Procuratore generale a favore di tale Ufficio, al fine di scongiurare gravi disservizi.

Il progetto organizzativo prevede per il futuro, in caso di auspicata totale copertura della pianta organica, la destinazione di un terzo magistrato all'ufficio esecuzione al fine di migliorare l'efficienza del lavoro in particolare riducendo ulteriormente i tempi di definizione dei procedimenti dopo la tempestiva iscrizione e la completa istruttoria.

STRUTTURE

Con riferimento agli edifici di pertinenza della Procura generale di Venezia e delle Procure della Repubblica del distretto si espone quanto segue, confermando l'assenza in organico dell'unico funzionario tecnico previsto nella pianta organica di questo Ufficio, privo pertanto di professionalità specifiche tecniche. Va in ogni caso riconosciuto l'importante supporto assicurato anche a questo Ufficio dai funzionari tecnici in servizio presso la Corte d'Appello di Venezia per tutte le decisioni circa interventi strutturali e manutentivi della sede, particolarmente rilevanti per le decisioni e le prime valutazioni organizzative degli spazi assegnati alla Procura generale presso il lotto 3 della "Cittadella".

Per quanto attiene alla sede della Procura generale, si elencano gli interventi di edilizia eseguiti o avviati sulla struttura di Palazzo Grimani dal secondo semestre 2024 al primo semestre 2025.

Nel secondo semestre 2024 si è conclusa la campagna di indagini diagnostiche strutturali di Palazzo Grimani disposte dal Ministero, all'esito delle quali sono state prospettate ulteriori attività di verifica in corrispondenza dei solai lignei, con prove di carico.

Su disposizione della Corte d'Appello di Venezia si sono avviati e conclusi i lavori di riqualificazione della centrale termica di Palazzo Grimani e sono stati eseguiti lavori di sistemazione dell'impianto elettrico e delle linee telefoniche.

Sono stati avviati i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio del Palazzo, mediante affidamento di interventi di sostituzione dei rilevatori di fumo.

Nell'ambito del Piano Nazionale di monitoraggio del Ministero della Cultura, nel mese di febbraio 2025 è stata installata sull'edificio una mira ottica di rilevazione.

Sono stati avviati interventi diretti a garantire le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell'RSPP dell'Ufficio: sostituzione di tende veneziane, realizzazione di un parapetto sulla scala che porta al sottotetto, realizzazione di fori sulle finestre per il posizionamento corretto di tubi di condizionatori portatili.

Per quanto riguarda i lavori della "Cittadella della Giustizia" riguardanti la Procura generale, proseguono quelli avviati nel mese di giugno 2023 del terzo e ultimo lotto, riguardante gli edifici 7, 12 e 13 destinati ad ospitare la Procura Generale, la Corte d'Appello e il Tribunale di Sorveglianza. Secondo le attuali previsioni, nel mese di marzo 2026 i lavori della nuova sede si concluderanno e si svolgerà il collaudo degli impianti. In considerazione dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi sugli spazi esterni di accesso, è attualmente previsto che il trasferimento dell'Ufficio possa avvenire dal mese di gennaio 2027.

Per quanto riguarda l'EPPPO, Ufficio ospitato in un immobile della Regione Veneto a titolo gratuito ma per il quale vengono corrisposti dal Ministero importi annui importanti a titolo di contribuzione alle spese di gestione dell'immobile, nel corso dell'anno 2025 la Conferenza Permanente ne ha deliberato il trasferimento presso l'immobile di Rialto (ex Tribunale civile e penale), alla fine dei lavori di manutenzione da parte del Provveditorato OO.PP... Lo spostamento della sede, previsto inizialmente per il mese di settembre 2025, è stato successivamente differito per esigenze di

sistemazione dei locali e programmazione delle operazioni di trasloco. Tale collocazione si rende necessaria in assenza di attuale disponibilità di altri locali presso la “Cittadella della Giustizia”.

Interventi sugli edifici delle Procure della Repubblica del distretto nella seconda metà dell’anno 2024 e nella prima dell’anno 2025

Gli edifici delle Procure del distretto interessati da interventi edilizi/di manutenzione di maggiore entità (ritenuti tali quelli non rientranti nelle soglie di valore della minuta manutenzione) comunicati alla Procura generale sono i seguenti.

Procura di Belluno: sono stati eseguiti lavori di sistemazione della sala intercettazioni e si è raggiunta la progettazione esecutiva dei lavori di impermeabilizzazione della copertura dell’edificio. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni: e’ in corso l’impermeabilizzazione della copertura dell’intero edificio, sede anche del Tribunale per i minorenni e del Centro di Giustizia Minorile. I lavori riguardano anche un impianto fotovoltaico e opere esterne quali la sostituzione di infissi obsoleti, nonché interventi sugli spazi interni (eliminazione carta da parati, ripristino pitture...), tutti seguiti direttamente dal Provveditorato OO.PP...

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo: è stato eseguito un intervento di impermeabilizzazione, gestito dal Tribunale di Rovigo, di una porzione del tetto che copriva una parte del secondo piano dell’edificio occupata dalla Procura.

GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI (SECURITY)

L’esecuzione del contratto di servizio di vigilanza armata privata aggiudicato nel 2023 alla ditta Rangers s.p.a. per tutti gli Uffici giudiziari di Venezia procede in modo regolare nonostante nel mese di agosto 2024 vi sia stato il trasferimento del Tribunale civile di Venezia dalla sede di Rialto agli immobili del lotto 2 della c.d. “Cittadella della Giustizia”, circostanza che ha comportato una progressiva rimodulazione delle prestazioni di vigilanza armata in corrispondenza dell’aumentato flusso di magistrati, personale amministrativo e utenza presso tale plesso giudiziario, tenendo peraltro conto dei vincoli contrattuali di spesa.

Le nuove misure organizzative sono state adottate con atti dell’Avvocato generale, delegato dal Procuratore generale, e, salvo i casi d’urgenza, previa discussione in sede di Conferenza Permanente con i Capi degli Uffici giudiziari e i dirigenti amministrativi: si sta approntando una nuova versione del MSA (Manuale di Sicurezza Anticrimine) che raccoglierà in modo organico tutta l’attuale disciplina operativa del servizio.

Presso tutte le sedi di Uffici giudiziari veneziani sono state assunte iniziative di potenziamento dello stato di sicurezza, a seguito dei sopralluoghi effettuati nell’anno 2023, previa interlocuzione dei Capi degli Uffici interessati e coinvolgimento dei relativi R.S.P.P..

Premesso che la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza e controllo accessi rientra tuttora, per le parti diverse dalle componenti metalliche, nell’oggetto della convenzione SMG stipulata direttamente dal Ministero, si riportano di seguito le principali iniziative diverse dalla ordinaria manutenzione relative ai singoli Uffici.

Procura generale della Repubblica di Venezia:

È stata formulata al Ministero la richiesta di aumentare le telecamere esterne di Palazzo Grimani. “Cittadella giudiziaria” di Venezia

Su iniziativa della Procura generale, è stata estesa la convenzione SGM per la manutenzione degli impianti di sicurezza anche al lotto II.

Si è avviato il sistema di controllo accessi del lotto II mediante rilascio di badge al personale interessato.

A seguito dell’aggiornamento del sistema di videosorveglianza, il “centro stella” della “Cittadella” è stato collegato ai monitor di visione immagini presso le due postazioni di controllo delle GPG Rangers, società incaricata della vigilanza armata.

Ex Tribunale di Rialto

Presso l'edificio è stata effettuata una verifica e il ripristino di funzionalità dell'impianto di videosorveglianza; su iniziativa della Procura generale, la Conferenza Permanente ha approvato l'installazione di un nuovo impianto antiintrusione.

Presso l'Aula Bunker di Mestre è stato installato un videocitofono. L'impianto di videosorveglianza è stato oggetto di un'operazione di revamping.

Il sistema antiintrusione è stato verificato per iniziative di ripristino di corretta funzionalità, a seguito di frequenti falsi allarmi.

In vista della scadenza del contratto di manutenzione da parte del Comune di alcuni impianti di sicurezza degli Uffici giudiziari veneziani, i sistemi sono stati ricondotti nell'ambito del contratto di manutenzione ministeriale SGM.

Procura della Repubblica di Venezia

La Procura, su delega della Procura generale, ha acquistato un nuovo macchinario radiogeno completo di metaldetector: l'utilizzo è iniziato con il trasferimento al lotto II del Tribunale Ordinario e l'aumento dell'afflusso di utenti.

Su delega della Procura generale, la Procura della Repubblica ha curato l'acquisto del nuovo sistema di controllo accessi della "Cittadella".

Procura della Repubblica di Belluno

Sono stati eseguiti lavori di riparazione di una porta interna di collegamento tra il Palazzo della Giustizia e l'edificio dell'ex Pretura circondariale.

È stato sostituito il lettore badge dell'ingresso carrabile UNEP.

Si è provveduto alla sistemazione dell'impianto elettrico della sala di intercettazione.

Sono stati eseguiti lavori di sistemazione e cambio utilizzo delle porte di emergenza, con la sostituzione dell'elettroserratura e l'installazione di un pulsante a fungo.

Procura della Repubblica di Treviso

Sono stati eseguiti lavori di remotizzazione delle immagini acquisite dall'impianto di videosorveglianza del Giudice di Pace. Sono stati effettuati lavori di messa in sicurezza dei locali.

Procura della Repubblica di Rovigo

Sono stati eseguiti lavori di sostituzione e ampliamento dell'intero sistema di videosorveglianza, attualmente oggetto di ulteriori verifiche.

Procura della Repubblica di Verona

L'Ufficio ha acquistato gli impianti di antiintrusione e di videosorveglianza già fruiti a titolo di comodato sino alla scadenza del contratto di vigilanza armata.

Per l'anno in corso è prevista l'integrazione del sistema di controllo accessi (lettori badge e apriporta), riferito anche ad alcune porte interne.

Sicurezza sui luoghi di lavoro: assegnazione dell'incarico di esperto qualificato per il controllo dosimetrico delle radiazioni degli apparati radiogeni installati presso le sedi giudiziarie del distretto del veneto.

Nell'anno 2022, per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro riducendo i rischi sanitari da radiazioni nelle diverse attività che possono comportare l'esposizione a radiazioni, la Procura generale ha acquistato per tutti gli Uffici giudiziari del Veneto il servizio di esperto qualificato in radioprotezione per il controllo dosimetrico delle radiazioni generate dagli apparati radiogeni installati presso tutte le sedi giudiziarie del distretto di Venezia, atto negoziale con termine contrattuale inizialmente fissato al 31.12.2023 e successivamente prorogato sino al 31.12.2024. Per l'anno 2025 l'incarico è stato conferito ad altro operatore economico (Ambiente controlli sas di Padova), per rinnovare le verifiche presso tutti gli Uffici giudiziari del distretto e presso l'Aula Bunker.

RISORSE MATERIALI DISPONIBILI

I lavori di sostituzione delle reti LAN presso gli Uffici giudiziari di Venezia, ultimati nel mese di ottobre 2023 con la migrazione sul circuito SPC2 (contratto per il Sistema pubblico di connettività aggiudicato da CONSIP) delle reti della sede, non hanno risolto le problematiche di lentezza e discontinuità dei collegamenti: peraltro, le difficoltà di accesso alle piattaforme della P.A. in uso all'Ufficio e la lentezza dei collegamenti potrebbero dipendere, secondo quanto appreso nelle interlocuzioni con il presidio Cisit di Padova, da limitazioni di fruibilità massiva delle stesse piattaforme.

In particolare, il personale amministrativo ha ripetutamente segnalato difficoltà di collegamento con la piattaforma Syllabus del Dipartimento della Funzione Pubblica, utilizzato per la formazione, e lentezze ed interruzioni dei collegamenti al Protocollo informatico Script@.

Allo stato, per la Procura generale si rileva carenza di dotazione di stampanti rispetto alle esigenze dell'Ufficio. Dal secondo semestre 2024 il Ministero ha fornito 6 p.c. desktop per magistrati, personale amministrativo e una unità addetta all'assistenza sistemistica.

Per quanto attiene le relazioni con l'Ufficio di coordinamento interdistrettuale CISIT di Bologna, va confermato che l'Ufficio risente dell'assenza di entrambe le unità del profilo di assistente informatico previste in pianta organica, unità che dovrebbero garantire supporto nella gestione delle problematiche tecniche quotidiane di magistrati e personale amministrativo, agevolando le interlocuzioni appropriate con le Amministrazioni preposte ai sistemi informativi digitalizzati. Nel distretto sono previsti complessivamente altri 2 posti di assistente informatico presso la Procura della Repubblica di Venezia, anch'essi vacanti.

Quanto all'assistenza sistemistica, fermo restando l'apprezzamento per la personale disponibilità dei tecnici incaricati degli interventi richiesti dagli Uffici giudiziari di Venezia, che si dividono con criteri di rotazione le segnalazioni di necessità o disservizio che provengono anche dagli utenti di questa Procura generale, ne va confermata l'insufficienza rispetto all'entità dei bisogni di supporto. Soprattutto le segreterie del settore di assistenza alla giurisdizione risentono dell'assenza di un tecnico stabilmente in sede e della possibilità di interventi rapidi da remoto da attivare mediante contatto telefonico: l'assenza di una unità presente quotidianamente in sede e il sistema di richiesta di supporto mediante apertura di ticket centralizzata non garantiscono sempre tempi celeri di soluzione dei problemi emergenti nell'uso degli applicativi.

Tutte le Segreterie/Uffici della Procura generale utilizzano i registri informatici ufficiali e sono accreditati alle piattaforme digitali necessarie all'espletamento dei servizi.

Il sw APP di SICP, allo stato, per l'Ufficio della Procura generale è limitato alla gestione dei procedimenti di avocazione: tutti i componenti della Segreteria degli affari penali e civili sono stati profilati. Nel corso dell'anno si sono rilevate criticità nell'accettazione di atti depositati dagli avvocati: al fine di evitare disservizi è stato trasmesso a tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati del distretto l'invito ad inviare gli atti anche via PEC, sino all'accertato superamento della problematica. Per il registro SIEP, utilizzato dalla Segreteria dell'esecuzione penale, sono state confermate criticità di estrazione di dati statistici e di gestione delle innovazioni apportate dalla c.d. "riforma Cartabia" e dal decreto "Nordio" n. 92 del 4.7.2024, oltre a criticità di gestione delle ricerche dei condannati a livello nazionale.

Per la gestione delle spese di funzionamento mediante il sistema INIT, il personale addetto alla Ragioneria tuttora segnala la complessità della procedura, in particolare per la contabilizzazione delle fatture nei casi di emissione di Ordine Diretto di Acquisto.

Per le competenze dell'Ufficio in materia di contrattualistica pubblica, viene confermata l'utilità operativa di un eventuale sw gestionale specifico per la creazione e conservazione dei contratti /elenco operatori economici.

Va riferito che l'Ufficio ha avviato una raccolta digitale degli atti dei contratti dell'Ufficio per una progressiva dematerializzazione documentale del servizio.

Sin dall'anno 2023 la Procura generale ha disposto un programma di potenziamento della formazione del personale amministrativo mediante assegnazione di obiettivi individuali nell'ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Nell'anno 2024, per direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica recepita anche dal nostro Ministero, gli obiettivi hanno richiesto la frequenza di almeno 24 ore di formazione che, nell'anno in corso, sono salite a 40. In relazione al settore di assegnazione ed al profilo professionale di appartenenza, tutte le unità sono state coinvolte nella frequenza di corsi di formazione disponibili nei programmi SNA, nell'area e-learning del Ministero della Giustizia, nei programmi di formazione dell'Ufficio distrettuale di formazione del personale amministrativo, nelle iniziative formative monotematiche del Ministero, in particolare sulla disciplina della contrattualistica pubblica

Va sempre apprezzato il proficuo lavoro dell'Ufficio distrettuale di formazione del personale presso la Corte d'Appello di Venezia, svolto con attenzione e sensibilità alle esigenze operative degli Uffici, mediante una programmazione di interventi suggerita dalla raccolta di fabbisogni formativi formulati dai dirigenti amministrativi degli Uffici e pertanto coerente con le effettive esigenze di lavoro delle segreterie degli Uffici requirenti: sono stati realizzati corsi per gli applicativi APP, SPEDIGIUS, per il servizio FUG e sull'esecuzione delle pene detentive brevi dopo la c.d. "Riforma Cartabia".

Nel mese di settembre 2025 è stata avviata, con una prima sessione di lavori, un'iniziativa formativa distrettuale sull'etica comportamentale dei dipendenti degli Uffici giudiziari, tenuta da una docente universitaria di Diritto del lavoro, finalizzata ad un approfondimento del codice di comportamento vigente, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Ha favorito il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento della formazione, particolarmente sfidanti in un contesto di grave carenza di personale, la possibilità individuale di accedere alla formazione erogata on line mediante la piattaforma SYLLABUS realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, previa assegnazione dei corsi da parte dei responsabili di ogni Ufficio giudiziario e, in taluni casi, con accesso libero: la qualità e quantità dei corsi disponibili mira al miglioramento delle competenze digitali dei dipendenti ed alla diffusione di competenze trasversali per l'orientamento a valori pubblici condivisi, quali l'integrità dei comportamenti e la correttezza delle relazioni mediante regole di rispetto reciproco nei luoghi di lavoro, oltreché di sostenibilità ambientale dell'azione amministrativa.

Con riferimento agli accrediti ministeriali della Procura generale per i pagamenti delle spese di giustizia e delle spese di funzionamento, va segnalato il grave ritardo nell'accredito di fondi per il pagamento dei residui dell'anno 2024 delle spese di intercettazione: solo in data 8 settembre 2025 il Ministero ha comunicato di aver disposto ordini di accreditamento per l'estinzione dei debiti pregressi. La mancata disponibilità tempestiva di fondi ha inciso gravemente sui tempi di pagamento.

Per quanto attiene alle spese di funzionamento, non si rilevano particolari criticità.

Per l'anno 2024 non si sono rilevate insufficienze di fondi assegnati dal Ministero per remunerare il lavoro straordinario del personale amministrativo, necessario per la continuità delle funzioni essenziali della Procura generale e degli Uffici requirenti del distretto, nel contesto di persistente grave carenza di personale amministrativo in servizio.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Con riferimento al personale amministrativo, va segnalata la persistente grave carenza di risorse umane degli Uffici giudiziari requirenti del distretto, che amplificano le criticità derivanti dal sottodimensionamento delle attuali piante organiche, non aggiornate ai flussi di affari penali e amministrativi e all'ampliamento di organico dei magistrati.

Con nota del 14 settembre 2020 prot. 145103.U il Ministero aveva comunicato una carenza media di personale amministrativo su base nazionale del 25,26%.

Alla data del 22 settembre 2025 erano presenti formalmente 302 unità su 447 (a fronte di 299 dell'anno scorso), con una scopertura di 145 unità.

La carenza complessiva del distretto di Venezia rispetto alle figure professionali previste nelle piante organiche di tutti gli Uffici requirenti alla medesima data del 22 settembre 2025, in base ai dati comunicati dalle Procure del distretto, è formalmente del 32,44 %, di 0,67% meno elevata rispetto a quella dell'anno scorso (33,11%), misurata nel valore medio dei singoli Uffici compreso tra il 47,62% della Procura generale e il 21,43% della Procura di Treviso.

Le medie degli altri Uffici requirenti sono: Procura di Belluno: 46,15%; Procura di Verona: 37,10%; Procura di Vicenza: 37,04%; Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia: 31,25 %; Procura di Rovigo: 30%; Procura di Venezia: 29,20%; Procura di Padova: 22,58%.

La carenza dello stesso personale tenendo conto delle presenze effettive, ovvero di eventuali provvedimenti di applicazione, distacco, assegnazione o trasferimento temporaneo, attivi o passivi, per l'intero distretto è del 35,57%, misurata nel valore medio dei singoli Uffici compreso tra il 46,15% della Procura di Belluno e il 25,81 % della Procura di Padova.

Le medie degli altri Uffici requirenti sono: Procura generale: 45,24%; Procura di Vicenza: 42,59%; Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia: 37,50 %; Procura di Rovigo: 33,33%; Procura di Venezia: 32,74%; Procura di Treviso: 30,95.

Dal mese di luglio 2024 al mese di agosto 2025 sono stati immessi nelle funzioni in Uffici requirenti del distretto in totale 31 unità.

La distribuzione dei nuovi ingressi, peraltro, non è stata omogenea tra gli Uffici: 11 unità sono state assegnate alla Procura della Repubblica di Padova, 8 unità alla Procura di Treviso, 5 unità alla Procura di Venezia, 3 unità alla Procura di Verona, 2 unità alla Procura di Vicenza, una unità alla Procura generale e una alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. Nessuna unità è stata assegnata alle Procure di Belluno e Rovigo.

In particolare, per effetto della procedura di mobilità attivata dal Ministero con avviso del 14 marzo 2024, riservata a funzionari e assistenti già in servizio presso gli uffici giudiziari in forza di convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia e alcune Regioni, tra cui il Veneto, e/o in forza di leggi regionali, sono stati assunti complessivamente n. 7 funzionari giudiziari, n. 3 cancellieri esperti, 14 assistenti giudiziari, n. 2 operatori giudiziari. Un funzionario giudiziario è stato trasferito dalla Procura generale ad altro Ufficio requirente del distretto. Un assistente è stato trasferito ad una Procura del Distretto provenendo dai ruoli della Polizia Penitenziaria. Un cancelliere esperto è stato assegnato temporaneamente dal Ministero ad una Procura del distretto a seguito di interpello straordinario. Nel mese di ottobre 2024 un Dirigente amministrativo ha assunto l'incarico presso una Procura del distretto.

Nello stesso periodo hanno cessato il servizio presso gli Uffici requirenti del distretto complessivamente n. 23 unità: n. 5 nelle Procure di Verona e di Padova, n. 4 in Procura generale, n. 3 in Procura di Venezia e Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, n. 2 in Procura di Treviso, n. 1 in Procura di Belluno. Nessuna cessazione presso la Procura di Rovigo.

La perdita delle predette unità è dovuta alle seguenti cause: n. 8 dimissioni per collocamento a riposo; n. 3 trasferimenti ad altri Uffici giudiziari; n. 3 dimissioni per vincita di concorso di altra P.P.A.; n.3 dimissioni volontarie; n. 2 dimissioni per scelta di esercizio di funzioni esclusive di magistrato onorario; n. 2 recessi durante il periodo di prova; un distacco temporaneo ad altro Ufficio; un decesso. Negli Uffici requirenti del distretto mancano n. 4 su n. 6 dirigenti amministrativi previsti nelle piante organiche, pari al 66,67% di vacanza complessiva del posto-funzione: sono vacanti i posti di funzione dirigenziale presso le Procure della Repubblica di Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Le carenze medie del distretto per profilo professionale del personale amministrativo rilevate al 22 settembre 2025 sono le seguenti:

direttori: 28,57%;

funzionari giudiziari: 12,79%;

funzionari tecnici (n, 1 previsto per la Procura generale): 100%
funzionari contabili (n.2 previsti): 100%;
cancellieri esperti: 58,75%;
assistenti giudiziari: 17,98%;
assistenti informatici (n. 4 previsti): 100%
contabili (n. 2 previsti): 50%
assistenti di vigilanza (n. 2 previsti): 100%
assistenti tecnici (n. 2 previsti): 100%
operatori giudiziari: 21,33%
conducenti di automezzi: 14,39%
ausiliari: 66,67%.

Le attuali carenze di organico riguardano pertanto tutte le figure professionali.

In particolare, richiamando solo le maggiori scoperture del distretto, risultano totalmente scoperti i posti funzione delle figure tecniche dei funzionari tecnici, assistenti informatici, assistenti alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi e assistenti tecnici e quelli relativi ai funzionari contabili, unità assenti presso la Procura generale e le Procure della Repubblica di Venezia e Verona, sedi di Funzionario delegato alle spese di giustizia.

I posti-funzione di direttore sono scoperti presso la Procura generale e presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia; mancano nella misura del 50% presso la Procura della Repubblica di Treviso.

I posti-funzione da funzionario giudiziario sono scoperti nella misura del 57% presso la Procura generale e la Procura di Rovigo.

I cancellieri esperti fanno rilevare carenze prevalenti presso la Procura di Vicenza (81,82%), di Padova (76,92%), la Procura di Belluno (66,67%) e la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia (66,67%).

La figura professionale degli assistenti giudiziari fa rilevare le carenze prevalenti presso la Procura generale (40%) e la Procura di Vicenza (33,33%).

Gli operatori giudiziari hanno una copertura del 60% presso la Procura di Belluno, del 50% presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, del 45,45% presso la Procura di Verona, del 40% presso la Procura di Rovigo.

I conducenti di automezzi espongono una carenza del 40% presso la Procura di Verona e del 33,33% presso la Procura generale.

I posti-funzione da ausiliario sono totalmente scoperti presso la Procura di Padova e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia; le carenze degli altri Uffici sono: Procura di Belluno: 75%; Procura di Verona: 71,43%; Procura generale: 66,67%; Procura di Treviso e Procura di Vicenza: 60%; Procura di Venezia: 55,56%; Procura di Rovigo: 50%.

Preoccupa la persistente insufficienza di risorse umane in servizio presso tutti gli Uffici requirenti del distretto rispetto ai fabbisogni operativi e alle stesse piante organiche. La valutazione di impatto della scarsità di risorse umane sull'efficienza dei servizi delle segreterie deve anche tener conto della legittima fruizione di istituti di assenza da parte del personale, necessariamente incidenti sui livelli di quantità e qualità dell'attività di supporto alla giurisdizione, amministrativa, amministrativo-contabile.

Tuttora non risulta istituito l'Ufficio periferico dell'Amministrazione della sede di Venezia previsto dal DPCM 15 giugno 2015, n. 84: come risulta dai dati sopraesposti, presso gli Uffici giudiziari requirenti, che continuano a provvedere per delega del Ministero alla stipula dei contratti di forniture di beni e servizi, mancano figure professionali specializzate in contrattualistica pubblica e in elaborazioni statistiche,

Va evidenziata una quota di cessazioni dal servizio per collocamento a riposo doppia rispetto all'anno scorso (8 unità a fronte di 4) e il numero di 8 unità che, nel periodo considerato, hanno

scelto di interrompere il rapporto di lavoro, sintomo di attuale scarsa attrattività del lavoro dipendente presso gli Uffici giudiziari.

Va riferita una parziale compensazione delle carenze di personale di ruolo presso alcuni Uffici requirenti del distretto a seguito di assegnazione temporanea di personale amministrativo di altre Amministrazioni in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 3 novembre 2016 dal Ministro della Giustizia, dalla Regione Veneto, dalla Corte d'Appello di Venezia e dalla Procura generale della Repubblica di Venezia, rinnovato da ultimo nel mese di maggio 2024 e che si auspica verrà ulteriormente prorogato nell'anno 2026.

I dati comunicati a questo Ufficio attestano una collaborazione istituzionale importante per alcuni Uffici requirenti del distretto: alla data del 22 settembre 2025 per effetto della precitata convenzione risultavano in servizio, a supporto del personale di ruolo, n. 11 unità presso la Procura di Padova, n. 6 presso la Procura di Vicenza, n. 4 presso la Procura di Treviso, n. 2 presso la Procura generale e n. 2 presso la Procura di Belluno.

Va riconosciuta la proficuità per gli Uffici requirenti del distretto della già citata procedura di c.d. "stabilizzazione", oggetto dell'avviso di mobilità del 14 marzo 2024 del Ministero per funzionari ed assistenti, riservato al personale già in servizio presso gli Uffici giudiziari in forza di convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia e le Regioni e/o in forza di leggi regionali.

Per gli Uffici requirenti del distretto di Venezia, secondo i dati comunicati, mediante tale procedura sono entrati nei ruoli del Ministero della Giustizia complessivamente n. 26 unità.

Si auspicano nuove occasioni di assunzione di personale in attuazione dell'Accordo quadro sottoscritto in data 27 giugno 2023 dal Ministero della Giustizia e dalla Regione Veneto che prevede, tra le altre, "forme di collaborazione in tema di selezione e di reclutamento del personale, attraverso il possibile perfezionamento di procedure concorsuali uniche per i reciproci coincidenti fabbisogni...". Tale accordo consente di assumere personale collocato nelle graduatorie di concorsi della Regione Veneto, come avvenuto nel mese di maggio 2024 con l'assunzione di 17 unità con il profilo di Conducente, da graduatorie della Regione Veneto relative a bandi di concorso per Motoscafista e per Autista.

Detta modalità di reclutamento, attingendo da elenchi di personale che hanno sostenuto concorsi che non prevedono la possibilità di ottenere il trasferimento della sede di lavoro in altre Regioni, consentono di contenere i casi di trasferimento dei dipendenti verso altri distretti, mediante le procedure di interpello o fruizione di istituti di legge, in pregiudizio della stabilità della compagine organizzativa degli Uffici di assegnazione.

Come noto, la Città di Venezia, in particolare, risente sfavorevolmente di condizioni di disagio logistico correlati alla nota speciale conformazione urbanistica della città, soprattutto per il raggiungimento degli Uffici giudiziari del centro storico, nonché per le limitate ed impegnative possibilità di acquisto/locazione degli immobili.

Permane l'auspicio di interventi normativi e amministrati specifici per la città di Venezia, oggetto di speciale attenzione del legislatore che ne ha sancito la valenza pubblica nazionale nelle disposizioni della Legge speciale 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia".

Nel contesto generale di scarsa attrattività del lavoro pubblico presso gli Uffici giudiziari, rilevabile dal limitato interesse sia di partecipazione agli ultimi concorsi svolti e perfezionati su iniziativa del Ministero sia di mantenimento del posto di lavoro a fronte di altre opportunità occupazionali, il potenziamento degli apparati amministrativi degli Uffici giudiziari veneziani è condizione necessaria di regolarità e continuità di svolgimento del servizio istituzionale della Giustizia, secondo canoni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Concludo con le parole rivolte dal Capo dello Stato in occasione dell'incontro con i Magistrati ordinari in tirocinio il 25 maggio 2025: "l'appartenenza all'ordine giudiziario impone un alto senso di responsabilità della cui osservanza dipende, in ampia misura, la credibilità della stessa funzione giudiziaria.

Giudici e pubblici ministeri hanno, dunque, il dovere di essere e di apparire – apparire ed essere - irreprensibili e imparziali, in ogni contesto (anche nell’uso dei social media); con la consapevolezza che, nei casi in cui viene - fondatamente - posto in discussione il comportamento di un magistrato, ne può risultare compromessa la credibilità della Magistratura.

Rigore morale e professionalità elevata sono la risposta più efficace ad attacchi strumentali intentati per cercare di indebolire il ruolo e la funzione della giurisdizione e di rendere inopportuna alta la tensione tra le istituzioni.

La condizione di legittimazione dell’Ordine giudiziario risiede anzitutto nella fiducia che i cittadini nutrono nei confronti della giustizia. Questa fiducia non va confusa con consenso popolare sulle sue decisioni. Nel giudizio l’accertamento dei fatti e l’affermazione del diritto devono avvenire senza subire alcuna influenza o ricercare approvazioni esterne.”

IL PROCURATORE GENERALE
Federico Prato



INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

**ECCELLENTISSIMO SIGNOR PRESIDENTE
ECCELLENTISSIMO SIGNOR PROCURATORE GENERALE
AUTORITÀ CIVILI, MILITARI, RELIGIOSE
SIGNORI MAGISTRATI/E
SIGNORI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
COLLEGHE E COLLEGHI
SIGNORE E SIGNORI**

Eccoci di nuovo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario; eccoci di nuovo a questo momento nel quale dovremmo verificare se ciò che ci eravamo prefissi, o che ci era stato promesso, 12 mesi fa si è realizzato.

E io, sinceramente, in questa prospettiva sono stanco.

Sono stanco di vedere che i problemi e le questioni che affliggono la giustizia in Italia sono sempre le stesse. Sono stanco di dover, in ogni sede e anche soprattutto in questa, ribadire sempre gli stessi argomenti, segnalare sempre le medesime disfunzioni.

Sono stanco di vedere la Giustizia trattata come una posta di bilancio e, quindi, oggetto, o, meglio, vittima di contabilità creativa.

Sono stanco di vedere la sordità selettiva che affligge chi ci governa.

Anzi, ho mentito: non sono stanco.

Non sono stanco perché noi avvocati non riusciamo a stancarci di alzarci in piedi e di battere i pugni sul tavolo per difendere i diritti di tutti: cittadini e stranieri, uomini e donne, persone per bene e delinquenti, simpatici ed antipatici, colpevoli e innocenti.

Non ce la facciamo, è più forte di noi.

Non ce la facciamo noi, qui presenti, non ce la faranno i colleghi che siederanno qui, al nostro posto, in futuro; non ce la fanno le migliaia di avvocati veneti e le decine di migliaia di avvocati italiani.

Continueremo, sempre, a batterci per i diritti di tutti.

Diritti che, spiace dirlo, si son dovuti difendere, spesso senza successo, anche nel trascorso 2025.

Quali diritti?

Prima di tutto il diritto ad una giustizia che arrivi in tempi ragionevoli.

Il Giudice di Pace di Venezia ha una scopertura, quanto a magistrati, del 50% e, per quanto riguarda i funzionari, del 50%; per quanto riguarda i cancellieri, del 100%, come anche gli operatori e gli ausiliari.

Ma i numeri, forse, non sono sufficienti a far comprendere la reale portata del problema, della tragedia oso dire, visto che all'orizzonte si intravede l'aumento di competenza per il Giudice di Pace. E allora, consentitemi qualche esempio.

Con provvedimento di data 11/9/25, reso in un procedimento rubricato nell'anno 2024, il GdP di Venezia ha rinviato l'udienza di discussione al 19/03/2030.

Con provvedimento del 2/12/25, invece, dopo l'ammissione delle prove orali, l'udienza istruttoria è stata rinviata al 26/03/2030.

Considerate solo che lo scorso anno, in questa occasione, mi ero lamentato che nel 2024 le udienze venivano rinviate al 2027.

Ecco, in 12 mesi abbiamo accumulato ben tre ulteriori anni di ritardo!

Certo, c'è anche chi sta peggio.

Nel maggio dello scorso anno, precisamente il 5 di maggio, il GdP di Busto Arsizio, ritenendo una causa facile e di pronta soluzione, ha rinviato per la rimessione in decisione al 7/7/2031.

Il 5 maggio: potremo dire El FU anche di questo procedimento, oltre che di Napoleone Bonaparte!

E, purtroppo, abbiamo capito tutti il perché di questa situazione.

Perché le statistiche, i numeri, del GdP non vengono considerati ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

E allora, l'Ufficio del GdP, dove lavorano spesso alacremenente giudici e personale amministrativo, è diventato il tappeto sotto il quale nascondere la polvere dell'arretrato dei tribunali.

E purtroppo abbiamo capito anche che se e quando qualcuno vorrà mettere mano al problema degli uffici del GdP, con ogni probabilità sarà tardi. Troppo tardi.

E allora, pensateci adesso se non sia il caso di chiuderlo, qualche ufficio del GdP.

Il mantenerlo in vita non può nemmeno essere considerato un accanimento terapeutico, perché nessuna terapia è stata messa in atto a favore di questo moribondo ufficio.

Non smetteremo di denunciare questa situazione.

Non smetteremo di farci sentire per tutelare il diritto ad una giustizia tempestiva sia per gli attori che per i convenuti, per i ricorrenti e i resistenti, per gli imputati e per le persone offese.

Una giustizia che deve essere "prossima" ai cittadini non solo in un'ottica geografica.

Non ci serve avere Uffici Giudiziari sotto casa, ma che non funzionano. Ci servono Uffici Giudiziari che funzionino, anzi, che siano messi nelle condizioni di funzionare.

Le scatole vuote, o, meglio le scatole che svuotano altre scatole, non ci servono.

A fine ottobre, nel corso dell'Assemblea dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine ho sentito con le mie orecchie quanto ha dichiarato il Ministro Nordio a proposito del Tribunale di Bassano. Ci ha detto che non verrà riattivato fino a che non vi saranno magistrati e personale amministrativo sufficienti perché la riapertura non avvenga in danno di altre sedi giudiziarie.

Io non ho alcuna difficoltà a credere al Ministro Nordio ma ... sono un avvocato e per di più mi chiamo Tommaso.

Ed allora sono andato a rileggermi lo schema di disegno di legge relativo, appunto, al Tribunale di Bassano e ho letto, all'articolo 5, che

"Alla copertura dell'organico dei magistrati del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. Nelle sedi giudiziarie interessate dalla riduzione delle piante organiche per effetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, l'eventuale soprannumero è riassorbito con le successive vacanze.

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo del tribunale di cui al comma 1 e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento nel rispetto dei principi enunciati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle sedi giudiziarie interessate dalla riduzione delle piante organiche per effetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, l'eventuale soprannumero è riassorbito con le successive vacanze".

E da questo io capisco che i magistrati ed i giudici che prenderanno servizio a Bassano (così come il personale amministrativo) verranno spostati da altre sedi; ma capisco anche che le piante organiche dei Tribunali di Vicenza Padova e Treviso (le cui circoscrizioni saranno modificate) sono destinate ad essere ridotte.

Il che potrebbe avere senso se le tre sedi giudiziarie non avessero arretrato.

Ma, purtroppo, ce l'hanno. Ed avranno meno giudici, meno magistrati e meno personale amministrativo per esaurirlo.

E allora, è davvero utile un ottavo tribunale in Veneto?

O non è forse dannoso, se, com'è facile immaginare, la sua riapertura comporterà una riduzione degli organici nei tribunali più vicini?

I Presidenti dei Consigli degli Ordini del Veneto, ancora una volta, manifestano la propria contrarietà a questa riapertura e continueranno a ribadire la irragionevolezza di svuotare di personale tribunali già in affanno.

La grave situazione relativa alle carenze di organico della magistratura e del personale amministrativo non è, però, l'unico problema della giustizia.

Nemmeno quest'anno intendo abdicare al mio diritto di denunciare la barbarie della situazione carceraria in Italia.

Sul sito del DAP ho reperito i seguenti dati aggiornati al 31/12/2025:

CAPPIENZA REGOLAMENTARE: 51.277

DETENUTI PRESENTI: 63.499

Al 31/12/2024 i dati erano i seguenti:

CAPPIENZA REGOLAMENTARE: 51.312

DETENUTI PRESENTI: 61.861

A fronte di una riduzione della capienza regolamentare di qualche decina di posti, vi è stato un aumento di detenuti presenti pari a 1638 persone.

Persone, non numeri, non animali.

Sono stati commessi più reati? No

E allora?

E allora, temo che quando, nel corso del 2025 è stato annunciato il piano carceri, tutti noi abbiamo mal interpretato il termine "piano".

Non è un sostantivo.

È un avverbio: con calma carceri, con lentezza carceri.

Ma la situazione dei detenuti e delle detenute non può e non deve essere affrontata con calma e lentezza.

I numeri ingravescenti dei suicidi in carcere non sono più tollerabili.

Non sono degni di un Paese che vuol essere civile.

Qualcosa bisogna fare, e presto perché non c'è più tempo.

L'Italia non può continuare ad avere poco meno di 100 suicidi in carcere all'anno.

Ho letto che è stato detto che il sovraffollamento non solo non è causa dei suicidi, ma anzi, è utile a prevenirli perché le molte presenze costituirebbero una rete di sostegno e aiuto tra i detenuti e le detenute.

Non ho elementi per valutare la fondatezza di questa affermazione.

Non so se il sovraffollamento risolve il problema suicidi.

Quello che non voglio è che i suicidi risolvano il problema sovraffollamento.

Da ultimo, consentitemi di spendere poche parole su una peculiare situazione del Tribunale di Venezia.

I procedimenti attinenti l'immigrazione e il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis lo stanno soffocando.

La necessità di far fronte alle innumerevoli richieste sta comportando l'applicazione temporanea o definitiva di magistrati a quegli incumbenti, spostandoli dalle loro usuali competenze.

La giustizia, in Veneto, sopravviverà a tutto ciò?

Non lo so.

Quello che so è che se sopravviverà dovrà ringraziare giudici, magistrati, cancellieri, funzionari e avvocati, questi ultimi anche svolgendo il ruolo di magistrati onorari, che da sempre lavorano con

competenza e dedizione per cercare di dare, ciascuno secondo il proprio ruolo e secondo le proprie funzioni, giustizia a chi la chiede.

E a questo proposito, concludo salutando il nuovo Presidente del Tribunale di Venezia, da poco immesso nelle sue funzioni. Piano piano i vertici degli uffici giudiziari veneziani non sono più vacanti.

Benvenuto, Presidente Fidanzia e buon lavoro.

Sappia che l'avvocatura sarà sempre disponibile al confronto ed alla collaborazione per cercare di risolvere i molteplici problemi della giustizia.

Grazie

Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Venezia
Avv. Tommaso Bortoluzzi